

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

627° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 13 SETTEMBRE 2000

I N D I C E**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i> 135
2 ^a - Giustizia	» 160
5 ^a - Bilancio.....	» 165
10 ^a - Industria.....	» 167

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 4 ^a (Difesa).....	<i>Pag.</i> 3
1 ^a (Affari costituzionali) e 11 ^a (Lavoro)	» 6

Organismi bicamerali

Mafia	<i>Pag.</i> 172
Sul ciclo dei rifiuti.....	» 173

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i> 175
---------------------------	-----------------

COMMISSIONI 1^a e 4^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

4^a (Difesa)

MERCOLEDÌ 13 SETTEMBRE 2000

22^a Seduta congiunta

Presidenza del Presidente

VILLONE

Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Rivera e per l'interno Brutti.

La seduta inizia alle ore 19,15.

SULL'ESAME DEGLI SCHEMI DI DECRETO LEGISLATIVO NN. 730, 731 E 732

Il senatore ANDREOLLI, relatore per la 1^a Commissione, rileva che l'impossibilità per le Commissioni di avere tempestiva conoscenza di tutti i pareri resi dai sindacati delle Forze di polizia in tempo utile per la seduta odierna consiglia un rinvio dell'esame dei provvedimenti in titolo. Chiede quindi al rappresentante del Governo se, considerati i termini fissati dalla legge di delega per l'espressione dei pareri parlamentari e i termini di scadenza per l'attuazione della delega medesima, siano comunque garantiti alle Commissioni tempi sufficienti per svolgere un'adeguata istruttoria che, a suo avviso, dovrebbe contemplare l'audizione dei sindacati di Polizia interessati.

Il sottosegretario BRUTTI, nell'assicurare che i pareri previsti dall'articolo 5, comma 1, della legge n. 78 del 2000 sono stati trasmessi alle Camere, dichiara che è intenzione del Governo tenere adeguato conto delle osservazioni e dei rilievi che le Commissioni riunite intenderanno formulare sugli schemi di decreto in titolo.

Prende quindi la parola il presidente VILLONE il quale ricorda che i termini per l'espressione dei pareri parlamentari sono fissati dalla legge di delega e dunque non sono disponibili. Fa presente quindi che, solo nella

giornata odierna, le Commissioni hanno potuto prendere una visione completa dei pareri elaborati dalle organizzazioni sindacali della Polizia. Concorde pertanto con la proposta avanzata dal senatore Andreolli di rinviare alla prossima settimana l'esame degli schemi in titolo. Propone invece che nella giornata di domani, alle ore 11,15, gli Uffici di presidenza delle due Commissioni integrati dai rappresentanti dei Gruppi procedano all'audizione informale dei sindacati di Polizia sullo schema di decreto legislativo n. 732 recante il riordino del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato.

Le Commissioni convengono.

IN SEDE REFERENTE

(4699) Disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, approvato dalla Camera dei deputati.

(Esame e rinvio)

Riferisce alle Commissioni il senatore ANDREOLLI, relatore per la 1^a Commissione, che si sofferma analiticamente sul contenuto del provvedimento in titolo. I primi tre articoli riproducono sostanzialmente il disegno di legge nel testo sottoposto dal Governo all'esame della Camera dei deputati in attuazione dell'impegno a suo tempo assunto con le rappresentanze delle Forze di polizia e delle Forze armate di attribuire un emolumento pensionabile al personale che riveste gradi apicali dei ruoli degli assistenti e dei sovrintendenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare nonché al personale che riveste i gradi apicali dei ruoli dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente nelle Forze armate. In particolare l'articolo 1 attribuisce un emolumento pensionabile al personale dei ruoli degli assistenti e dei sovrintendenti delle Forze di polizia, l'articolo 2 attribuisce un emolumento analogo a quello previsto dall'articolo 1 al personale delle Forze armate, l'articolo 3 riconosce invece nel settimo livello contributivo l'anzianità pregressa degli ufficiali provenienti da carriere diverse. Ricorda quindi che, nel corso dell'esame di questo provvedimento, il Governo si è impegnato ad istituire un osservatorio per verificare la sussistenza di sperequazioni e disomogeneità nel trattamento del personale appartenente alle varie Forze di polizia. A questo proposito osserva che le rappresentanze sindacali della Polizia di Stato lamentano una disomogeneità di trattamento rispetto all'Arma dei Carabinieri e alla carriera prefettizia non sanata dallo schema di decreto legislativo n. 732 che è all'ordine del giorno delle Commissioni riunite. Si sofferma quindi brevemente sul contenuto dell'articolo 4, che prevede una serie di disposizioni relative al personale dirigente, dell'articolo 5, che reca una norma di interpretazione autentica della disciplina contenuta nell'articolo 1 del regio decreto-legge n. 930 del 1933. Gli articoli 6 e 7 prevedono il potenziamento degli organici del corpo di Polizia penitenziaria, mentre l'articolo 8 dispone una delega per integrare e correggere i decreti legisla-

tivi nn. 200 e 201 del 1995. L'articolo 9 reca la copertura finanziaria delle misure previste dal disegno di legge. In conclusione, ricordato che questo provvedimento è stato approvato con un ampio consenso dall'altro ramo del Parlamento, auspica una sollecita definizione del medesimo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente VILLONE avverte che la seduta delle Commissioni riunite fissata per le ore 11 di domani, giovedì 14 settembre, non avrà più luogo.

CONVOCAZIONE DEGLI UFFICI DI PRESIDENZA INTEGRATI DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il presidente VILLONE avverte che gli Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite, integrati dai rappresentanti dei Gruppi, sono convocati per domani, giovedì 14 settembre, alle ore 11,15 per audizioni informali dei sindacati di Polizia in merito allo schema di decreto legislativo n. 732.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 20.

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

11^a (Lavoro, previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 13 SETTEMBRE 2000

15^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 11^a Commissione
SMURAGLIA

Interviene il ministro per la solidarietà sociale Turco.

La seduta inizia alle ore 11,15.

IN SEDE REFERENTE

(4641) Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scalia; Signorino ed altri; Pecoraro Scanio; Saia ed altri; Lumia ed altri; Calderoli ed altri; Polenta ed altri; Guerzoni ed altri; Lucà ed altri; Jervolino Russo ed altri; Bertinotti ed altri; Lo Presti ed altri; Zaccheo ed altri; Ruzzante; Burani Procaccini ed altri

(2840) SALVATO ed altri. – *Legge quadro in materia di assistenza sociale*

(4305) CÒ ed altri. – *Legge quadro in materia di assistenza sociale*

(1) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – *Legge di riordino dell'assistenza sociale. Istituzione di un assegno sociale per i soggetti anziani e di un assegno di inabilità*

(263) PETRUCCI ed altri. – *Interventi di sostegno sociale, per la prevenzione delle condizioni di disagio e povertà, per la promozione di pari opportunità e di un sistema di diritti di cittadinanza*

(4663) RUSSO SPENA ed altri. – *Ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2000*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 luglio.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta si è conclusa l'illustrazione degli emendamenti, che si intendono riferiti al disegno di legge n. 4641, già adottato come testo base dalle Commissioni riunite. Avverte quindi che si passerà alla votazione sugli ordini del giorno.

Il relatore per la 1^a Commissione permanente Lino DIANA ritiene che il dispositivo dell'ordine del giorno sottoscritto dal senatore Michele De Luca dovrebbe essere meglio precisato, mentre si dichiara contrario all'ordine del giorno sottoscritto dal senatore Bonatesta, sottolineando come la formulazione di esso, peraltro suscettibile di essere ulteriormente precisata, risulti poco chiara in alcune parti e non compatibile con l'impostazione generale del disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati.

Il ministro TURCO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il relatore per la 11^a Commissione permanente BATTAFARANO propone di accantonare temporaneamente la trattazione dei due ordini del giorno, per dare modo ai proponenti di valutare la possibilità di introdurre eventuali modifiche.

Convengono le Commissioni riunite.

Il PRESIDENTE avverte che la votazione sugli ordini del giorno avrà luogo, se possibile, nella seduta pomeridiana delle Commissioni riunite, già convocata per le ore 15,00.

Si passa all'articolo 1.

Il senatore ANDREOLLI ritira tutti gli emendamenti all'articolo 1 da lui sottoscritti.

Il relatore LINO DIANA esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1, precisando in particolare di condividere in linea di principio i riferimenti agli articoli 29 e 38 della Costituzione: per gli emendamenti formulati in tal senso, il parere è da intendersi contrario soltanto per motivi di carattere tecnico, dato che nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati non mancano richiami alle suddette norme costituzionali.

Nel dichiarare di condividere il parere espresso dal relatore, il ministro TURCO fa presente che nel testo del disegno di legge n. 4641 vi sono numerosi ed espliciti riferimenti ai due articoli della Costituzione ricordati dal relatore. Per quanto concerne poi l'emendamento 1.27 del senatore Zanoletti, occorre prendere atto che tra le forze politiche della maggioranza e dell'opposizione vi sono profonde e sostanziali differenze circa il modo di intendere la sussidiarietà.

Si passa alle votazioni.

Il senatore DOLAZZA chiede di verificare la sussistenza del numero legale.

Il PRESIDENTE accerta che le Commissioni riunite sono in numero legale.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 1.38, 1.39, 1.47, 1.26, 1.55, 1.23 e 1.48.

Il senatore TAPPARO ritira l'emendamento 1.3.

Il senatore MULAS dichiara di aggiungere la sua firma all'emendamento 1.13, a suo avviso molto opportuno, soprattutto in relazione all'esigenza di rafforzare la tutela delle aree socialmente ed economicamente più svantaggiate. Infatti, l'individuazione di interventi obbligatori, distinti dagli interventi facoltativi, consentirebbe una maggiore uniformità degli interventi e garantirebbe un impiego più razionale delle risorse disponibili da parte delle regioni e delle amministrazioni locali. Si darebbe in tal modo maggiore concretezza ad un testo che desta non poche perplessità per quanto attiene ai profili attuativi.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, e respinti, gli emendamenti 1.13, 1.25 e 1.30.

Prima della votazione dell'emendamento 1.49, il senatore BONATESTA chiede la verifica del numero legale.

Il PRESIDENTE accerta che le Commissioni riunite sono in numero legale.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 1.49, 1.27, 1.40, 1.41, 1.14 e 1.42.

Sono posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, e respinti, gli emendamenti 1.15 e 1.31.

Con distinte e successive votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 1.50, 1.16, 1.28, 1.32, 1.33 e 1.43.

Sono posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, e respinti, gli emendamenti 1.17 e 1.34.

Posti separatamente ai voti, sono altresì respinti gli emendamenti 1.18, 1.51, 1.56 e 1.44.

Nell'annunciare il voto favorevole all'emendamento 1.36, il senatore MULAS osserva che in una legge di riordino del sistema dell'assistenza il ruolo delle famiglie dovrebbe essere posto in primo piano, dato che anche l'esperienza maturata nell'ambito dell'assistenza sanitaria dimostra la centralità dell'istituzione familiare. Su questo punto, invece, le lacune del testo trasmesso dalla Camera dei deputati sono particolarmente gravi, ed è preoccupante la chiusura delle forze politiche di maggioranza e del Governo, che non intendono in alcun modo confrontarsi sulle questioni sollevate dai gruppi di opposizione, i cui emendamenti non hanno carattere ostruzionistico, ma si propongono di migliorare un disegno di legge per molti aspetti condivisibile.

Dopo la reiezione dell'emendamento 1.36 sono posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto e respinti, gli emendamenti 1.29, 1.35 e 1.19.

Sono altresì respinti con distinte e successive votazioni gli emendamenti 1.20 e 1.45.

Nel dichiarare il voto favorevole all'emendamento 1.24, il senatore ZANOLETTI osserva che esso si propone di sottolineare la centralità delle famiglie nel riassetto del sistema dell'assistenza.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 1.24 e 1.52.

Il senatore MULAS dichiara quindi che voterà a favore dell'emendamento 1.37, poiché a suo avviso il disegno di legge n. 4641 ha adottato una formulazione riduttiva circa l'esigenza di valorizzare la partecipazione dei cittadini, che, tra l'altro, non tiene conto adeguatamente delle necessità di rompere l'isolamento nel quale si trovano oggi ad operare numerose organizzazioni di volontariato.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 1.37 e 1.46.

Il senatore BONATESTA dichiara quindi di aggiungere la sua firma all'emendamento 1.53, che disciplina molto chiaramente la partecipazione dei cittadini alle attività di verifica dell'efficacia degli interventi e dei servizi erogati sul territorio, nonché il rapporto con le regioni e gli enti locali.

Dopo la reiezione dell'emendamento 1.53, il senatore ANDREOLLI dichiara anche a nome degli altri proponenti di ritirare l'emendamento 1.5 e chiede ai relatori e al Ministro di valutare l'opportunità di accogliere un ordine del giorno derivante dalla trasformazione dell'emendamento medesimo.

Il senatore ELIA osserva che l'ordine del giorno dovrebbe precisare che vanno considerati principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione le sole disposizioni del disegno di legge n. 4641 che si prestano ad essere interpretate in tal senso.

Secondo il senatore PINGGERA l'ordine del giorno potrebbe avere carattere interpretativo della disposizione che figura al comma 7 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 4641.

Dopo che il ministro TURCO ha dichiarato la sua disponibilità a valutare la proposta del senatore Andreolli, il relatore BATTAFARANO suggerisce di accantonare temporaneamente la questione per consentire al senatore Andreolli di formulare l'ordine del giorno, dando comunque per acquisito il ritiro dell'emendamento 1.5.

Convengono le Commissioni riunite.

Il PRESIDENTE dichiara decaduti per assenza del proponente gli emendamenti 1.1 e 1.2, quindi le Commissioni respingono l'emendamento 1.21.

Nel dichiarare il voto favorevole all'emendamento 1.22, il senatore ZANOLETTI ricorda che anche nel corso della discussione generale i gruppi politici dell'opposizione hanno espresso un giudizio molto articolato sul testo trasmesso dalla Camera dei deputati, rilevando come esso sia per molti aspetti condivisibile ed idoneo ad offrire risposte in positivo a interessi e bisogni reali della società. Per tali motivi, i gruppi dell'opposizione hanno partecipato ai lavori con continuità, presentando emendamenti tesi a migliorare il testo e privi di finalità ostruzionistiche. Purtroppo, l'andamento della discussione conferma i timori da lui e da altri senatori espressi nel corso della discussione generale, circa l'intenzione dei gruppi politici di maggioranza di non modificare in alcun modo il testo trasmesso dalla Camera dei deputati, anche per aspetti circoscritti, e di far prevalere esigenze di tipo elettoralistico sulle ragioni del dialogo e del confronto.

Nell'annunciare il voto favorevole all'emendamento 1.22, il senatore MULAS osserva che, nel suo complesso, l'articolo 1 contiene proposizioni alquanto irrealistiche, sulla cui attuabilità è lecito nutrire forti dubbi. Inoltre, esso avrebbe dovuto tener conto con maggiore realismo dei profondi squilibri territoriali che caratterizzano la realtà italiana. Malgrado la più volte asserita disponibilità a tenere conto dei rilievi e delle proposte dei gruppi dell'opposizione, affermata dal Ministro nel corso della discussione generale, sembra prevalere un atteggiamento di chiusura pregiudiziale nei confronti delle costruttive proposte contenute in gran parte degli emendamenti sottoscritti dai parlamentari dell'opposizione. In particolare, la reiezione di tutti gli emendamenti all'articolo 1 ha sancito tra l'altro l'esclu-

sione della famiglia e di tutte le organizzazioni del privato sociale da una effettiva partecipazione alla programmazione e all'erogazione degli interventi e dei servizi di assistenza. A fronte del persistere di una posizione di chiusura della maggioranza, non si può escludere che l'atteggiamento di collaborazione adottato finora dai gruppi dell'opposizione venga meno nel prosieguo della discussione.

Nell'annunciare il voto favorevole all'emendamento 1.22, il senatore DOLAZZA osserva che l'articolo 1 è formulato in modo tale da impedire alle famiglie e agli enti ed associazioni di volontariato un concorso effettivo al miglioramento della qualità dei servizi erogati. Stabilendo principi di difficile attuabilità e dando veste giuridica ad istituzioni che non hanno poi alcun obbligo di provare la loro effettiva esistenza ed operatività, i gruppi politici della maggioranza hanno reso palese la loro intenzione di subordinare l'attività assistenziale dei soggetti privati a finalità di parte, legittimando la posizione di enti e associazioni che poco faranno dal punto di vista dell'assistenza ma che disporranno di consistenti risorse finanziarie e potranno utilizzarle per scopi politici.

L'emendamento 1.22 è quindi respinto.

Si passa all'articolo 2.

Il relatore Lino DIANA esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2, sottolineando che mentre alcuni sono formulati in modo contraddittorio rispetto alle finalità enunciate dai proponenti in sede di illustrazione, altri risultano superflui e comunque non tali da introdurre innovazioni sostanziali al testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Il senatore BESOSTRI ritira l'emendamento 2.11.

Il ministro TURCO esprime parere conforme a quello del relatore sottolineando che anche l'articolo 2 è ispirato ai principi dell'articolo 38 della Costituzione.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 2.36, 2.10, 2.2, 2.9, 2.18, 2.19, 2.15, 2.8, 2.20, 2.31, 2.21 e 2.1.

Il senatore ANDREOLLI ritira l'emendamento 2.37.

Sono altresì respinti con distinte e successive votazioni gli emendamenti 2.22, 2.23, 2.3 e 2.4.

Nell'annunciare il voto favorevole all'emendamento 2.12 il senatore BONATESTA rileva che le forze politiche della sinistra si sono spesso servite strumentalmente dei problemi dei disabili, per fini elettorali. Ricorda, a tale proposito, di avere già in passato stigmatizzato l'inerzia

del Ministro per la solidarietà sociale e di averne chiesto le dimissioni, considerata la costante contraddittorietà tra le promesse – ricorda in proposito le grandi attese suscitate dalla prima Conferenza nazionale sui problemi dell'*handicap*, e rimaste del tutto prive di seguito – e i comportamenti concreti della maggioranza; tale situazione è aggravata dalle divisioni all'interno di essa, ben testimoniate dal contrasto tra i ministri della solidarietà sociale e della sanità del precedente Governo. L'emendamento 2.12 si propone di fare chiarezza circa i destinatari degli interventi assistenziali, e da questo punto di vista non si può certo dire, come pure sembra sostenere il relatore, che si tratti di una modifica inessenziale. In verità, è sempre più evidente che la maggioranza, perseguendo un atteggiamento di pregiudiziale chiusura nei confronti delle proposte dell'opposizione, persegue esclusivamente finalità demagogiche ed elettorali.

Con riferimento alle affermazioni del senatore Bonatesta, il ministro TURCO osserva che per quanto riguarda il disegno di legge all'esame non si può certo parlare di strumentalità o finalità elettorali, in quanto la discussione sulla riforma dell'assistenza è iniziata nel corso del primo anno della legislatura e si è protratta per tre anni alla Camera dei deputati, che è pervenuta infine alla formulazione del testo attualmente all'esame del Senato, alla messa a punto del quale hanno concorso anche le politiche di opposizione. Per quanto riguarda poi le proposte definite nell'ambito della Conferenza nazionale sui problemi dell'*handicap* – proposte formulate con il concorso attivo delle associazioni dei disabili – occorre ricordare che nella prossima legge finanziaria verranno inserite misure coerenti con il programma di azione adottato dal Governo in questo settore, sostenute dalla previsione di adeguate risorse finanziarie, e che esse faranno seguito a provvedimenti già adottati, come la legge n. 162, che ha disposto interventi a favore dei portatori di *handicap* grave e gravissimo. Per quanto riguarda i rapporti con il Ministro della sanità del precedente Governo, il ministro Turco sottolinea che nella recente riforma sanitaria è stata data attuazione al principio dell'integrazione socio-sanitaria, destinata a produrre importanti effetti sul piano dell'efficacia degli interventi e fortemente voluta dallo stesso Ministro della sanità in completo accordo con il Ministro per la solidarietà sociale.

Dopo che i senatori MAGNALBÒ e MULAS hanno dichiarato di aggiungere la loro firma all'emendamento 2.12, vengono congiuntamente posti ai voti, in quanto di identico contenuto, e respinti, gli emendamenti 2.12, 2.16, 2.32 e 2.34.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 2.24, 2.7, 2.25, 2.26 e 2.14.

Il senatore MULAS, dopo aver aggiunto la sua firma all'emendamento 2.13, a favore del quale voterà, osserva che la reiezione di tutti gli emendamenti presentati smentisce quanto affermato dal Ministro nel

corso della discussione generale circa il suo intendimento di tenere conto dei rilievi dell'opposizione. Sul comma 4 dell'articolo 2, poi, continuano a pervenire osservazioni critiche dei comuni, delle associazioni e di singoli cittadini, tutti intenzionati, evidentemente, a migliorare il testo all'esame. Le forze politiche di maggioranza non si preoccupano neanche di indicare i motivi per i quali ritengono di non dover prestare attenzione a tali richieste e tanto meno di dover modificare in alcuna parte il testo trasmesso dalla Camera dei deputati: è evidente che su tale scelta influiscono preoccupazioni di tipo esclusivamente elettorale, e il timore che la legge possa non essere approvata prima della conclusione della legislatura.

Dopo che il senatore BONATESTA ha dichiarato di apporre la sua firma all'emendamento 2.33 sono posti congiuntamente ai voti e respinti gli emendamenti 2.13, 2.27 e 2.33, tutti soppressivi del comma 4 dell'articolo 2.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 2.28, 2.5 e 2.6.

Nel dichiarare il voto favorevole all'emendamento 2.29, il senatore BONATESTA deplora l'atteggiamento di chiusura dei gruppi politici della maggioranza ed una gestione del dibattito improntata a una logica di parte, indifferente alle ragioni della normale dialettica tra le forze politiche. Non si comprende inoltre per quale motivo si sia voluto mantenere il comma 4 dell'articolo 2, che detta norme destinate ad accentuare le sperequazioni tra gli enti locali.

Viene quindi respinto l'emendamento 2.29.

Il senatore ANDREOLLI ritira l'emendamento 2.38.

Il PRESIDENTE dichiara decaduto l'emendamento 2.35 per l'assenza del proponente.

Viene quindi respinto l'emendamento 2.0.1.

Il senatore MULAS, intervenendo sull'ordine dei lavori, esprime perplessità sul ritmo troppo serrato delle sedute delle Commissioni congiunte.

Il PRESIDENTE osserva che, specialmente dopo il lungo periodo di sospensione dei lavori per le ferie estive, il ritmo dell'attività delle Commissioni riunite non può prescindere dall'esigenza di concludere in tempi ragionevoli l'esame di un provvedimento già iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Si passa quindi all'articolo 3.

Il senatore DIANA, relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati, rilevando in particolare la contraddittorietà di quelli sottoscritti dal gruppo della Lega Forza Padania per l'indipendenza del Nord che, in contrasto con le affermazioni del senatore Dolazza, tendono ad estendere ai soggetti operanti nell'ambito del privato sociale funzioni di informazione, indirizzo e tutela degli utenti dei servizi sociali.

Il ministro TURCO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore DOLAZZA, intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 3.13, respinge il giudizio negativo del relatore sugli emendamenti presentati dalla sua parte politica, attribuendolo ad una lettura affrettata ed estrapolata dal contesto complessivo dell'articolo in esame: lo scopo di tali proposte emendative è quello di non creare intralcio a quegli enti locali che, perché meglio organizzati, sono in grado di fornire maggiori servizi ai cittadini e va ribadita invece la critica alla scelta di affidare ad enti e associazioni del volontariato, facenti capo a centri di potere di carattere religioso e alle forze politiche della sinistra, la gestione di servizi che dovrebbero rientrare nella esclusiva competenza degli enti territoriali, democraticamente eletti.

Posto in votazione l'emendamento 3.13 risulta respinto. Successivamente vengono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 3.22, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.23, 3.5, 3.1 e 3.18.

Il senatore MULAS, nel dichiarare il voto favorevole all'emendamento 3.3, giudica incomprensibile il riferimento alle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale e precisa che il senso dell'emendamento in votazione si propone di generalizzare tale riferimento, estendendolo alle organizzazioni firmatarie del Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione.

Il senatore BONATESTA, intervenendo in dissenso dal Gruppo di Alleanza Nazionale, annuncia che si asterrà sull'emendamento 3.3, precisando che occorrerebbe assicurare forme di coinvolgimento delle associazioni realmente rappresentative degli interessi dei portatori di *handicap*.

Posto in votazione l'emendamento 3.3 risulta respinto. Successivamente vengono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 3.19, 3.20, 3.21, 3.7, 3.12.

Il senatore BONATESTA, intervenendo per dichiarazione di voto a favore dell'emendamento 3.4, esprime perplessità sull'effettiva attuabilità del comma 4 dell'articolo 3 del provvedimento in esame, in quanto gli enti locali non dispongono delle risorse necessarie per finanziare gli interventi assegnati. Giudica pertanto prettamente elettoralistici i fini che ani-

mano il Governo e la maggioranza nel procedere a tappe forzate per approvare senza modificazioni il testo licenziato dalla Camera dei deputati.

Il ministro TURCO, nel sottolineare l'esigenza di mantenere un clima di rispetto reciproco nella motivazione delle argomentazioni a favore e contro il provvedimento, smentisce la finalità elettoralistica associata dai gruppi dell'opposizione alla volontà del Governo di giungere ad una rapida approvazione della riforma dell'assistenza, precisando che occorre dare risposte tempestive alle attese dei cittadini più deboli e degli operatori del settore e che il testo approvato dalla Camera è il frutto di un amplissimo confronto parlamentare tra maggioranza ed opposizione e tra le parti sociali ed i soggetti interessati.

Posti congiuntamente in votazione, gli emendamenti 3.24, 3.4 e 3.6, di identico contenuto, sono respinti. Successivamente vengono posti separatamente in votazione e respinti gli emendamenti 3.8, 3.2, 3.9, 3.10 e 3.11.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,30.

16^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente della 11^a Commissione
SMURAGLIA*

Interviene il ministro per la solidarietà sociale Turco.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(4641) Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scalia; Signorino ed altri; Pecoraro Scanio; Saia ed altri; Lumia ed altri; Calderoli ed altri; Polenta ed altri; Guerzoni ed altri; Lucà ed altri; Jervolino Russo ed altri; Bertinotti ed altri; Lo Presti ed altri; Zaccheo ed altri; Ruzzante; Burani Procaccini ed altri

(2840) SALVATO ed altri. – Legge quadro in materia di assistenza sociale

(4305) CÒ ed altri. – Legge quadro in materia di assistenza sociale

(1) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Legge di riordino dell'assistenza sociale. Istituzione di un assegno sociale per i soggetti anziani e di un assegno di inabilità

(263) *PETRUCCI ed altri. – Interventi di sostegno sociale, per la prevenzione delle condizioni di disagio e povertà, per la promozione di pari opportunità e di un sistema di diritti di cittadinanza*

(4663) *RUSSO SPENA ed altri. – Ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2000*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

L'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana, prosegue con la votazione degli ordini del giorno, temporaneamente accantonata.

Il senatore Michele DE LUCA ricorda il contenuto del seguente ordine del giorno; da lui già in precedenza illustrato:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4641, recante "Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

ritenuto:

– che i principi generali, accolti dalla legge quadro in esame, hanno talora bisogno di precisazioni ulteriori, anche al fine di meglio realizzare il perseguito *standard* sia per le prestazioni che per i modelli organizzativi;

– che, ad esempio, la stessa "realizzazione del sistema integrato" non può essere limitata agli "interventi e servizi sociali" (di cui all'articolo 128 del decreto legislativo n. 112 del 1998), ma – al di là della stessa previsione, peraltro necessaria, della legge quadro (articolo 1, comma 2) – dev'essere estesa alle prestazioni previdenziali ed ai servizi sanitari, sebbene questi ne siano esclusi (ai sensi del citato articolo 128 del decreto legislativo n. 112 del 1998, appunto);

– che, peraltro, sarebbe opportuno precisare i criteri generali per la definizione delle "zone" (ai sensi degli articoli 8, comma 3, lettera *a*) e 19 del disegno di legge in esame) – quale ambito territoriale del "piano di zona", appunto – all'uopo utilizzando i contributi preziosi che sono offerti da progetti già sperimentati nel paese (quale, ad esempio il Patto SMIT, sperimentato, tra l'altro, nel bresciano e nel pratese), senza tuttavia sacrificare l'autonomia regionale nella valutazione delle specificità locali;

– che, peraltro, le norme attuative della legge quadro possono, talora, estendere – al di là delle previsioni dell'articolo 2 – l'auspicata configurazione, come diritti soggettivi, ad altre posizioni giuridiche aventi per oggetto prestazioni e servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

impegna il Governo

a meglio precisare – con atto di indirizzo del Presidente del Consiglio dei ministri oppure in altra forma – alcuni dei principi generali enunciati dalla legge quadro in esame, per orientare regioni ed enti locali, anche in funzione della realizzazione degli standard perseguiti, senza tuttavia sacrificarne l'autonomia».

0/4641/1e11/1

DE LUCA Michele

Sull'ordine del giorno esprime parere favorevole il relatore BATTAFARANO.

Il ministro TURCO si dichiara disponibile ad accogliere l'ordine del giorno.

Il senatore Michele DE LUCA insiste per la votazione, e l'ordine del giorno è approvato dalle Commissioni riunite.

In attesa del senatore Bonatesta, si conviene di accantonare l'ordine del giorno da questi presentato.

Si conviene di accantonare anche la trattazione di un ordine del giorno presentato dai senatori Andreolli e altri, derivante dall'emendamento 1.5, ritirato nella seduta antimeridiana, al fine di definire un testo più appropriato, secondo la richiesta del relatore BATTAFARANO, prima della discussione in Assemblea.

Si procede quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del disegno di legge n. 4641, assunto come testo base.

Il relatore Lino DIANA esprime un parere contrario su tutti gli emendamenti: in particolare osserva che il 4.5 non modifica sostanzialmente il contenuto dell'articolo 4, il 4.2 sottrae impropriamente importanti competenze ai comuni, il 4.7 risulta troppo generico, il 4.8 superfluo, mentre il 4.9 elimina il finanziamento plurimo che invece è fondamentale nell'impianto del testo, così come il comma 5 che invece sarebbe soppresso in forza dell'emendamento 4.11.

Anche il ministro TURCO esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Con votazioni distinte, sono quindi respinti gli emendamenti 4.5, 4.1 e 4.6.

Quanto agli emendamenti 4.2, 4.3, 4.4 e 4.13, di contenuto identico, il senatore MULAS dichiara il suo voto favorevole osservando che possono esservi interventi assistenziali pubblici di natura obbligatoria e altri

meramente facoltativi. I primi, quelli da considerare indispensabili, vanno assicurati senza disparità territoriali, che invece potrebbero determinarsi sia per ragioni finanziarie, sia per ragioni amministrative. Gli interventi essenziali, dunque, devono essere finanziati dallo Stato rimettendo agli enti territoriali la competenza per gli altri interventi. Ciò appare tanto più importante per le aree del paese meno evolute a causa dell'inefficienza dei servizi pubblici; d'altra parte, i piccoli comuni non avrebbero la capacità di sostenere gli oneri derivanti dei compiti di cui si tratta, neanche in consorzio tra loro, anche per il livello tecnologico dei servizi che oggi si rendono necessari. Se non si tiene conto di simili problemi, le disparità attuali sono destinate ad aggravarsi, così come la sfiducia nelle istituzioni pubbliche. Dichiaro infine di aggiungere la sua firma all'emendamento 4.4.

Gli emendamenti in esame, posti congiuntamente in votazione non risultano accolti.

Con distinte votazioni, sono quindi respinti tutti gli altri emendamenti all'articolo 4.

Si passa all'articolo 5.

Sugli emendamenti riferiti all'articolo 5 il relatore Lino DIANA esprime un parere contrario: in particolare, l'emendamento 5.1 è a suo avviso incompatibile con l'impostazione complessiva del testo, mentre il 5.2 riduce inopportunosamente gli strumenti operativi al solo istituto della convenzione; gli emendamenti 5.5, 5.7 e 5.10, di contenuto identico, sembrano invero superflui; il 5.11, invece, è ispirato a una finalità condivisibile ma appare inappropriato nella soluzione giuridica che propone; anche la finalità dell'emendamento 5.2 può essere condivisa, essendo nondimeno inidoneo il mezzo prescelto.

Il ministro TURCO esprime un avviso conforme a quello del relatore.

Il senatore ANDREOLLI ritira l'emendamento 5.4.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 5.1 e 5.2.

Quanto agli emendamenti 5.5, 5.7 e 5.10, di contenuto identico, il senatore MULAS, annunciando il suo voto favorevole, contesta il giudizio espresso dal relatore, perché tutto il disegno di legge in discussione sembra ispirato a un intento declamatorio, senza le necessarie misure precettive. In materia di assistenza, invece, vi sono azioni pubbliche da ritenere necessarie e dunque indefettibili, per le quali occorrono dispositivi normativi più certi. Ricorda, in proposito, che molti amministratori locali lamentano di non essere in grado di compiere tutti gli adempimenti previsti nel testo, non disponendo di risorse adeguate. Sarebbe necessario, dunque,

correggere il disegno di legge a meno che non si intenda approvare un provvedimento di buone intenzioni ma di ben scarsa efficacia.

Gli emendamenti in esame, posti congiuntamente in votazione, non risultano accolti.

Con distinte votazioni sono quindi respinti tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 5.

Si passa all'articolo 6.

Il senatore ANDREOLLI ritira gli emendamenti a sua firma.

Sugli emendamenti residui, il relatore Lino DIANA esprime un parere contrario: in particolare il 6.1 manifesta a suo avviso una attenzione esasperata al dettaglio normativo, così come il 6.39 e il 6.38, mentre l'emendamento 6.2 trova in altra sede la soluzione del problema che solleva.

Il ministro TURCO esprime un avviso conforme a quello del relatore.

Respinto l'emendamento 6.1, il senatore MULAS aggiunge la sua firma al 6.39, sul quale dichiara il suo voto favorevole. Il parere negativo espresso dal relatore è stato motivato dal carattere dispersivo dell'emendamento, ma egli obietta che l'articolo 1 del testo in esame ha un contenuto molto vago mentre le parti successive dello stesso testo non appaiono idonee a colmare il vuoto normativo che ne risulta. Agli obiettivi enunciati, infatti, non corrispondono gli strumenti appropriati, non essendo precisati gli ambiti di intervento obbligatorio e quelli di azione pubblica meramente facoltativa. Non è proficuo disporre una sorta di abilitazione ad agire in materia assistenziale senza prescrizioni adeguate perché ciò è un esercizio vano, tanto che ne risulta una mera declamazione di principio, in sé superflua perché ricognitiva di principi costituzionali ma anche dannosa perché tale da generare aspettative cui i poteri pubblici non potranno corrispondere.

Posto in votazione, è respinto l'emendamento 6.39.

Con distinte votazioni sono respinti tutti gli altri emendamenti all'articolo 6.

Si passa all'articolo 7.

Il relatore Lino DIANA esprime un parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 7. In particolare, il 7.1 riformula l'articolo in modo non censurabile, ma prevale nel caso l'esigenza di un'approvazione tempestiva del disegno di legge, mentre il 7.3 propone una riformulazione non determinante e il 7.12, nel disporre un termine perentorio per il tra-

sferimento di competenze ai comuni pone un problema reale ma appare incongruo all'impianto complessivo del testo, che non comporta prescrizioni troppo cogenti per gli enti locali.

Il ministro TURCO esprime un avviso conforme a quello del relatore.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti dal 7.1 al 7.11.

Sugli emendamenti 7.12, 7.14, 7.15 e 7.20, di contenuto identico, il senatore ZANOLETTI pronuncia una dichiarazione di voto favorevole. La legge-quadro, a suo avviso, dovrebbe chiarire i ruoli delle diverse istituzioni pubbliche competenti in materia di assistenza, cosicché le province non dovrebbero conservare alcuna competenza diretta, da deferire invece ai comuni.

Anche il senatore BONATESTA dichiara il suo voto favorevole sugli emendamenti in esame, concordando con la dichiarazione del senatore Zanoletti e aggiungendo che l'articolo 7 affida alle province compiti di coordinamento, promozione e impulso, ma non compiti operativi. Restano pertanto da definire con esattezza le competenze gestionali, in particolare quelle affidate ai comuni, perché altrimenti la normativa in esame non risolve i problemi più rilevanti.

Gli emendamenti in esame, posti congiuntamente in votazione, non risultano accolti.

Quanto all'emendamento 7.21, il relatore Lino DIANA invita il senatore Tapparo a ritirarlo.

Il senatore TAPPARO ritira l'emendamento e lo trasforma in un ordine del giorno, che illustra nei seguenti termini:

«Il Senato,

nell'ambito del ruolo che viene affidato dalla presente legge alle Regioni in materia d'assistenza e per valorizzare l'attuazione del principio di sussidiarietà, in modo da rendere più vicino ai bisogni dei cittadini gli interventi nelle materie trattate dalla presente legge, si auspica un trasferimento ai comuni da parte delle province tutte le funzioni assistenziali, ivi compresa il personale, i finanziamenti, le strutture e le attrezzature in un tempo non superiore ai 12 mesi».

0/4641/1e11/4

TAPPARO

Il relatore BATTAFARANO esprime un parere favorevole sull'ordine del giorno.

Il ministro TURCO afferma che dagli articoli 7 e 8 si desume che le province non abbiano competenze gestionali, mentre l'atto di indirizzo in esame avrebbe lo scopo di delimitare il tempo di trasferimento delle competenze ai comuni. Si dichiara disponibile ad accettare come raccomandazione l'ordine del giorno del senatore Tapparo.

Al riguardo il senatore MULAS chiede al Ministro di chiarire la questione relativa all'assurda delimitazione di competenza, tra province e comuni, secondo che si tratti di assistenza a minori figli legittimi ovvero naturali.

Secondo il presidente SMURAGLIA la questione non riguarda l'argomento in discussione.

Il senatore TAPPARO insiste per la votazione dell'ordine del giorno.

La Commissione lo approva.

Sull'emendamento 7.19 il senatore BONATESTA annuncia il suo voto favorevole.

Il ministro TURCO interviene al fine di precisare che nell'attuale contesto normativo le province avrebbero conservato una competenza operativa per alcuni specifici interventi assistenziali, in particolare quelli a favore dei ciechi. A ciò si aggiunge la questione, dapprima sollevata anche dal senatore Mulas, relativa alla paradossale distinzione di competenze tra province e comuni per l'assistenza ai minori secondo la qualità di figli legittimi o naturali. L'articolo 5 del testo approvato dalla Camera dei deputati rimette la determinazione delle competenze relative alle leggi regionali, anche per una ragione di coerenza normativa: mentre, infatti, l'attuale competenza provinciale per l'assistenza ai ciechi ha un proprio fondamento perché essa comprende attività specialistiche che i comuni potrebbero esercitare con estrema difficoltà, è nondimeno preferibile trasferire ogni compito gestionale agli stessi comuni, nel contempo incentivando, come il testo in esame senz'altro prevede, le forme associate tra gli enti locali di minori dimensioni. Mantenere una sola eccezione al principio di esclusione delle province dalle competenze gestionali sarebbe stato in definitiva non opportuno. In ogni caso, le regioni, nella propria competenza legislativa e di programmazione potranno tener conto delle peculiarità di ciascun territorio.

Il senatore MULAS domanda al Ministro se nel sistema appena delineato una regione potrebbe mantenere alcune competenze gestionali in capo alle province ovvero affidargliene *ex novo*.

Il ministro TURCO ribadisce che i compiti gestionali sono deferiti dalla legge interamente ai comuni, mentre la regione, anche in conformità

al principio di autonomia, potrà disporre eventuali adattamenti in ragione delle esigenze del territorio.

Il senatore TAPPARO ricorda che è ormai in atto una riforma amministrativa diretta a incentivare le aggregazioni comunali.

Secondo il senatore MULAS il Ministro non ha chiarito se le regioni potranno o meno affidare o conservare in capo alle province compiti gestionali e operativi in materia di assistenza.

Il ministro TURCO replica che si sta discutendo di una legge-quadro, nella quale è enunciato il principio, desumibile agevolmente dal testo, secondo cui le province non avranno competenze gestionali, da riservare ai comuni preferibilmente in forma associata. In tale impostazione, viene rimessa la disciplina di dettaglio alla legge regionale, che potrà tener conto delle esigenze di ciascun territorio.

L'emendamento 7.19, posto in votazione, non risulta accolto.

Sono del pari respinti, in esito a distinte votazioni, gli emendamenti 7.13, 7.16 e 7.17.

Il senatore BONATESTA, quindi, richiama i contenuti del seguente ordine del giorno, la cui trattazione è stata accantonata nella seduta anti-meridiana odierna:

«Il Senato, preso atto:

– che la nota prot. DAS/265/UL-607, inviata, in data 15 ottobre 1999, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, Ufficio legislativo della Solidarietà sociale dell'ANCI, in risposta a quesiti relativi all'interpretazione del D.P.C.M. 221/1999,

precisa che

– le disposizioni del decreto citato hanno esclusivamente lo scopo di stabilire i criteri per la valutazione della condizione economica delle persone che richiedono prestazioni sociali agevolate: inserimento in centri diurni di soggetti con *handicap* e con limitata autonomia, accoglienza presso comunità alloggio o asili nido e scuole materne comunali, partecipazione a soggiorni vacanza, ecc.;

– la normativa ivi prevista non autorizza i Comuni a pretendere contributi economici dai congiunti di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate;

– quanto precisato al punto precedente vale anche nel caso di congiunti tenuti agli obblighi degli alimenti, venendo confermato il parere già emesso dai competenti Uffici del ministero dell'interno, in data 8 giugno 1999, in base al quale le pubbliche amministrazioni non possono, in

via generale, imporre contribuzioni ai familiari degli utenti dei servizi socio-assistenziali, inclusi quelli tenuti all'obbligo di prestare gli alimenti *ex art.* 433 c.c.;

valutati

i contenuti del testo approvato dalla Camera dei deputati, avente per oggetto la "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

impegna il Governo a:

operare in modo da garantire interventi obbligatori, quindi esigibili, alle persone e ai nuclei familiari in condizioni di difficoltà economiche e sociali e non in possesso dei mezzi indispensabili per vivere, con particolare riguardo ai seguenti soggetti:

- minori totalmente privi di famiglia o con genitori fortemente carenti sul piano educativo-assistenziale;
- persone con *handicap* gravi, in particolare di natura intellettuale, che non sono in grado di procurarsi con il lavoro il necessario per provvedere al proprio mantenimento;
- adulti e anziani con limitata autonomia e redditi inadeguati;
- gestanti e/o madri coniugate con gravi problemi personali, alle quali occorre fornire sostegno per il reinserimento sociale e per il consapevole riconoscimento o non riconoscimento volontario dei loro nati;
- persone senza fissa dimora;
- minorenni sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
- definire chiaramente i livelli essenziali di prestazione da parte del sistema integrato sociale e sanitario;
- confermare l'attuale esclusiva destinazione a persone e a nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica e sociale dei patrimoni IPAB ed i relativi redditi;
- confermare l'attuale divieto di utilizzare i patrimoni immobiliari e mobiliari delle IPAB per le spese di gestione, salvaguardando nel caso di scioglimento delle IPAB, l'effettiva destinazione dei patrimoni alle stesse appartenenti, nel rispetto degli interessi originari, a favore dei Comuni in cui sono situati i beni immobili che in ogni caso, nell'utilizzo dei patrimoni, devono rispettare gli interessi originari;
- sancire la competenza primaria del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone con patologie acute o croniche in particolare dei malati del morbo di Alzheimer, di tutte le forme di demenza senile, dei pazienti psichiatrici non più ospitati in strutture e degli altri malati cronici non autosufficienti».

0/4641/1e11/3

BONATESTA

Il relatore BATTAFARANO si pronuncia in senso positivo sulla premessa e la valutazione contenuti nell'ordine del giorno e, quanto alla parte

dispositiva, esclusivamente sul terzo e sull'ultimo capoverso concernenti rispettivamente i livelli essenziali di prestazione del sistema integrato sociale e sanitario e la competenza primaria del Servizio sanitario nazionale nella prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette da alcune patologie.

Il senatore BONATESTA, in conformità alle indicazioni del relatore, riformula l'ordine del giorno nei termini seguenti:

«Il Senato, preso atto:

– che la nota prot. DAS/265/UL-607, inviata, in data 15 ottobre 1999, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, Ufficio legislativo della Solidarietà sociale dell'ANCI, in risposta a quesiti relativi all'interpretazione del D.P.C.M. 221/1999,

precisa che

– le disposizioni del decreto citato hanno esclusivamente lo scopo di stabilire i criteri per la valutazione della condizione economica delle persone che richiedono prestazioni sociali agevolate: inserimento in centri diurni di soggetti con *handicap* e con limitata autonomia, accoglienza presso comunità alloggio o asili nido e scuole materne comunali, partecipazione a soggiorni vacanza, ecc.;

– la normativa ivi prevista non autorizza i Comuni a pretendere contributi economici dai congiunti di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate;

– quanto precisato al punto precedente vale anche nel caso di congiunti tenuti agli obblighi degli alimenti, venendo confermato il parere già emesso dai competenti Uffici del ministero dell'interno, in data 8 giugno 1999, in base al quale le pubbliche amministrazioni non possono, in via generale, imporre contribuzioni ai familiari degli utenti dei servizi socio-assistenziali, inclusi quelli tenuti all'obbligo di prestare gli alimenti *ex art.* 433 c.c.;

valutati

i contenuti del testo approvato dalla Camera dei deputati, avente per oggetto la "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

impegna il Governo a:

– definire chiaramente i livelli essenziali di prestazione da parte del sistema integrato sociale e sanitario,

– sancire la competenza primaria del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone con patologie acute o croniche in particolare dei malati del morbo di Alzheimer, di tutte

le forme di demenza senile, dei pazienti psichiatrici non più ospitati in strutture e degli altri malati cronici non autosufficienti».

0/4641/1e11/3 (nuovo testo)

BONATESTA

I senatori MULAS e ZANOLETTI vi aggiungono la propria firma.

Il ministro TURCO si dichiara disponibile ad accogliere l'ordine del giorno.

Il senatore BONATESTA insiste per la votazione.

L'ordine del giorno è accolto dalle Commissioni riunite.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il relatore DIANA Lino formula un parere contrario su tutti gli emendamenti osservando, con riferimento agli emendamenti 8.42, 8.43, 8.44 e 8.51 che si tratta di proposte che incidono su una materia regolata, in via generale, dal codice civile e dal codice di procedura civile, che disciplinano organicamente le funzioni del giudice tutelare e che sarebbe opportuno non modificare.

Il ministro TURCO esprime un parere conforme a quello del relatore.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 8.1 ad 8.44.

Prende quindi la parola il senatore BONATESTA per dichiarazione di voto sull'emendamento 8.51, osservando che l'istituzione di uffici di tutela degli utenti non può essere lasciata alla discrezionalità delle singole regioni pena una difformità nella tutela garantita ai cittadini sul territorio nazionale.

Sulla votazione dell'emendamento, chiede quindi la verifica del numero legale.

Il presidente SMURAGLIA, accertata l'assenza del prescritto numero di senatori, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,25, è ripresa alle ore 16,45.

Il senatore BONATESTA chiede di accertare la sussistenza del numero legale sulla votazione dell'emendamento 8.51.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, le Commissioni respingono l'emendamento.

Con distinte votazioni, sono respinti tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 8, dopo che il senatore ANDREOLLI ha ritirato l'emendamento 8.28.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il senatore DIANA Lino e il ministro TURCO formulano un parere contrario su tutti gli emendamenti.

Con separate votazioni, le Commissioni respingono gli emendamenti dal 9.1 fino al 9.15.

Il senatore BONATESTA dichiara quindi il proprio voto favorevole sull'emendamento 9.16 che mira a garantire una migliore tutela dei soggetti più bisognosi attraverso il pieno coinvolgimento delle associazioni private.

In proposito lamenta il pregiudiziale atteggiamento di chiusura manifestato dal relatore e dal rappresentante del Governo che non hanno ritenuto di motivare adeguatamente il loro parere contrario sull'emendamento.

Posto ai voti, l'emendamento è respinto dalle Commissioni che, con distinte votazioni, respinge anche l'emendamento 9.0.1.

Prende quindi la parola il senatore MULAS per dichiarare il proprio voto favorevole sull'emendamento 9.0.2 che sottoscrive. Si tratta di una previsione che migliora il contenuto della disciplina garantendo un adeguato coinvolgimento delle organizzazioni private.

Posto congiuntamente ai voti, gli emendamenti 9.0.2, 9.0.3 e 9.0.4., di identico contenuto, sono respinti dalle Commissioni.

Il senatore MULAS dichiara quindi il proprio voto favorevole sugli emendamenti 9.0.5, 9.0.6 e 9.0.7, di contenuto identico, lamentando l'atteggiamento della maggioranza e del rappresentante del Governo che non hanno rivolto, a suo avviso, un'adeguata attenzione a queste proposte che mirano a garantire una più efficace tutela dei più soggetti deboli della società. Coglie quindi l'occasione per ribadire la propria contrarietà all'impianto dell'intero articolo 9.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti sono respinti dalle Commissioni.

Si passa quindi all'articolo 10.

Il relatore DIANA Lino, replicando ai rilievi mossi dal senatore Mulas, osserva che ha ritenuto di contenere le motivazioni della propria con-

trarietà alle proposte emendative per garantire tempi celeri all'esame dell'iniziativa in titolo non certo per comprimere il dibattito che potrà più ampiamente svilupparsi in Assemblea.

Formula quindi un parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 10, invitando il senatore Andreolli a ritirare gli emendamenti 10.29 e 10.290.

Il senatore ANDREOLLI, aderendo all'invito del relatore, ritira gli emendamenti a sua firma riferiti all'articolo 10.

Il relatore DIANA Lino, riprendendo la sua esposizione, motiva il parere contrario sugli emendamenti che hanno ad oggetto la lettera g) del comma 1 dell'articolo 10, rilevando che i problemi posti da questi emendamenti sono superabili in via interpretativa. Dal complesso, infatti, delle previsioni contenute nell'articolo 10 si evince, a suo avviso, con chiarezza che le IPAB che operano in ambito scolastico non sono ricomprese nell'ambito applicativo della previsione contenuta nella citata lettera g) del comma 1 dell'articolo 10.

Il ministro TURCO concorda con questa osservazione ed esprime un parere conforme a quello del relatore. Con riferimento, poi, ai rilievi del senatore Mulas, ribadisce la piena disponibilità del Governo ad un confronto che porti anche a modifiche su parti specifiche del provvedimento. Questo confronto risulta tuttavia impedito dalla ingente mole degli emendamenti presentati dalle opposizioni che, oltre al numero, presentano anche contenuti intimamente contraddittori. Dopo il lungo e approfondito *iter* presso la Camera dei deputati, durato circa quattro anni, il Governo non può accettare di vedere affossata una iniziativa – quella in esame – che considera di essenziale importanza.

Prende quindi la parola il senatore BONATESTA per dichiarare il proprio voto favorevole all'emendamento 10.2, soppressivo dell'articolo. Le dichiarazioni da ultimo rese dal relatore e dal Ministro chiariscono, a suo avviso, l'atteggiamento della maggioranza che considera immodificabile il provvedimento trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, stante l'imminente fine della legislatura. Proprio quest'ultima considerazione dovrebbe consigliare, a suo avviso, la soppressione, o in via subordinata lo stralcio, della delega per la riforma delle IPAB che non potrà comunque essere attuata nel ristretto termine di 180 giorni previsto dalla disposizione in esame.

L'emendamento 10.2 è quindi respinto.

Il senatore MULAS prende la parola per dichiarare il proprio voto favorevole sull'emendamento 10.5 che mira allo stralcio della disposizione in esame. Coglie quindi l'occasione per chiarire che il numero e l'eterogeneità degli emendamenti presentati dalla sua parte politica sono funzio-

nali a garantire un ampio confronto tra tutte le possibili soluzioni, anche tenendo conto di quelle che personalmente ritiene di non condividere. Non crede peraltro che il numero degli emendamenti possa significativamente rallentare l'*iter* del provvedimento che risulta comunque non approfondito avendo la maggioranza deciso di non procedere all'audizione dei soggetti interessati. Lamenta inoltre l'eccessivo numero di deleghe contenute in questo provvedimento che, peraltro, nasce da un'iniziativa governativa.

Il ministro TURCO, a quest'ultimo proposito, replica ricordando che l'iniziativa di questo provvedimento è parlamentare. Il Governo ha presentato un proprio disegno di legge solo in una fase avanzata dell'*iter* presso la Camera dei deputati.

Prende quindi la parola la senatrice BUCCIARELLI che dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento. Sin dalla adozione del decreto legislativo n. 616 del 1977, si attende una legge-quadro sull'assistenza che affronti, in particolare, il problema delle IPAB. Il Parlamento non si può sottrarre a questo impegno che considera essenziale e da tempo atteso dalle amministrazioni locali. Crede quindi che l'approvazione dell'articolo 10 costituisca una prima ed essenziale risposta a questa esigenza.

L'emendamento 10.5, posto ai voti, è respinto dalle Commissioni che, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti da 10.6 a 10.71.

Il senatore MULAS, nell'annunciare il voto favorevole all'emendamento 10.72, osserva che esso consente di destinare importanti risorse alle finalità definite dal disegno di legge n. 4641.

Dopo la reiezione dell'emendamento 10.72, sono posti congiuntamente ai voti e respinti gli emendamenti 10.73 e 10.74, di identico contenuto.

Posti separatamente ai voti, sono altresì respinti gli emendamenti 10.75, 10.77, 10.79, 10.78, 10.80 e 10.81.

Si passa all'articolo 11.

Il relatore Lino DIANA esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 11, sottolineando come essi siano in parte in netto contrasto con l'impostazione del disegno di legge n. 4641 e in parte privi di una effettiva portata innovativa rispetto al testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Il MINISTRO concorda con il parere espresso dal relatore.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti tutti gli emendamenti all'articolo 11, dopo che il senatore ANDREOLLI ha ritirato l'emendamento 11.19.

Si passa all'articolo 12.

Il relatore Lino DIANA e il ministro TURCO esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 12.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 12.3, 12.4, 12.5 e 12.14.

Sono posti congiuntamente ai voti e respinti gli emendamenti 12.12 e 12.16, di identico contenuto.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 12.13, 12.6, 12.7, 12.8, 12.15 e 12.9.

Prima della votazione dell'emendamento 12.10 il senatore MULAS chiede la verifica del numero legale.

Il PRESIDENTE constata che le Commissioni riunite sono in numero legale.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 12.10, 12.1 e 12.11.

Si passa all'articolo 13.

Il relatore Lino DIANA e il ministro TURCO esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 13.

Il senatore ANDREOLLI ritira gli emendamenti 13.9 e 13.10.

Il senatore RIPAMONTI ritira gli emendamenti 13.11 e 13.12.

Con distinte e successive votazioni sono quindi respinti tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 13.

Si passa all'articolo 14.

Il senatore BATTAFARANO, relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo in esame evidenziando in particolare che gli emendamenti 14.9 e 14.1 rendono meno efficace il testo approvato dalla Camera dei deputati, gli emendamenti 14.11, 14.2, 14.3, 14.13, 14.14, 14.16, 14.7, 14.8 sono superflui in quanto non apportano nuovo contenuto normativo e gli emendamenti 14.10 e 14.17 irrigidiscono l'articolo in discorso.

Il Ministro TURCO esprime parere conforme a quello del relatore.

Posti separatamente in votazione vengono respinti nell'ordine tutti gli emendamenti all'articolo 14.

Si passa all'articolo 15.

Il senatore BATTAFARANO, relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo in esame evidenziando in particolare che l'emendamento 15.2, di completa riscrittura dell'articolo, prevede tra l'altro una competenza impropria per le commissioni parlamentari e gli emendamenti 15.6, 15.7, 15.8, 15.11 e 15.12 sono superflui, in quanto non apportano nuovo contenuto normativo.

Il Ministro TURCO si dichiara d'accordo con il parere espresso dal relatore anche per la motivazione di fondo dell'articolo in votazione in cui si stabilisce chiaramente che, ferme restando le rispettive competenze, le risorse per l'assistenza si aggiungono a quelle per la sanità. Tale principio, sancito anche dall'articolo 22, troverà attuazione fin dalla prossima legge finanziaria, in cui una quota significativa del Fondo sanitario nazionale sarà destinata all'assistenza sanitaria di base.

Posti in votazione vengono respinti nell'ordine gli emendamenti 15.2 e 15.1. Successivamente vengono posti congiuntamente in votazione gli emendamenti 15.17, 15.19 e 15.20, di identico contenuto.

Il senatore MULAS, intervenendo per dichiarazione di voto sui predetti emendamenti, esprime dubbi sulle dichiarazioni del Ministro Turco, in quanto, essendo l'ASL una azienda che punta al pareggio di bilancio, la quota di risorse destinata alla prevenzione non potrà che essere minima. I fondi destinati alla sanità sono insufficienti e questo determina fatalmente la scarsa considerazione dei malati cronici, come ad esempio quelli affetti dal morbo di Alzahimer.

Il Ministro TURCO ribadisce che, essendo una malattia cronica, le spese per curare il morbo di Alzahimer sono a carico del sistema sanitario e che gli interventi connessi all'assistenza potranno soltanto aggiungere ulteriori risorse in nessun caso sostitutive di quelle dovute dal sistema sanitario.

Posti in votazione gli emendamenti 15.17, 15.19 e 15.20, di identico contenuto, risultano respinti. Vengono quindi posti in votazione e respinti nell'ordine tutti gli altri emendamenti all'articolo 15.

Si passa all'articolo 16.

Il senatore ANDREOLLI ritira l'emendamento 16.15.

Il senatore BATTAFARANO, relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo in esame evidenziando in particolare che gli emendamenti 16.7, 16.13 e 16.14 sono superflui, in quanto non apportano nuovo contenuto normativo.

Il ministro TURCO, nell'esprimere parere conforme a quello del relatore ricorda che sull'articolo in votazione è stato registrato alla Camera il consenso anche dei gruppi dell'opposizione, con l'eccezione di Rifondazione comunista e che gli emendamenti presentati impoveriscono il contenuto normativo del testo.

Posti in votazione gli emendamenti 16.1 e 16.2 risultano respinti. Successivamente vengono posti in votazione congiuntamente gli emendamenti 16.7, 16.13, e 16.14, di identico contenuto.

Il senatore MULAS, intervenendo per dichiarazione di voto sui predetti emendamenti, apprezza il principio di valorizzazione della famiglia espresso dall'articolo in votazione, affermando che gli emendamenti della sua parte politica intendono rafforzarlo ulteriormente.

Posti in votazione congiunta gli emendamenti 16.7, 16.3, 16.15 e 16.14, di identico contenuto, risultano respinti. Successivamente vengono posti in votazione nell'ordine e respinti tutti gli altri emendamenti all'articolo 16.

Si passa all'articolo 17.

Il senatore BATTAFARANO, relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo in esame evidenziando in particolare che gli emendamenti 17.2, 17.5 e 17.1 rendono meno efficace il testo in votazione e l'emendamento 17.10 appare di impianto statalista, in contrasto con la riforma in direzione del federalismo che da più parti politiche viene auspicata.

Il Ministro TURCO esprime parere conforme a quello del relatore.

Vengono quindi posti in votazione e respinti gli emendamenti 17.4 e 17.3. Successivamente, prima della votazione dell'emendamento 17.2 il senatore MULAS chiede la verifica del numero legale.

Il PRESIDENTE constata che le Commissioni riunite non sono in numero legale e, conseguentemente, sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 18,10, è ripresa alle ore 18,30.

Sono posti in votazione e respinti nell'ordine gli emendamenti 17.2, 17.5, 17.6, 17.7, 17.8, 17.1 e 17.9. Successivamente sono posti con-

giuntamente in votazione e respinti gli emendamenti 17.10, 17.11 e 17.12, di identico contenuto.

CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il PRESIDENTE avverte che le Commissioni riunite sono convocate per martedì 19 settembre 2000 alle ore 11 e mercoledì 20 settembre 2000 alle ore 20,30, per il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 18,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4641

Art. 1.

Sostituire l'articolo 1, con il seguente:

«Art. 1. - (*Principi generali e finalità*). – 1. La Repubblica, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione, assicura ai cittadini in condizione, permanente o contingente, di disabilità, bisogno disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezze di reddito, difficoltà sociali o condizioni di non autonomia, un sistema integrato di interventi e servizi sociali, allo scopo di garantire pari opportunità e diritti di cittadinanza ed al fine di prevenire, eliminare o ridurre le predette condizioni di discriminazione, di bisogno e difficoltà.

2. Ai sensi della presente legge per "interventi e servizi sociali" si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi o di prestazioni economiche destinate a rimuovere o superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle garantite in sede di amministrazione della giustizia. Gli interventi e servizi sociali di cui al periodo precedente si definiscono "essenziali non riducibili" ai sensi dell'articolo 18 della presente legge, e "integrativi" ai sensi dell'articolo 28 della presente legge.

3. La programmazione e l'organizzazione del sistema integrativo di interventi e servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni e allo Stato nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla presente legge, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, copertura finanziaria e patrimoniale, economicità, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali. Il principio dell'economicità di cui al presente comma è da intendersi quale costante valutazione del miglior rapporto qualità-prezzo.

4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, valorizzano e riconoscono il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi di cooperazione, delle associazioni e degli enti di volontariato e di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato nella programmazione e nell'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Lo Stato, le regioni e gli enti locali provvedono altresì, nell'ambito delle rispettive competenze, alla promozione della solidarietà sociale, mediante la valorizzazione delle iniziative

delle persone, delle forme di autoaiuto e di reciprocità della solidarietà organizzata.

5. Alla gestione, alla progettazione, alla realizzazione e all'offerta degli interventi e dei servizi sociali provvedono i soggetti pubblici e privati accreditati di cui al comma 4 del presente articolo, nonché le IPAB accreditate.

6. La famiglia, singola o associata, ha titolo per partecipare sia alla formazione della domanda e al controllo dei servizi preposti, sia all'offerta di interventi e servizi sociali di cui al comma 2, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla presente legge. È altresì riconosciuta alle famiglie pari opportunità, rispetto alle strutture di servizi, pubbliche e private, per interventi e servizi a sostegno delle funzioni genitoriali e di cura dei familiari. Pari opportunità sono ad essa assegnate nella possibilità di ricorso diretto, per prestazioni riconosciute, al concorso di risorse finanziarie pubbliche.

7. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione ed hanno valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica».

1.38

TIRELLI, STIFFONI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Repubblica, in coerenza con gli articoli 2, 3, e 38 della Costituzione, assicura ai cittadini in condizione, permanente o contingente, di disabilità, bisogno o disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezze di reddito, difficoltà sociali o condizioni di non autonomia, un sistema integrato di interventi e servizi sociali, allo scopo di garantire pari opportunità e diritti di cittadinanza ed al fine di prevenire, eliminare o ridurre la predette condizioni di discriminazione, di bisogno e difficoltà».

1.39

TIRELLI, STIFFONI

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1. La Repubblica garantisce interventi e servizi sociali per rimuovere le discriminazioni e le situazioni di svantaggio e promuovere il pieno sviluppo della persona umana, in attuazione degli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.

"1-bis. La presente legge detta norme per la programmazione, l'organizzazione e la gestione degli interventi e dei servizi sociali cui hanno diritto i soggetti di cui all'articolo 2.

1-ter. Ai sensi della presente legge gli interventi e i servizi sociali di cui al comma 1 si suddividono in obbligatori e facoltativi"».

1.47

RUSSO SPENA

Al comma 1, dopo le parole: «2,3» aggiungere la seguente: «29».

1.7

ANDREOLLI

Al comma 1, dopo le parole: «2,3» aggiungere la seguente: «29».

1.26

ZANOLETTI, TAROLLI

Al comma 1, dopo le parole: «articoli 2, 3» aggiungere la seguente: «, 29».

1.55

COSTA, PASTORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-...La finalità di cui al precedente comma si persegue prioritariamente prevedendo e rimuovendo le cause del bisogno e della emarginazione e sviluppando l'autonomia e l'autosufficienza della persone. A tal fine va privilegiato il mantenimento o il reinserimento delle persone in stato di bisogno nel proprio nucleo familiare, o in altre famiglie, o in altri ambienti comunitari idonei».

1.23

ZANOLETTI, TAROLLI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè le attività e le prestazioni dovute ai sensi dell'articolo 38 della Costituzione».

1.48

RUSSO SPENA

Al comma 2, aggiungere le seguenti parole: «Com'è stabilito dagli articoli seguenti gli interventi si distinguono in obbligatori e facoltativi».

1.3

TAPPARO

Al comma 2, in fine, aggiungere le seguenti parole: «Com'è stabilito dagli articoli seguenti gli interventi si distinguono in obbligatori e facoltativi».

1.13 PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Al comma 2, aggiungere le seguenti parole: «Come è stabilito dagli articoli seguenti gli interventi si distinguono in obbligatori e facoltativi».

1.25 ZANOLETTI, TAROLLI

Al comma 2, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Come è stabilito dagli articoli seguenti gli interventi si distinguono in obbligatori e facoltativi».

1.30 BONATESTA

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. La programmazione, l'organizzazione e la gestione degli interventi e dei servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni e allo Stato».

1.49 RUSSO SPENA

Al comma 3, dopo le parole: «principi di sussidiarietà» inserire la seguente parola: «solidarietà».

1.27 ZANOLETTI, TAROLLI

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «efficacia, efficienza ed».

1.40 TIRELLI, STIFFONI

Al comma 3, sopprimere la seguente parola: «omogeneità».

1.41 TIRELLI, STIFFONI

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «ed unicità».

1.14 PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Al comma 3, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Il principio di economicità di cui al presente comma è da intendersi quale costante valutazione del miglior rapporto qualità-prezzo».

1.42 TIRELLI, STIFFONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Lo Stato, le regioni e gli enti coinvolgono come soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, secondo i principi di sussidiarietà, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi di cooperazione, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni ed enti di patronato».

1.15 PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Lo Stato, le Regioni e gli altri enti locali, coinvolgono, come soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, secondo i principi di sussidiarietà: organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi di cooperazione, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni ed enti di patronato».

1.31 BONATESTA, MULAS, BORNACIN, FLORINO, MAGNALBÒ, PASQUALI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze riconoscono il ruolo della cooperazione sociale e del volontariato, nonché la rilevanza sociale di associazioni, enti, istituzioni e organismi non lucrativi di utilità sociale».

1.50 RUSSO SPENA

Al comma 4, sostituire le parole da: «riconoscono e promuovono» fino a: «enti riconosciuti» con le seguenti: «coinvolgono come soggetti at-

tivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, secondo i principi di sussidiarietà, gli organismi non lucrativi di utilità sociale, gli organismi della cooperazione, le associazioni e gli enti di promozione sociale, le fondazioni, gli enti di patronato, le organizzazioni di volontariato, gli enti riconosciuti».

1.16 PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Al comma 4, sostituire le parole: «riconoscono e agevolano il ruolo degli», con le parole: «coinvolgono come soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, secondo i principi di sussidiarietà, gli».

1.28 ZANOLETTI, TAROLLI

Al comma 4, sostituire le parole da: «riconoscono» fino a: «degli enti di patronato» con le seguenti: «coinvolgono come soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, secondo i principi di sussidiarietà, gli organismi non lucrativi di utilità sociale, gli organismi della cooperazione, le associazioni e gli enti di promozione sociale, le fondazioni e gli enti di patronato».

1.32 BONATESTA, MULAS, BORNACIN, FLORINO, MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 4, dopo le parole: «organismi della cooperazione» aggiungere le seguenti: «delle associazioni di volontariato».

1.33 MULAS, BONATESTA, BORNACIN, FLORINO, MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 4, dopo le parole: «delle associazioni e» aggiungere le seguenti: «delle fondazioni operanti nei settori disciplinati dalla presente legge».

1.8 ANDREOLLI

Al comma 4, dopo le parole: «delle associazioni e degli enti di» aggiungere le seguenti: «volontariato e di».

1.43 TIRELLI, STIFFONI

Al comma 4, cancellare le parole: «delle fondazioni e».

1.9

ANDREOLLI

Al comma 4, sopprimere le parole: «nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali».

1.17

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Al comma 4, sopprimere le parole: «nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali».

1.34

MULAS, BONATESTA, BORNACIN, FLORINO, MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 4, dopo le parole: «nel settore della programmazione» inserire la seguente: «coinvolgendoli».

1.18

LAURO, PASTORE, SCHIFANI, PICCIONI, NOVI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Gli enti gestori degli interventi e dei servizi di cui al comma 3 possono stipulare convenzioni con i soggetti erogatori di cui al comma 4».

1.51

RUSSO SPENA

Al comma 5, sopprimere la prima parte fino alle parole: «e altri soggetti privati» sostituendola con le seguenti parole: «alla gestione e all'offerta dei servizi provvedono i soggetti di cui al comma 4 e gli altri soggetti privati».

1.10

ANDREOLLI

Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: «Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono i soggetti di cui al comma 4 e gli altri soggetti privati».

1.56

COSTA, PASTORE

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonchè, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi» con le seguenti: «alla progettazione, alla realizzazione e all'offerta degli interventi e dei servizi sociali provvedono i soggetti pubblici di cui al comma 4 del presente articolo, nonchè le IPAB, gli».

1.44

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 5, primo periodo, dopo la parole: «provvedono» aggiungere le seguenti: «, di concerto con le famiglie,».

1.36

BONATESTA, MULAS, BORNACIN, FLORINO, MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 5, dopo le parole: «soggetti pubblici» sopprimere la frase: «nonchè, in qualità di soggetti nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi».

1.29

ZANOLETTI, TAROLLI

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «nonchè, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi».

1.35

BONATESTA, MULAS, BORNACIN, FLORINO, MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «nonchè, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi,».

1.19

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «realizzazione concertata degli interventi», aggiungere le seguenti: «le famiglie».

1.20

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la», con le seguenti: «Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono inoltre alla».

1.45

TIRELLI, STIFFONI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Fra i soggetti incaricati alla gestione sono individuate come interlocutori privilegiati le famiglie alle quali saranno destinati appositi benefici economici in campo sociale, previdenziale ed in altre forme di sostegno».

1.24

ZANOLETTI, TAROLLI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze riconoscono il ruolo dei cittadini, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni di promozione sociale e di tutela degli utenti per la verifica dell'attuazione delle finalità di cui alla presente legge».

1.52

RUSSO SPENA

Al comma 6, dopo le parole: «legge promuove» aggiungere le seguenti: «e valorizza».

1.37MULAS, BORNACIN, BONATESTA, MAGNALBÒ, FLORINO,
PASQUALI

Al comma 6, dopo le parole: «dei cittadini» inserire le seguenti: «e delle famiglie».

1.11

ANDREOLLI

Al comma 6, sopprimere le parole: «delle organizzazioni sindacali.».

1.46

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 6, dopo le parole: «delle associazioni» inserire le seguenti: «familiari e».

1.12

ANDREOLLI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per garantire effettivamente il diritto alla partecipazione, le regioni dettano norme per l'istituzione, di ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), di comitati di partecipazione dei cittadini, singoli e associati e delle organizzazioni sindacali. I comitati verificano l'efficacia degli interventi e dei servizi erogati sul territorio, e presentano istanze di valutazione, critica e proposta ai responsabili dei servizi, ai sindaci e ai direttori delle ASL, che hanno l'obbligo di rispondere con le modalità e i termini di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e di presentare ai consigli comunali una relazione annuale sulle valutazioni espresse dai comitati».

1.53

RUSSO SPENA

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Le disposizioni dell'articolo 1 della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono nell'ambito delle competenze loro attribuite con proprie leggi nelle materie regolate dalla presente legge, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione garantendo livelli di tutela ed interventi di qualità ed efficacia non inferiori di quelli previsti dalla presente legge».

1.5

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, ANDREOLLI, DONDEYNAZ

Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione».

1.1

DONDEYNAZ

Al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: «Costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione quelli desumibili dalla presente legge».

1.21 PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Al comma 7, sostituire la parola: «provvedono» con la seguente: «perseguono» e successivamente, sostituire le parole: «ad adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni contenute nella presente legge» con le seguenti: «i principi e le finalità contenute nella presente legge».

1.2 DONDEYNAZ

Al comma 7, sostituire le parole: «ad adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni contenute nella presente legge, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti» con le seguenti: «con proprie leggi nelle materie regolate dalla presente legge, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione garantendo livelli di tutela ed interventi di qualità ed efficacia non inferiori di quelli previsti dalla presente legge».

1.6 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ, ANDREOLLI

Al comma 7, sostituire le parole: «ad adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni contenute nella presente legge, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti» con le seguenti: «con proprie leggi nelle materie regolate dalla presente legge, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione».

1.4 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ, ANDREOLLI

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «alle disposizioni contenute nella» con le seguenti: «ai principi desumibili dalla».

1.22 PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Art. 2.

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Soggetti titolari del diritto all'assistenza sociale)».

2.36

RUSSO SPENA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Diritto alle prestazioni*). – 1. Hanno diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari, nonchè gli stranieri presenti regolarmente in Italia da almeno tre anni per motivi di lavoro e in possesso di regolare permesso di soggiorno. Ai profughi e agli stranieri sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all'articolo 129, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Al sistema integrato di interventi e servizi sociali accedono tutte le persone di cui al comma 1 con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze a fronte di condizioni di ordine fisico o psichico, o in stato di povertà. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, le persone di cui al comma 1 devono essere compiutamente informate dagli erogatori dei servizi sulle diverse prestazioni di cui possono usufruire, sui requisiti per l'accesso e sulle modalità di erogazione per effettuare le scelte più appropriate.

3. Al fine di assicurare il rispetto dei diritti soggettivi garantiti dalla presente legge sono definiti, ai sensi dell'articolo 18, i livelli essenziali non riducibili quali prestazioni erogate da parte del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

4. Per le finalità di cui al comma 3, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, sono tenuti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, a realizzare il sistema integrato di interventi e servizi sociali e a garantire il diritto soggettivo a beneficiare delle prestazioni economiche di cui agli articoli 24 e 25».

2.10

TIRELLI, STIFFONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Hanno diritto alle prestazioni ed ai servizi di cui alla presente legge i cittadini italiani, gli stranieri, gli apolidi e i rifugiati politici che

si trovano in condizioni di bisogno perchè inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per una esistenza libera e dignitosa».

2.2

RUSSO SPENA

Al comma 1, eliminare l'ultimo periodo.

2.9

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

2.18

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Al sistema integrato di interventi e servizi sociali accedono tutte le persone di cui al comma 1, con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze a fronte di condizioni di ordine fisico o psichico o in stato di povertà».

2.19

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 2, alla fine del primo periodo, inserire le seguenti: «, dando priorità ai bambini e alle famiglie con membri deboli (anziani, handicappati)».

2.15

ZANOLETTI, TAROLLI

Al comma 2, prima delle parole: «I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3» premettere le parole: «Nell'ambito delle rispettive competenze».

2.8

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «comma 3» aggiungere le seguenti: «nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4».

2.20

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 2, dopo le parole: «I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3,» inserire le seguenti: «e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4».

2.31

LAURO, PASTORE, SCHIFANI, PICCIONI, NOVI

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «comma 3» aggiungere le seguenti: «nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, commi 4 e 5».

2.21

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 2, dopo le parole: «sono tenuti a realizzare» inserire le parole: «avvalendosi degli altri soggetti indicati nell'articolo 1, comma 4».

2.1

COSTA, PASTORE

Al comma 2, dopo le parole: «sono tenuti a realizzare» aggiungere le seguenti: «avvalendosi degli organismi di cui all'articolo 1, comma 4».

2.37

ANDREOLLI

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «livelli essenziali» aggiungere le seguenti: «non riducibili».

2.22

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «consentire l'esercizio del» con le seguenti: «garantire il».

2.23

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 2, dopo la parola: «economiche» sopprimere le parole da: «di cui» fino a: «legge» e sostituire con: «nei limiti fissati dalla legge in attuazione dell'articolo 38, commi primo, secondo e terzo della Costituzione».

2.11

BESOSTRI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè delle prestazioni di assistenza sociale dovute ai sensi dell'articolo 38 della Costituzione».

2.3

RUSSO SPENA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3... Hanno diritto agli interventi e ai servizi sociali obbligatori i soggetti di cui al comma 1 che si trovano in una delle seguenti condizioni:

a) insufficienza del reddito e dei beni del singolo o del nucleo familiare con cui il soggetto convive a garantire il superamento della soglia di povertà;

b) incapacità totale o parziale dell'interessato a provvedere alle proprie esigenze per cause non determinate da malattie acute o croniche in atto;

c) sottoposizione del soggetto a provvedimenti della autorità giudiziaria che rendono necessaria l'erogazione di prestazioni di assistenza sociale;

d) rischio di emarginazione o di ricovero in istituto tale da rendere necessari interventi di sostegno sociale e psicologico preordinati a far fronte anche a temporanee difficoltà di relazione ed inserimento sociali».

2.4

RUSSO SPENA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3... Hanno diritto al sistema integrato degli interventi e servizi sociali obbligatori i soggetti che si trovano in una delle seguenti condizioni:

a) insufficienza del reddito e dei beni del singolo o del nucleo familiare con cui il soggetto convive rispetto alla soglia della povertà;

b) incapacità totale o parziale dell'interessato a provvedere alle proprie esigenze per cause non determinate da malattie acute o croniche in atto;

c) sottoposizione del soggetto a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendano necessari interventi di sostegno sociale e psicologico occorrenti per far fronte anche a temporanee difficoltà di relazione e di inserimento sociale».

2.12

BONATESTA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Hanno diritto al sistema integrato degli interventi e servizi sociali obbligatori i soggetti che si trovano in una delle seguenti condizioni:

a) insufficienza del reddito e dei beni del singolo o del nucleo familiare con cui il soggetto convive rispetto alla soglia della povertà;

b) incapacità totale o parziale dell'interessato a provvedere alle proprie esigenze per cause non determinate da malattie acute o croniche in atto;

c) sottoposizione del soggetto a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendano necessari interventi di sostegno sociale e psicologico occorrenti per far fronte anche a temporanee difficoltà di relazione e di inserimento sociale».

2.16

ZANOLETTI, TAROLLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Hanno diritto al sistema integrato degli interventi e servizi sociali obbligatori i soggetti che si trovano in una delle seguenti condizioni:

a) insufficienza del reddito e dei beni del singolo o del nucleo familiare con cui il soggetto convive rispetto alla soglia della povertà;

b) incapacità totale o parziale dell'interessato a provvedere alle proprie esigenze per cause non determinate da malattie acute o croniche in atto;

c) sottoposizione del soggetto a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendano necessari interventi di sostegno sociale e psicologico occorrenti per far fronte anche a temporanee difficoltà di relazione e di inserimento sociale».

2.32

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3... Hanno diritto al sistema integrato degli interventi e servizi sociali obbligatori i soggetti che si trovano in una delle seguenti condizioni:

a) insufficienza del reddito e dei beni del singolo o del nucleo familiare con cui il soggetto convive rispetto alla soglia della povertà;

b) incapacità totale o parziale dell'interessato a provvedere alle proprie esigenze per cause non determinate da malattie acute o croniche in atto;

c) sottoposizione del soggetto a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendano necessari interventi di sostegno sociale e psicologico

occorrenti per far fronte anche a temporanee difficoltà di relazione e di inserimento sociale».

2.34

TAPPARO

Al comma 3, premettere, le seguenti parole: «Al sistema integrato di cui al comma 2 accedono».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole da: «accedono prioritariamente», fino alla fine del comma.

2.24

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 3, dopo le parole: «I soggetti» inserire le seguenti parole: «individuati ai sensi del comma 1, che si trovino».

2.7

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro».

2.25

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «nonchè i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria».

2.26

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 3, aggiungere il seguente:

«Nel quadro dei vincoli di bilancio degli enti gestori è fatta salva la garanzia del cittadino-utente di poter liberamente optare fra i diversi servizi offerti e fra le diverse strutture deputate ed erogabili».

2.14

ZANOLETTI, TAROLLI

Sopprimere il comma 4.

2.13

BONATESTA

Sopprimere il comma 4.

2.27

TIRELLI, STIFFONI

Sopprimere il comma 4.

2.33

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Al comma 4, dopo le parole: «delle condizioni» aggiungere le seguenti parole: «di povertà e di limitato reddito».

2.28

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 4, sostituire le parole da: «dei criteri generali» fino alla fine del comma, con le seguenti: «dei principi generali di cui alla presente legge e delle disposizioni particolari di cui all'articolo 25-bis.».

2.5

RUSSO SPENA

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Il diritto alle prestazioni ed ai servizi obbligatori determina altresì nei soggetti di cui all'articolo 2 i seguenti diritti:

a) essere compiutamente informati, da parte dei responsabili individuati ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sui propri diritti in rapporto ai servizi di assistenza sociale, sulle prestazioni di cui è possibile usufruire, sulle possibilità di scelta esistenti, sulle condizioni e sui requisiti per accedere alle prestazioni e sulle relative procedure, nonché sulle modalità di erogazione delle prestazioni stesse;

b) ottenere che le modalità di organizzazione e di svolgimento dei servizi garantiscano in concreto lo sviluppo della personalità nel pieno rispetto della libertà e della dignità personale, nonché dell'eguaglianza sostanziale;

c) accedere e fruire di tutte le prestazioni e di tutti i servizi contemplati dalla legge;

d) esprimere il proprio consenso sulle proposte di interventi da attuarsi nei propri confronti;

e) esercitare il diritto al controllo sulla gestione dei servizi e sulla erogazione delle prestazioni;

f) essere garantiti nella propria riservatezza;

g) formulare osservazioni ed opposizioni ai responsabili dei servizi e dei procedimenti, i quali sono tenuti a rispondere motivatamente entro i termini di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5-bis. Ai fini della tutela piena e diretta del diritto all'assistenza sociale, come previsto dal primo comma dell'articolo 38 della Costituzione e specificato dalla presente legge, resta in ogni caso ferma la facoltà dell'interessato, ovvero del suo rappresentante legale, di adire l'autorità giudiziaria ordinaria che ha giurisdizione esclusiva in materia.

2.6

RUSSO SPENA

Al comma 5, sopprimere le parole: «dell'articolo 8, comma 3,».

2.29

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 5, in fine, aggiungere, le seguenti parole: «, ai fini dell'esercizio del diritto di cui all'articolo 3, comma 4».

2.38

ANDREOLLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «A tal fine viene utilizzato il servizio pubblico radiotelevisivo nonchè la distribuzione, nei locali pubblici maggiormente frequentati dai cittadini, di opuscoli redatti in forma semplice e chiara».

2.35

RIPAMONTI, LUBRANO DI RICCO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Servizi sociali obbligatori)

1. Ai fini della presente legge per servizi sociali obbligatori si intendono le seguenti attività:

a) azione promozionale nei confronti degli uffici preposti alla sanità, all'istruzione, alla casa, alla cultura, ai trasporti ed agli altri settori aventi carattere di universalità, al fine di ottenere l'erogazione tempestiva e corretta degli interventi di loro competenza;

b) prestazioni dirette a fornire ai singoli ed ai nuclei familiari la consulenza e il sostegno economico necessari per il superamento delle situazioni di disagio;

c) aiuti economici straordinari e a tempo determinato alle persone e ai nuclei che si trovano in condizione di insufficienza di reddito e non siano possessori di beni mobili registrati, esclusi quelli necessari per lo svolgimento di attività lavorative, e di patrimoni immobiliari;

d) erogazione di prestiti ai soggetti privi di reddito, ma in possesso di beni immobiliari;

e) assistenza domestica (pulizia dell'alloggio, acquisto derrate alimentari, accompagnamenti, eccetera) per le persone non autonome e non in grado di ottenere le suddette prestazioni con i propri mezzi economici;

f) inserimento presso comunità alloggio di minori e di adulti la cui mancanza di autonomia non sia dovuta a motivi sanitari;

g) iniziative rivolte alla dichiarazione di adottabilità e all'adozione;

h) istituzione di centri diurni per gli handicappati intellettivi ultra diciottenni non inseribili nel lavoro a causa delle gravi limitazioni della loro autonomia. La frequenza dei centri diurni è totalmente gratuita, compresi mensa e trasporto, per coloro che hanno quali uniche entrate la pensione di invalidità e l'assegno di accompagnamento;

i) ricovero negli istituti fino al loro completo superamento, da attuare entro e non oltre cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Sono titolari delle prestazioni di cui al comma 1 i soggetti di cui all'articolo 2 comma 3.

2.0.1

RUSSO SPENA

Art. 3.

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 3. - (Principi per la programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali). – 1. Per la realizzazione in forma integrata degli interventi, dei servizi e delle prestazioni sociali sono adottati, sulla base della valutazione dei bisogni e delle risorse territoriali, il metodo della programmazione degli interventi, dell'operatività per progetti, della verifica sistematica dei risultati, in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni, nonché della valutazione di impatto per categorie omogenee.

2. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, alla programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali secondo i seguenti principi:

a) coordinamento ed integrazione con gli interventi sanitari e dell'istruzione, nonché con le politiche attive di formazione, di avviamento e di reingresso al lavoro;

b) concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, tra questi ed i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, le associazioni degli utenti, che saranno valorizzate nella loro funzione di informazione, indirizzo e tutela degli utenti dei servizi sociali, nonché con le aziende unità sanitarie locali per l'integrazione con le prestazioni di tipo sanitario necessarie ai soggetti fruitori;

c) gestione della programmazione medesima in modo integrato, in ambiti territoriali omogenei, come previsto dall'articolo 8, comma 3, lettera a).

3. Per le finalità della presente legge i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, si avvalgono anche degli accordi previsti dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, soprattutto al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative ed ai finanziamenti dell'Unione europea.

4. I comuni, le regioni e lo Stato favoriscono lo sviluppo della pluralità delle offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, informano i fruitori e operano al fine di consentire ai medesimi l'eventuale scelta dei servizi sociali in alternativa alle prestazioni economiche, ad esclusione di quelle di cui agli articoli 24 e 25, comma 1, lettera a), n. 1».

3.13

TIRELLI, STIFFONI

Sopprimere il comma 1.

3.22

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Al comma 1, sostituire le parole: «e dei servizi sociali, in forma unitaria e integrata» con le seguenti: «in forma integrata degli interventi, dei servizi e delle prestazioni sociali».

3.14

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «unitaria ed».

3.15

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, dopo le parole: «è adottato» aggiungere le seguenti: «, sulla base della valutazione dei bisogni e delle risorse territoriali».

3.16 TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, sostituire le parole: «di genere» con le seguenti: «per categorie omogenee».

3.17 TIRELLI, STIFFONI

Sopprimere il comma 2.

3.23 PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Al comma 2, dopo le parole: «articolo 1» sostituire le parole: «comma 3» con le parole: «commi 3 e 4».

3.5 ZANOLETTI, TAROLLI

Sopprimere le parole da: «tra questi e i soggetti» fino alla fine del periodo.

3.1 RUSSO SPENA

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole da: «che partecipano» fino a: «livello nazionale», con le seguenti: «le associazioni degli utenti, che saranno valorizzate nella loro funzione di informazione, indirizzo e tutela degli utenti dei servizi sociali.

3.18 TIRELLI, STIFFONI

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «maggiormente rappresentative a livello nazionale» con le parole: «firmatarie del Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione del 22 dicembre 1998».

3.3 MULAS, BONATESTA, FLORINO, MAGNALBÒ, PASQUALI, BORNACIN

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: «per le prestazioni» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «per l'integrazione con le prestazioni di tipo sanitario necessarie ai soggetti fruitori.

3.19

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«c) gestione della programmazione medesima in modo integrato, in ambiti territoriali omogenei, come previsto dall'articolo 8, comma 3, lettera a)».

3.20

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 3, sostituire le parole: «possono avvalersi» con le seguenti: «si avvalgono anche.

3.21

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 4, sostituire le parole: «promuovono azioni per favorire» con le seguenti: «favoriscono lo sviluppo della pluralità di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5,».

3.7

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 4, sostituire le parole: «la pluralità di offerta dei servizi» con le seguenti: «lo sviluppo, da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della pluralità di offerte dei servizi».

3.12

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 4, sostituire le parole: «promuovono azioni per favorire» con le seguenti: «valorizzano con azioni adeguate».

3.24

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Al comma 4 sostituire le parole: «promuovono azioni per favorire» con le seguenti: «valorizzano con azioni adeguate».

3.4

MULAS, BONATESTA, BORNACIN, PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 4, sostituire le parole: «promuovono azione per favorire» con le parole: «valorizzano con azioni adeguate».

3.6

ZANOLETTI, TAROLLI

Al comma 4, dopo le parole: «fra gli stessi servizi» aggiungere le seguenti: «, per informare i fruitori».

3.8

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 4, sopprimere le parole da: «e per consentire, in via sperimentale» fino alla fine del periodo.

3.2

RUSSO SPENA

Al comma 4, sostituire le parole: «e per consentire, in via sperimentale», con le seguenti: «, per informare i fruitori, nonché per consentire, anche».

Conseguentemente, sopprimere all'articolo 18 comma 3 lettera e) le parole: «comprese quelle indicate dall'articolo 3, comma 4».

3.9

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 4, sopprimere le parole: «, in via sperimentale».

Conseguentemente, sopprimere all'articolo 18 comma 3 lettera e) le parole: «comprese quelle indicate dall'articolo 3, comma 4».

3.10

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 4, sopprimere le parole: «, su richiesta degli interessati».

3.11

TIRELLI, STIFFONI

Art. 4.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. – (*Sistema di finanziamento delle politiche sociali*). 1. – La realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla presente legge si avvale di un finanziamento plurimo cui concorrono, secondo competenze differenziate e con dotazioni finanziarie afferenti ai rispettivi bilanci, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, della presente legge.

2. Le regioni, secondo competenze trasferite ai sensi dell'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonchè in attuazione della presente legge, provvedono alla ripartizione dei finanziamenti dello Stato agli enti locali.

4.5

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, sostituire le parole da: «un finanziamento» sino alla fine, con le seguenti: «finanziamenti plurimi».

4.1

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Sopprimere il comma 2.

4.6

TIRELLI, STIFFONI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Le spese per i servizi obbligatori sono a carico dello Stato; quelle concernenti gli interventi facoltativi sono di competenza delle regioni e dei comuni».

4.2

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Le spese per i servizi obbligatori sono a carico dello Stato; quelle concernenti gli interventi facoltativi sono di competenza delle regioni e dei comuni».

4.3

ZANOLETTI, TAROLLI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Le spese per i servizi obbligatori sono a carico dello Stato, quelle concernenti gli interventi facoltativi sono di competenza delle regioni e dei comuni».

4.4

BONATESTA

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Le spese per i servizi obbligatori sono a carico dello Stato. Le spese concernenti gli interventi facoltativi sono di competenza delle regioni e dei comuni».

4.13

RUSSO SPENA

Al comma 3, sostituire le parole da: «per obiettivi,» fino alla fine del comma, con le seguenti parole: «agli enti locali».

4.7

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 4, sopprimere le parole: «loro assegnate».

4.8

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 4, sopprimere le parole: «, nonchè agli autonomi stanziamenti a carico dei propri bilanci».

4.9

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 4, sopprimere le parole: «a carico dei propri bilanci» con le seguenti parole: «già a carico dei propri bilanci alla data di entrata in vigore della presente legge».

4.10

TIRELLI, STIFFONI

Sopprimere il comma 5.

4.11

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 5, sostituire le seguenti parole: «eventuali progetti» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «la spesa per i servizi obbligatori di cui alla presente legge».

4.12

RUSSO SPENA

Art. 5.

Sostituire l'articolo 5, con il seguente:

«Art. 5. - (*Ruolo del terzo settore*). – 1. Le regioni promuovono azioni per la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore anche mediante il coordinamento delle politiche formative di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), ed altresì, favoriscono interventi per l'accesso ai fondi dell'Unione europea.

2. Ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla presente legge ai soggetti operanti nel terzo settore, gli enti pubblici, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 11, promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa, nel rispetto di quanto previsto dagli indirizzi regionali di cui al comma 3.

3. Al fine di evitare concentrazioni e posizioni di monopolio, in grado di alterare la libera concorrenza e di condizionare la libera scelta da parte degli utenti, sono estesi al settore della rete integrata di interventi e servizi sociali i poteri di controllo e di intervento dell'autorità garante della concorrenza del mercato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217.

4. Le regioni, secondo quanto indicato dall'articolo 3, comma 3, con le modalità previste dall'articolo 8, comma 2, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore ed organismi di volontariato definendo in particolare:

a) le forme di affidamento dei servizi alla persona, che dovranno essere fondate sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa rapportata a parametri che tengano conto delle modalità di gestione, della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte, della qualificazione del personale e del livello delle tariffe praticate all'ente locale per le diverse prestazioni, inclusi i criteri di aggiornamento delle medesime tariffe;

b) le modalità per valorizzare l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi».

5.1

TIRELLI, STIFFONI

Sostituire l'articolo 5, con il seguente:

«Art. 5. – 1. I gestori di cui all'articolo 1, comma 3, che intendono affidare l'erogazione degli interventi e dei servizi sociali ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, ricorrono all'istituto della convenzione previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, che si applica ai soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c), purchè gli atti costitutivi o gli statuti prevedano espressamente:

a) lo svolgimento, come oggetto prevalente di attività di utilità sociale rivolte alla collettività;

b) la destinazione totale degli utili e degli avanzi di gestione a scopi istituzionali e il divieto di cedere beni o di prestare servizi anche diversi da quelli propri dell'organizzazione a condizioni più favorevoli a soci e a quanti operano per l'organizzazione o ne fanno parte;

c) la democraticità della vita interna, l'elettività delle cariche, la volontarietà delle adesioni, la pubblicità degli atti e dei registri.

2. I rapporti di convenzionamento con le cooperative sociali e con associazioni di volontariato sono regolati, rispettivamente, dalle leggi 8 novembre 1991, n. 381, e 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Per attività di volontariato si intende, fatti salvi documentati rimborsi delle spese, l'attività resa a titolo gratuito e quindi non retribuita.

4. Sono altresì ammessi ai rapporti di convenzionamento di cui al presente articolo gli organismi non lucrativi di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 4 dicembre 1997 in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

5. La programmazione regionale definisce il ruolo e gli ambiti di attività dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, articolandoli in settori. In questo ambito, i soggetti di cui all'articolo 1 comma 4 svolgono attività di allargamento degli interventi e dei servizi sociali e partecipano in maniera integrata all'iniziativa dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, cui competono la funzione e i compiti istituzionali primari e generali di tutela dei diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti.

6. Le convenzioni di cui al presente articolo stipulate senza clausola esplicita di rispetto del trattamento normativo e retributivo del personale dipendente previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro sono nulle.

5.2

RUSSO SPENA

Al comma 1, sostituire le seguenti parole: «per favorire l'» con la seguente: «in», conseguentemente, dopo le parole: «di cui agli articoli 18 e 19» aggiungere le seguenti parole: «si avvalgono degli organismi di cui all'articolo 1, comma 4 e».

5.4

ANDREOLLI

Al comma 1, sostituire le parole: «Per favorire l'attuazione» con le seguenti parole: «In attuazione».

5.5

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Al comma 1, sostituire le parole: «Per favorire l'attuazione» con le seguenti: «In attuazione».

5.7

MULAS, BONATESTA, BORNACIN, MAGNALBÒ, PASQUALI, BORNACIN

Al comma 1, sostituire le parole: «per favorire l'attuazione» con le seguenti: «In attuazione».

5.10

ZANOLETTI, TAROLLI

Al comma 1, dopo le parole: «di cui agli articoli 18 e 19» inserire le seguenti: «impiegando i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4».

5.8

LAURO, PASTORE, SCHIFANI, PICCIONI, NOVI

Al comma 1, dopo le parole: «articoli 18 e 19» inserire le seguenti: «si avvalgono degli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, è».

5.9

COSTA, PASTORE

Al comma 1, sopprimere le parole: «il sostegno e».

5.3

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, sostituire le parole: «attraverso politiche formative», con le seguenti: mediante il coordinamento delle politiche formative di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c).

Conseguentemente all'articolo 8, comma 3, lettera n), sostituire la parola: «predisposizione», con la seguente: «coordinamento».

5.6

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 2, sostituire le parole da: «Ai fini dell'affidamento» fino a: «ai soggetti operanti nel terzo settore» con le seguenti: «Al fine di permettere che nelle gare per l'affidamento dei servizi previsti dalla presente legge, i soggetti operanti nel terzo settore possano partecipare alla pari con le imprese, gli enti pubblici, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 11, promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa, nonchè la pubblicazione dei bandi».

5.11

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 2, sopprimere le parole da: «nonchè il ricorso» fino alla fine del comma.

5.14

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 2, sostituire le parole: «di aggiudicazione o negoziali» con le seguenti: «di affidamento dei servizi».

5.15

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 2, sostituire da: «ai soggetti operanti» fino alla fine del comma, con le seguenti parole: «l'oggettiva valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa in rapporto alla qualità delle prestazioni offerte e alle professionalità garantite».

5.12

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 3, sostituire le parole: «, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona» con le seguenti: «ed organismi di volontariato, definendo in particolare le forme di affidamento dei servizi alla persona, che dovranno essere fondate sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa rapportata a parametri che tengano conto

delle modalità di gestione, della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte, della qualificazione del personale e del livello delle tariffe praticate all'ente locale per le diverse prestazioni, inclusi i criteri di aggiornamento delle medesime tariffe».

5.13

TIRELLI, STIFFONI

Art. 6.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (*Competenze dei comuni*). - 1. I comuni concorrono alla programmazione regionale e sono titolari delle funzioni di programmazione dei servizi per le rispettive comunità, nel rispetto delle linee guida nazionali e regionali e dei livelli di qualità dei servizi. Gli stessi esercitano la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale. Le funzioni di programmazione e amministrative sono esercitate dai comuni anche adottando modalità di suddivisione o accorpamento territoriale, che risultino più idonee alla gestione delle funzioni medesime, al contenimento della spesa e al miglioramento del rapporto con i cittadini, mediante associazioni intercomunali o decentramento delle aree metropolitane, secondo le modalità previste dalle leggi 8 giugno 1990, n. 142, 15 marzo 1997, n. 59, e dall'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Ai comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ad alle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta, secondo la disciplina adottata con norme regionali, l'esercizio delle seguenti attività:

a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale degli interventi e dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 5;

b) definizione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del piano regionale di cui all'articolo 18, comma 6, dei criteri per l'emissione dei buoni servizio;

c) erogazione dei servizi ulteriori rispetto a quelli individuati all'articolo 18 e delle prestazioni economiche diverse da quelle disciplinate dagli articoli 24 e 25 della presente legge e dei buoni servizio, nonché delle attività assistenziali già di competenza delle province, salvo quanto stabilito dalla legge regionale di cui al comma 3;

d) concertazione con la regione e con gli enti locali interessati nell'ambito del procedimento per l'individuazione degli ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a).

3. La legge regionale di cui all'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplina il trasferimento delle funzioni indicate dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dal decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 della presente legge.

4. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 i comuni provvedono a:

a) promuovere, nell'ambito del modello di servizio a rete, risorse delle collettività locali tramite forme di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria;

b) coordinare programmi e attività degli enti che operano nell'ambito di competenza, secondo le modalità fissate dalla regione, tramite intese con le aziende sanitarie locali per le attività socio-sanitarie e per i piani di zona e collegamenti operativi tra i servizi che realizzano attività volte all'integrazione sociale, al fine del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1;

c) adottare strumenti per la semplificazione amministrativa e per il controllo di gestione atti a valutare l'efficienza, l'efficacia e i risultati delle prestazioni in base alla programmazione di cui alla lettera a) del comma 2;

d) prevedere forme di consultazione dei soggetti del privato sociale di cui all'articolo 1, comma 4, al fine di un loro diretto coinvolgimento nella valutazione della qualità e dell'efficacia dei servizi e nella formulazione di proposte per la predisposizione dei programmi comunali di cui al comma 2, garantendo la separazione, funzionale e dei soggetti coinvolti, tra attività di gestione e attività di valutazione e di controllo;

e) garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità dei servizi, secondo le modalità previste dagli statuti comunali;

f) determinare la partecipazione da parte degli utenti al costo delle prestazioni, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 8, comma 3, lettera h).

5. Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso istituti assistenziali, il comune ove i medesimi soggetti, nel corso degli ultimi tre anni, hanno risieduto stabilmente per il periodo più lungo, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica».

6.1

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «a livello locale» aggiungere le seguenti: «, sono titolari, altresì, delle funzioni di programma».

zione dei servizi per le rispettive comunità, nel rispetto delle linee guida nazionali e regionali e dei livelli di qualità dei servizi».

6.5

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «a livello locale» aggiungere le seguenti: «, sono titolari, altresì, delle funzioni di programmazione dei servizi per le rispettive comunità, nel rispetto delle linee guida nazionali e regionali».

6.6

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «a livello locale» aggiungere le seguenti: «, sono titolari, altresì, delle funzioni di programmazione dei servizi per le rispettive comunità».

6.7

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «adottando sul piano» fino a: «con i cittadini» con le seguenti: «anche adottando modalità di suddivisione o accorpamento territoriale, che risultino più idonee alla gestione delle funzioni medesime, al contenimento della spesa e al miglioramento del rapporto con i cittadini».

6.8

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «sul piano territoriale gli assetti» con le seguenti: «modalità di suddivisione o accorpamento territoriale, che risultino».

6.9

TIRELLI, STIFFONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I servizi sociali obbligatori assicurano ai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 2 le seguenti attività:

a) azione promozionale nei confronti degli uffici preposti alla sanità, all'istruzione, alla casa, alla cultura, ai trasporti ed agli altri settori aventi carattere di universalità, al fine di ottenere l'erogazione tempestiva e corretta degli interventi di loro competenza;

b) prestazioni dirette a fornire ai singoli ed ai nuclei la consulenza e il sostegno economico necessari per il superamento delle situazioni di disagio;

c) aiuti economici straordinari e a tempo determinato alle persone e ai nuclei le cui entrate siano possessori di beni mobili registrati, esclusi quelli necessari per lo svolgimento di attività lavorative, e di patrimoni immobiliari;

d) erogazione di prestiti a soggetti privi di reddito, ma in possesso di beni immobiliari;

e) assistenza domestica (pulizia dell'alloggio, acquisto derrate alimentari, accompagnamenti, eccetera) per le persone non autonome e non in grado di ottenere le suddette prestazioni con i propri mezzi economici;

f) inserimento presso famiglie, persone e comunità alloggio di minori, adulti e anziani incapaci di una vita autonoma, purchè la mancanza di autonomia non sia dovuta a motivi sanitari;

g) iniziative rivolte alla dichiarazione di adottabilità e all'adozione;

h) istituzione di centri diurni per gli handicappati intellettivi ultra diciottenni non inseribili nel lavoro a causa delle gravi limitazioni della loro autonomia. La frequenza dei centri diurni è totalmente gratuita, compresi mensa e trasporto, per coloro che hanno quali uniche entrate la pensione di invalidità e l'assegno di accompagnamento;

i) ricovero negli istituti fino al loro completo superamento, da attuare entro e non oltre cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

I comuni capoluogo di provincia esercitano inoltre, le attività di cui alla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, concernenti l'assistenza alle gestanti, alle madri nubili e coniugate in difficoltà, comprese le attività rivolte a garantire il segreto del parto delle donne che non intendono riconoscere i propri nati, assicurando altresì le necessarie prestazioni ai neonati per almeno 60 giorni prima del trasferimento della competenza ai comuni. Le suddette attività sono svolte su semplice richiesta del soggetto interessato indipendentemente dalla sua residenza e dal suo domicilio. Deve essere garantito l'assoluto anonimato a tutte le donne richiedenti le prestazioni sopra indicate».

6.38

ZANOLETTI, TAROLLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I servizi sociali obbligatori assicurano ai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 2 le seguenti attività:

a) azione promozione nei confronti degli uffici preposti alla sanità, all'istruzione, alla casa, alla cultura, ai trasporti ed agli altri settori aventi

carattere di universalità, al fine di ottenere l'erogazione tempestiva e corretta degli interventi di loro competenza;

b) prestazioni dirette a fornire ai singoli ed ai nuclei familiari la consulenza e il sostegno economico necessari per il superamento delle situazioni di disagio;

c) aiuti economici straordinari e a tempo determinato alle persone e ai nuclei le cui entrate siano inferiori al minimo vitale e non siano possessori di beni mobili registrati, esclusi quelli necessari per lo svolgimento di attività lavorative e di patrimoni immobiliari;

d) erogazione di prestiti ai soggetti privi di reddito, ma in possesso di beni immobiliari;

e) assistenza domiciliare per le persone non autonome e non in grado di provvedere economicamente al proprio mantenimento;

f) inserimento presso famiglie, persone e comunità alloggio di minori, adulti e anziani incapaci di una vita autonoma, purché la mancanza di autonomia non sia dovuta a motivi sanitari;

g) iniziative rivolte alla dichiarazione di adottabilità e all'adozione;

h) istituzione di centri diurni per gli handicappati intellettivi ultra diciottenni non inseribili nel lavoro a causa delle gravi limitazioni della loro autonomia. La frequenza dei centri diurni è totalmente gratuita, compresi mensa e trasporto, per coloro che hanno quali uniche entrate la pensione di invalidità e l'assegno di accompagnamento;

i) ricovero negli istituti di assistenza sino alla loro sostituzione da attuare entro e non oltre cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

I comuni capoluogo di provincia esercitano, inoltre, le attività di cui alla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, concernenti l'assistenza alle gestanti, alle madri nubili e coniugate in difficoltà, comprese le attività rivolte a garantire l'anonimato delle donne che non intendono riconoscere i propri nati, assicurando altresì le necessarie prestazioni ai neonati per almeno 60 giorni prima del trasferimento della competenza ai comuni.

Le suddette attività sono svolte su semplice richiesta del soggetto interessato indipendentemente dalla sua residenza e dal suo domicilio. Deve essere garantito l'assoluto anonimato a tutte le donne che richiedono le prestazioni sopra indicate».

6.39

BONATESTA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-... I servizi sociali obbligatori assicurano ai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 2 le seguenti attività:

a) azione promozionale nei confronti degli uffici preposti alla sanità, all'istruzione, alla casa, alla cultura, ai trasporti ed agli altri settori

aventi carattere di universalità, al fine di ottenere l'erogazione tempestiva e corretta degli interventi di loro competenza;

b) prestazioni dirette a fornire ai singoli ed ai nuclei familiari la consulenza e il sostegno economico necessari per il superamento delle situazioni di disagio;

c) aiuti economici straordinari e a tempo determinato alle persone e ai nuclei le cui entrate siano inferiori al minimo vitale non siano possessori di beni mobili registrati, esclusi quelli necessari per lo svolgimento di attività lavorative, e di patrimoni immobiliari;

d) erogazione di prestiti ai soggetti privi di reddito, ma in possesso di beni immobiliari;

e) assistenza domestica (pulizia dell'alloggio, acquisto derrate alimentari, accompagnamenti, eccetera) per le persone non autonome e non in grado di ottenere le suddette prestazioni con i propri mezzi economici;

f) inserimento presso famiglie, persone e comunità alloggio di minori, adulti e anziani incapaci di una vita autonoma, purchè la mancanza di autonomia non sia dovuta a motivi sanitari;

g) iniziative rivolte alla dichiarazione di adottabilità e all'adozione;

h) istituzione di centri diurni per gli handicappati intellettivi ultra diciottenni non inseribili nel lavoro a causa delle gravi limitazioni della loro autonomia. La frequenza dei centri diurni è totalmente gratuita, compresi mensa e trasporto, per coloro che hanno quali uniche entrate la pensione di invalidità e l'assegno di accompagnamento;

i) ricovero negli istituti fino al loro completo superamento, da attuare entro e non oltre cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

1-ter. I comuni capoluogo di provincia esercitano, inoltre, le attività di cui alla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, concernenti l'assistenza alle gestanti, alle madri nubili e coniugate in difficoltà, comprese le attività rivolte a garantire il segreto del parto delle donne che non intendono riconoscere i propri nati, assicurando altresì le necessarie prestazioni ai neonati per almeno 60 giorni prima del trasferimento della competenza ai comuni.

Le suddette attività sono svolte su semplice richiesta del soggetto interessato indipendentemente dalla sua residenza e dal suo domicilio. Deve essere garantito l'assoluto anonimato a tutte le donne richiedenti le prestazioni sopra indicate».

6.3

PASTORE, SCHIFANI, PICCIONI, LAURO, NOVI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-... La gestione dei servizi è di norma affidata ai soggetti autorizzati o accreditati ai sensi dell'articolo 11 ed alle istituzioni di cui all'arti-

colo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142; la gestione in economia da parte degli enti locali ha carattere di eccezionalità».

6.42

ANDREOLLI

Aggiungere il seguente comma:

«1-bis. I comuni capoluogo di provincia esercitano, inoltre, le attività di cui alla legge 6 dicembre 1928, n. 2838 concernenti l'assistenza alle gestanti, alle madri nubili e coniugate in difficoltà, comprese le attività rivolte a garantire il segreto del parto delle donne che non intendono riconoscere i propri nati, assicurando altresì le necessarie prestazioni ai neonati per almeno 60 giorni prima del trasferimento della competenza ai comuni. Le suddette attività sono rivolte su semplice richiesta del soggetto interessato indipendentemente dalla sua residenza e dal suo domicilio. Deve essere garantito l'assoluto anonimato a tutte le donne richiedenti le prestazioni sopra indicate».

6.2

RUSSO SPENA

Al comma 2, dopo la parola: «spetta» aggiungere le parole: «nel rispetto dell'articolo 5, dell'articolo 19 comma 2 della presente legge e».

6.10

ZANOLETTI, TAROLLI

Al comma 2, primo periodo sopprimere le seguenti parole: «nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19».

6.11

TIRELLI, STIFFONI

Sopprimere le parole da: «servizi sociali a rete» fino alla fine del periodo.

6.15

RUSSO SPENA

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: «con il coinvolgimento» fino alla fine della lettera con le seguenti: «nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, commi 4 e 5».

6.13

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «con il coinvolgimento dei» con le parole: «anche coinvolgendo i».

6.14

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «comma 5» con le seguenti: «comma 4».

6.43

COSTA, PASTORE

Al comma 2, lettera a), in fine, sostituire le parole: «comma 5» con le seguenti: «comma 4».

6.4

ANDREOLLI

Al comma 2, lettera b), in fine, aggiungere il seguente periodo: «la gestione in economia da parte dei comuni ha carattere di eccezionalità; la gestione dei servizi è di norma affidata ai soggetti accreditati ed alle istituzioni di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142».

6.44

COSTA, PASTORE

Al comma 2, lettera b), in fine, aggiungere le seguenti parole: «e tenuto conto di quanto stabilito nel comma 1-bis».

6.40

ANDREOLLI

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«e) all'autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi gestiti da enti pubblici e da soggetti privati o del privato sociale, nonché vigilanza sulle medesime strutture e servizi, secondo quanto stabilito ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera f), e articolo 9, comma 1, lettera c).

Conseguentemente, all'articolo 11, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dai comuni» con le seguenti: «dalle province».

6.17

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «partecipazione al» con le seguenti: «concertazione con la regione e con gli enti locali interessati nell'ambito del».

6.18

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «commi 5» con le seguenti: «comma 4».

6.16

COSTA, PASTORE

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

6.19

RUSSO SPENA

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«e-bis) definizione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del piano regionale di cui all'articolo 18, comma 6, dei criteri per l'emissione dei titoli di cui all'articolo 17 e dei prestiti d'onore di cui all'articolo 16, comma 4»

Conseguentemente all'articolo 8, comma 3, sopprimere la lettera i); all'articolo 18, comma 3, sopprimere la lettera h).

6.20

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«e-bis) definizione dei criteri per l'emissione dei titoli di cui all'articolo 17 e dei prestiti d'onore di cui all'articolo 16».

Conseguentemente all'articolo 8, comma 3, sopprimere la lettera i); all'articolo 18, comma 3, sopprimere la lettera h).

6.21

TIRELLI, STIFFONI

Sopprimere il comma 3.

6.22

ZANOLETTI, TAROLLI

Al comma 3, lettera a), sopprimere la parola: «innovative».

6.23

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «al fine del perseguimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 1».

6.24

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 3, lettera d), sostituire la parola: «effettuare» con la parola: «promuovere».

6.25

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: «commi 5» con le parole: «commi 4».

6.41

ANDREOLLI

Al comma 3, lettera d), sostituire le seguenti parole: «per valutare la qualità e l'efficacia dei servizi e formulare» con le seguenti: «al fine di un loro diretto coinvolgimento nella valutazione della qualità e dell'efficacia dei servizi e nella formulazione di».

6.26

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «comunali di cui al comma 3, garantendo la separazione funzionale e dei soggetti coinvolti, tra attività di gestione e attività di valutazione e di controllo».

6.27

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «, garantendo la separazione funzionale e dei soggetti coinvolti, tra attività di valutazione e di controllo».

6.28

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 3, lettera e), dopo le parole: «garantire ai cittadini» aggiungere le seguenti: «attraverso le associazioni di tutela degli utenti e dei consumatori».

6.29

RIPAMONTI, LUBRANO DI RICCO

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente:

f) determinare la partecipazione da parte degli utenti al costo delle prestazioni, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 8, comma 3, lettera l).

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 3, lettera l), sostituire le parole: «sulla base dei criteri determinati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera g)» con le seguenti: «nel rispetto dei principi generali definiti in sede nazionale ai sensi dell'articolo 59, comma 50 e 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e di quanto disposto dall'articolo 26 della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 18, comma 3, sopprimere la lettera g).

6.30

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 4, sostituire la parola: «residenziale» con le seguenti: «a ciclo residenziale e semiresidenziale».

6.31

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 4, dopo le parole: «strutture residenziale» aggiungere le seguenti parole: «o semiresidenziale».

6.35

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 4, dopo le parole: «strutture residenziale» aggiungere le seguenti parole: «, semiresidenziali o centri diurni».

6.33

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 4, dopo le parole: «assume» aggiungere le seguenti: «, secondo quanto previsto dal Piano socio assistenziale adottato,».

6.32

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 4, sostituire le parole da: «il comune» fino alla fine del comma, con le seguenti: «il soggetto istituzionale su cui grava di relativo onere finanziario è individuato nel comune di residenza. A tale fine è irrilevante il cambio di residenza connesso esclusivamente all'accoglimento in una struttura di ricovero sita in un come diverso».

6.36

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 4 sopprimere le parole: «previamente informato».

6.37

TIRELLI, STIFFONI

Art. 7.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. – 1. Le province concorrono alla programmazione e alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per i compiti previsti dall'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché all'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo le modalità definite dalle regioni che disciplinano il ruolo delle province in ordine:

a) alla raccolta delle conoscenze e dei dati sui bisogni e sulle risorse presenti nell'ambito territoriale provinciale attraverso studi, ricerche, indagini per concorrere all'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali e del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

b) all'analisi dell'offerta assistenziale per promuovere approfondimenti mirati sui fenomeni sociali più rilevanti in ambito provinciale fornendo ai comuni e agli enti locali interessati, il supporto necessario per la programmazione, la realizzazione e il coordinamento degli interventi territoriali,

c) alla realizzazione di iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale di base e all'aggiornamento;

d) alla partecipazione, alla definizione dell'attuazione dei piani di zona;

e) all'attività di supporto tecnico-professionale a favore dei comuni del territorio della provincia nella progettazione e nella realizzazione delle attività socio-assistenziali.

7.1

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. – (*Competenze delle province*). – 1. Le province concorrono alla programmazione regionale del sistema integrato di interventi e servizi sociali per i compiti previsti dall'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dall'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dalla presente legge, secondo le modalità definite dalle leggi regionali che disciplinano il ruolo delle province in ordine a:

a) autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi gestiti da enti pubblici e da soggetti privati o del privato sociale nonché vigilanza sulle medesime strutture e servizi;

b) raccolta delle conoscenze e dei dati sui bisogni e sulle risorse rese disponibili da comuni e da altri soggetti istituzionali presenti in ambito provinciale, nonché analisi dell'offerta assistenziale, per concorrere all'attuazione del sistema informativo delle attività sociali e per promuovere approfondimenti mirati sui fenomeni sociali più rilevanti in ambito provinciale, fornendo, su richiesta degli enti locali interessati, il supporto necessario per il coordinamento degli interventi territoriali;

c) la promozione e la gestione, d'intesa con i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, dei piani di formazione con particolare riguardo alla formazione professionale di base e all'aggiornamento del personale operante nel settore sociale;

d) la partecipazione alla definizione e all'attuazione dei piani di zona.

7.2

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «alla programmazione,» aggiungere la seguente: «regionale».

7.3

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «n. 112» aggiungere le seguenti: «nonché dalla presente legge».

7.4

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «alla promozione» aggiungere le seguenti: «e alla gestione».

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 3, lettera ,m), sostituire la parola: «predisposizione» con la seguente: «coordinamento».

7.5

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «d'intesa con i comuni, di iniziative» con le seguenti: «e alla gestione, d'intesa con i comuni, dei piani».

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 3, lettera m), sostituire la parola: «predisposizione» con la seguente: «coordinamento».

7.6

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «di iniziative» con le seguenti: «dei piani».

7.7

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «di formazione,» aggiungere le seguenti: «nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1».

7.8

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «e all'aggiornamento del personale operante nel settore sociale».

7.9

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«e) all'autorizzazione e all'accreditamento delle strutture e dei servizi gestiti da enti pubblici e da soggetti privati o del privato sociale, nonché vigilanza sulle medesime strutture e servizi, secondo quanto stabilito ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera f), e 9, comma 1, lettera c)».

Conseguentemente, all'articolo 11, primo periodo, sostituire le parole: «dai comuni» con le seguenti: «dalle province».

7.10

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«e) alla promozione ed al coordinamento con i comuni di politiche integrate in materia di interventi socio-sanitari, scolastici, di avviamento e reinserimento lavorativo, interventi sul tempo libero, trasporti, comunicazioni, avendo cura, in particolare, delle fasce deboli».

7.11

TIRELLI, STIFFONI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le province, entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, trasferiscono ai comuni tutte le loro funzioni assistenziali, ivi compreso il personale, i finanziamenti, le strutture e le attrezzature».

7.12

RUSSO SPENA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le province, entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, trasferiscono ai comuni tutte le loro funzioni assistenziali, ivi compreso il personale, i finanziamenti, le strutture e le attrezzature».

7.14

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«2. Le province, entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, trasferiscono ai comuni tutte le loro funzioni assistenziali, ivi compreso il personale, i finanziamenti, le strutture e le attrezzature».

7.15

BONATESTA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«2. Le province, entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, trasferiscono ai comuni tutte le loro funzioni assistenziali, ivi compreso il personale, i finanziamenti, le strutture e le attrezzature».

7.20

ZANOLETTI, TAROLLI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«2. Le province, entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, trasferiscono ai comuni tutte le loro funzioni assistenziali, ivi compreso il personale, i finanziamenti, le strutture e le attrezzature».

7.21

TAPPARO

Aggiungere il seguente comma:

«2. Sono esercitate altresì dalle province le funzioni ed i compiti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativamente ai non vedenti e agli audiolesi».

7.19

BONATESTA, MULAS, FLORINO, PASQUALI, MAGNALBÒ, BORNACIN

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«2. Le province esercitano le funzioni relative all'assistenza scolastica dei non vedenti e degli audiolesi».

7.13

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. Sono esercitate altresì dalle province le funzioni relative all'assistenza scolastica dei non vedenti e degli audiolesi».

7.16

BONATESTA, MULAS, FLORINO, MAGNALBÒ, PASQUALI, BORNACIN

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. Sono esercitate altresì dalle province le funzioni ed i compiti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

7.17 BONATESTA, MULAS, FLORINO, MAGNALBÒ, PASQUALI, BORNACIN

Art. 8.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (*Competenze delle regioni*) – 1. Le regioni esercitano le funzioni di legislazione, programmazione, indirizzo degli interventi sociali, di verifica e controllo della rispettiva attuazione a livello territoriale, nonché di coordinamento e supporto nei confronti dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività sociosanitaria e socio-assistenziale, per quanto di loro competenza. Disciplinano altresì l'integrazione degli interventi stessi, con particolare riferimento all'attività sanitaria e socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), della legge 4 novembre 1998, n. 419.

2. Le regioni programmano gli interventi sociali secondo le indicazioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, promuovendo, nell'ambito delle rispettive competenze, modalità di collaborazione e azioni coordinate con gli enti locali, adottando strumenti, procedure di raccordo e di concertazione, anche permanenti, per dar luogo a forme di cooperazione. Le regioni provvedono altresì alla consultazione degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi di cooperazione, delle associazioni e degli enti di volontariato e di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, nonché dei soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della presente legge.

3. Alla regione, nel rispetto di quanto disciplinato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta in particolare l'esercizio delle seguenti funzioni:

a) determinazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite forme di concertazione con le comunità montane e gli enti locali interessati, degli ambiti territoriali per la programmazione e attuazione dei servizi sociali e di quelli ad integrazione socio-sanitaria. Contestualmente sono stabilite le modalità e gli strumenti per la gestione integrata dei servizi in ambiti territoriali omogenei. Sono previsti, inoltre, incentivi a favore della gestione integrata delle funzioni sociali e sanitarie;

b) definizione delle iniziative necessarie per l'integrazione delle politiche in materia di interventi nel settore sociale, sanitario, delle istitu-

zioni scolastiche, dell'avviamento al lavoro e reinserimento nelle attività lavorative, dei servizi del tempo libero, dei trasporti e delle comunicazioni;

c) promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi altresì alle esperienze effettuate a livello europeo;

d) adozione di metodi e strumenti per il controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi ed i risultati delle azioni previste;

e) definizione entro sessanta giorni dalla individuazione da parte dello Stato dei requisiti minimi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *b)*, dei criteri per la realizzazione delle strutture, degli ulteriori requisiti per l'accreditamento e la vigilanza sulle medesime strutture, nonché degli ulteriori requisiti organizzativi per l'esercizio delle attività sociali;

f) istituzione, entro sessanta giorni dalla data di definizione dei requisiti ulteriori di cui alla lettera *e)*, del registro delle strutture e dei soggetti autorizzati, in quanto in possesso dei requisiti di cui alla medesima lettera, all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge, nonché verifica, almeno ogni due anni, del rispetto da parte dei soggetti e delle strutture iscritte nel suddetto registro, dei citati requisiti e degli indicatori di cui alla lettera *g)*;

g) definizione, entro sessanta giorni dalla data di individuazione dei requisiti ulteriori di cui alla lettera *e)*, degli indicatori oggettivi di qualità e di efficienza per la gestione dei servizi e per l'erogazione delle prestazioni, nonché degli indicatori per verificare il rapporto costi-efficacia dei servizi;

h) definizione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni nel rispetto dei principi generali definiti in sede nazionale ai sensi dell'articolo 59, commi 50 e 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e di quanto disposto dall'articolo 26 della presente legge;

i) definizione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, degli indicatori per la verifica dei livelli di integrazione sociale effettivamente assicurati;

l) coordinamento e finanziamento dei piani per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attività sociali, riconosciuto ai sensi dell'articolo 12;

m) determinazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle tariffe massime e minime che i comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti accreditati che erogano prestazioni e servizi a livello comunale, nonché dei criteri per l'aggiornamento delle tariffe medesime;

n) esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali che risultino inadempienti;

o) istituzione, entro sessanta giorni dalla data di adozione del Piano nazionale di cui all'articolo 18, del servizio informativo, ai sensi del me-

desimo articolo 18, comma 3, lettera *d*), nonché gestione del medesimo servizio.

4. Per l'attuazione dei trasferimenti di competenza di cui agli articoli 6 e 7 le regioni disciplinano, con le modalità stabilite dall'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il trasferimento agli enti locali delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali, utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge per l'esercizio delle funzioni sociali trasferite, necessarie per assicurare la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle medesime funzioni sociali, nonché necessarie per garantire la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni di nuova istituzione ai sensi della presente legge».

8.1

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, dopo le parole: «le funzioni di» aggiungere le seguenti: «legislazione,».

8.3

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, sostituire le parole da: «coordinamento» fino a: «livello territoriale» con le seguenti: «di verifica e di controllo dell'attuazione a livello territoriale degli interventi sociali, nonché di coordinamento e supporto nei confronti dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività socio-sanitaria e socio-assistenziale, per quanto di loro competenza».

8.4

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, dopo le parole: «di verifica» aggiungere le seguenti: «e di controllo».

8.5

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «e disciplinano» fino alla fine del periodo.

8.2

RUSSO SPENA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Le regioni,» aggiungere le seguenti: «le province autonome di trento e Bolzano».

8.6

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 2, sostituire le parole: «commi 5, 6, e 10» con le seguenti: «commi 4 e 5, nonché delle associazioni sociali e di tutela degli utenti e dei soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 10».

8.7

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 2, sostituire le parole: «commi 5 e 6» con le seguenti: «commi 4 e 5».

8.8

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 2, sopprimere le parole: «e 6».

8.10

TIRELLI, STIFFONI

Sopprimere il comma 3.

8.11

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Al comma 3, lettera a), primo periodo, sostituire la parola: «centotanta» con la seguente: «centoventi».

8.12

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 3, lettera a), primo periodo, dopo le parole: «concertazione con» aggiungere le seguenti: «le comunità montane e».

8.13

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 3, lettera a), primo periodo, sostituire la parola: «unitaria» con la seguente: «integrata».

8.14

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 3, lettera a), sostituire il secondo periodo con il seguente: «Sono previsti, inoltre, incentivi a favore della gestione integrata delle funzioni sociali e sanitarie».

8.15

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «di politiche integrate,» con le seguenti: «delle iniziative necessarie per l'integrazione delle politiche».

8.16

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

8.17

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 3, lettera e), sostituire la parola: «promozione» con la seguente: «adozione».

8.18

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 3, lettera f), dopo le parole: «fissati dallo Stato» aggiungere le seguenti: «entro sessanta giorni dalla data di individuazione dei medesimi requisiti minimi».

8.19

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 3, lettera f), sostituire le parole da: «dei criteri» fino a: «servizi», con le seguenti: «dei criteri per il diritto all'autorizzazione o all'accreditamento e per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sulle strutture e sui servizi».

8.20

COSTA, PASTORE

Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: «per l'autorizzazione,», fino alla fine della lettera con le seguenti: «per la realizzazione delle strutture, degli ulteriori requisiti per l'accreditamento e la vigilanza sulle

medesime strutture, nonchè degli ulteriori requisiti organizzativi per l'esercizio delle attività sociali».

8.21

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 3, sostituire le lettere g) e h) con le seguenti:

g) istituzione, entro sessanta giorni dalla data di definizione dei criteri di cui alla precedente lettera f), del registro delle strutture e dei soggetti autorizzati, in quanto in possesso dei requisiti di cui alla medesima lettera f), all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge, nonchè verifica, almeno ogni due anni, del rispetto, da parte dei soggetti e delle strutture iscritte nel suddetto registro, dei citati requisiti e degli indicatori di cui alla successiva lettera h);

h) definizione, entro sessanta giorni dalla data di individuazione dei criteri di cui alla lettera f), degli indicatori oggettivi di qualità e di efficienza per la gestione dei servizi e per l'erogazione delle prestazioni, nonchè degli indicatori per verificare il rapporto costi-efficacia dei servizi.

8.22

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 3, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) istituzione, entro sessanta giorni dalla data di definizione dei criteri di cui alla precedente lettera f), del registro delle strutture e dei soggetti autorizzati, in quanto in possesso dei requisiti di cui alla medesima lettera f), e sulla base di indicatori oggettivi di qualità, all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge, nonchè verifica, almeno ogni due anni, del rispetto, da parte dei soggetti e delle strutture iscritte nel suddetto registro, dei citati requisiti e degli indicatori oggettivi di qualità.

8.23

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 3, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) definizione, entro sessanta giorni dalla data di individuazione dei criteri di cui alla lettera f), degli indicatori oggettivi di qualità e di efficienza per la gestione dei servizi e per l'erogazione delle prestazioni, nonchè degli indicatori per verificare il rapporto costi-efficacia dei servizi.

8.24

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 3, lettera h), dopo la parola: «definizione» aggiungere le seguenti: «entro sessanta giorni dalla data di individuazione dei criteri di cui alla lettera f)».

8.25

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 3, lettera h), sostituire le parole: «dei requisiti di qualità» con le seguenti: «degli indicatori oggettivi di qualità e di efficienza».

8.26

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 3, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: «, nonchè degli indicatori per verificare il rapporto costi-efficacia dei servizi».

8.27

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 3, lettera h), in fine, aggiungere le parole: nel rispetto delle finalità e delle esigenze delle persone;».

8.28

ANDREOLLI

Al comma 3, sopprimere la lettera i).

8.29

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 3, sopprimere la lettera l).

8.9

RUSSO SPENA

Al comma 3, lettera l), dopo la parola: definizione, aggiungere le seguenti: entro centottanta giorni della data di entrata in vigore della presente legge.

8.30

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 3, lettera l), sostituire le parole: «articolo 18, comma 3, lettera g)» con le parole: «articolo 25-bis».

8.31

RUSSO SPENA

Al comma 3, lettera l), sostituire le parole da: sulla base dei criteri: fino alla fine della lettera con le seguenti: nel rispetto dei principi generali definiti in sede nazionale ai sensi dell'articolo 59, commi 50 e 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e di quanto disposto dall'articolo 26 della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 18, comma 3, sopprimere la lettera g).

8.32

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 3, lettera m), sostituire la parola: predisposizione: con la seguente: coordinamento.

8.33

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 3, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: riconosciuto ai sensi dell'articolo 12.

8.34

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 3, sostituire la lettera n), con la seguente:

n) determinazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle tariffe massime e minime che i comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti accreditati che erogano prestazioni e servizi a livello comunale, nonchè dei criteri per l'aggiornamento delle tariffe medesime.

8.35

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 3, lettera o), sopprimere le parole: rispetto a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettera a), b) e c), e 19.

8.36

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 3, lettera o), sostituire le parole: a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a), b) e c), e 19 con le seguenti: alle competenze loro attribuite.

8.37

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 3 lettera o), sopprimere le parole; comma 2, lettere a), b) e c).

8.38

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

o-bis) definizione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, degli indicatori e dei parametri per la verifica dei livelli di integrazione sociale effettivamente assicurati, nonchè gli indicatori per la verifica del rapporto costi-benefici degli interventi e dei servizi sociali.

Conseguentemente all'articolo 18, comma 3, sopprimere la lettera f).

8.39

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

o-bis) istituzione, entro sessanta giorni dalla data di adozione del piano nazionale di cui all'articolo 18, del servizio informativo, ai sensi del medesimo articolo 18, comma 3, lettera d), nonchè gestione del medesimo servizio.

8.40

TIRELLI, STIFFONI

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«4. La legge regionale di cui all'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, disciplina il trasferimento ai comuni o alle province delle funzioni indicate dal regio decreto-legge 8 gennaio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dal decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67. Con la medesima legge, le regioni disciplinano, con le modalità stabilite dall'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, il trasferimento ai comuni e alle province delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali per assicurare la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni sociali trasferite alla data di entrata in vigore della presente legge per l'esercizio delle funzioni stesse».

8.41

ZANOLETTI, TAROLLI

Al comma 4, dopo le parole: le regioni: aggiungere le seguenti: definiscono gli obblighi automaticamente esigibili da parte dei cittadini, le sanzioni automaticamente applicabili agli erogatori di prestazioni e servizi, nonchè i risarcimenti esigibili dagli utenti nel caso di ritardata erogazione degli stessi oltre i termini indicati nella carta dei servizi di cui all'articolo 13 e.

8.45

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 4, dopo le parole: prestazioni sociali: aggiungere le seguenti: prevedono misure per incentivare.

8.46

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 4, sostituire le parole: «l'eventuale istituzione di uffici di tutela degli utenti stessi che assicurino adeguate forme di indipendenza nei confronti degli enti erogatori» *con le seguenti:* «provvedono entro e non oltre sei mesi dell'entrata in vigore della presente legge alla istituzione degli uffici di pubblica tutela con i seguenti compiti:

- a) esercizio delle funzioni di tutore definite dal giudice tutelare;
- b) svolgimento delle attività di consulenza sulle tutele e curatele;
- c) preparazione del personale operante nell'ambito delle tutele e curatele.

Le province svolgono le funzioni di cui sopra mediante proprio personale ed avvalendosi di volontari. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i giudici tutelari trasferiscono agli uffici di cui sopra le tutele e le curatele da essi affidati a comuni, ASL, enti di assistenza e ospizi. L'ufficio di pubblica tutela è istituito, altresì, dalla Regione autonoma della Valle d'Aosta».

8.42

ZANOLETTI, TAROLLI

Al comma 4, sostituire le parole: «l'eventuale istituzione di uffici di tutela degli utenti stessi che assicurino adeguate forme di indipendenza nei confronti degli enti erogatori» *con le seguenti:* «provvedono entro e non oltre sei mesi dell'entrata in vigore della presente legge alla istituzione degli uffici di pubblica tutela con i seguenti compiti:

- a) esercizio delle funzioni di tutore definite dal giudice tutelare;
- b) svolgimento delle attività di consulenza sulle tutele e curatele;
- c) preparazione del personale operante nell'ambito delle tutele e curatele.

Le province svolgono le funzioni di cui sopra mediante proprio personale ed avvalendosi di volontari. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i giudici tutelari trasferiscono agli uffici di cui sopra le tutele e le curatele da essi affidati a comuni, ASL, enti di assistenza e ospizi. L'ufficio di pubblica tutela è istituito, altresì, dalla Regione autonoma della Valle d'Aosta».

8.43

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Al comma 4, sostituire le parole: «l'eventuale istituzione di uffici di tutela degli utenti stessi assicurano adeguate forme di indipendenza nei confronti degli enti erogatori» *con le seguenti:* «provvedono entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge alla istituzione degli uffici di pubblica tutela con i seguenti compiti:

- a) esercizio delle funzioni di tutore definite dal giudice tutelare;
- b) svolgimento delle attività di consulenza sulle tutele e curatele;
- c) preparazione del personale operante nell'ambito delle tutele e curatele.

Le relative funzioni sono svolte dalle province. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i giudici tutelari trasferiscono agli uffici di cui sopra la tutela e le curatele da essi affidati a comuni, ASL, enti di assistenza e ospizi. L'ufficio di pubblica tutela è istituito, altresì, dalla Regione autonoma della Valle d'Aosta».

8.44

RUSSO SPENA

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole:«l'eventuale istituzione di uffici di tutela degli utenti stessi che assicurino adeguate forme di indipendenza nei confronti degli enti erogatori», *con le seguenti:* «provvedono entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge alla istituzione degli uffici di pubblica tutela con i seguenti compiti:

- a) esercizio delle funzioni di tutore definite dal giudice tutelare;
- b) svolgimento delle attività di consulenza sulle tutele e curatele;
- c) preparazione del personale operante nell'ambito delle tutele e curatele.

Le province svolgono le funzioni di cui sopra mediante proprio personale ed avvalendosi di volontari. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i giudici tutelari trasferiscono agli uffici di pubblica tutela le tutele e le curatele da essi affidate ai comuni, ASL, enti di assistenza e ospizi.

L'ufficio di pubblica tutela è istituito altresì dalla Regione autonoma della Valle D'Aosta».

8.51

BONATESTA

Al comma 4, sostituire le parole: «e l'eventuale istituzione,» con le seguenti: «e prevedono misure atte a incentivare l'istituzione, da parte delle associazioni sociali e di tutela dei cittadini».

8.47

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 4, sopprimere la parola: «eventuale».

8.49

BONATESTA, MULAS, PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 4, dopo le parole: «uffici di tutela» aggiungere la seguente: «regionali».

8.48

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 4, sopprimere le parole da: «conseguentemente» fino alla fine del periodo.

8.50

TIRELLI, STIFFONI

Sopprimere il comma 5.

8.52

ZANOLETTI, TAROLLI

Sopprimere il comma 5.

8.53

BONATESTA, PASQUALI, MAGNALBÒ

Sopprimere il comma 5.

8.54

TAPPARO

Sopprimere il comma 5.

8.55

RUSSO SPENA

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «ai comuni» aggiungere le seguenti: «capoluoghi di provincia, ovvero consorziati se con un numero inferiore a 30.000 abitanti».

8.57

BONATESTA, MULAS, PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 5, primo e secondo periodo, dopo le parole: «ai comuni», sopprimere le parole: «o agli enti locali».

8.58

BONATESTA, MULAS, PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 5 sostituire le parole da: «per assicurare la copertura» fino alla fine dell'emendamento con le seguenti: «, utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge per l'esercizio delle funzioni sociali trasferite, necessarie per assicurare la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle medesime funzioni, nonché necessarie per garantire la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni di nuova istituzione ai sensi della presente legge».

8.56

TIRELLI, STIFFONI

Art. 9.

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

«Art. 9. - (*Competenze dello Stato*). – 1. Allo Stato spetta l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 129 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché i poteri di indirizzo e coordinamento e di regolamentazione delle politiche sociali per i seguenti aspetti:

a) determinazione dei principi e degli obiettivi della politica sociale attraverso il piano nazionale degli interventi e servizi sociali di cui all'articolo 18 della presente legge;

b) fissazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi per l'autorizzazione delle strutture a ciclo residenziale o semiresidenziale, in corrispondenza ai requisiti delle strutture sanitarie già disciplinati dal de-

creto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel Supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1997 nonchè dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sociali;

c) determinazione dei profili professionali in materia di professioni sociali nonchè dei requisiti di accesso e di durata dei percorsi formativi, ai sensi dell'articolo 12;

d) esercizio dei poteri sostitutivi in caso di riscontrata inadempienza delle regioni, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

e) ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali secondo i criteri stabiliti dall'articolo 20, comma 1.

2. Le competenze statali di cui al comma 1, lettera a) e b), sono esercitate sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; le restanti competenze sono esercitate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

9.1

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: «regolazione» con la seguente: «regolamentazione».

9.2

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

9.3

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, lettera c) sostituire la parola: «fissazione» con la parola: «individuazione».

9.4

TIRELLI, STIFFONI

AL comma 1, lettera c), dopo la parola: «fissazione» aggiungere le seguenti: «,entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

9.5

TIRELLI, STIFFONI

All'articolo 9, comma 1, lettera c) dopo le parole: «residenziali o semiresidenziali» aggiungere le seguenti: «in corrispondenza ai requisiti delle strutture sanitarie disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997».

9.6

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine, le parole: «, nonchè dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sociali».

9.7

TIRELLI, STIFFONI

All'articolo 9, comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le comunità di tipo familiare di cui al periodo precedente sono forme innovative di risposta a particolari situazioni di disagio psico-fisico, sociale ed economico, da attuarsi qualora si presentino come soluzione più adeguata rispetto alle strutture a ciclo residenziale o semiresidenziale. I requisiti specifici definiti per le comunità di tipo familiare, di cui al periodo precedente, devono comunque garantire che la professionalità richiesta e la qualità delle prestazioni offerte dalle medesime comunità, pur se con modalità adatte alla particolarità di tali strutture, siano corrispondenti a quelle fissate per i servizi e le strutture di cui all'articolo 11, comma 1».

9.8

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Le comunità di tipo familiare di cui la periodo precedente sono forme innovative di risposta a particolari situazioni di disagio psico-fisico, sociale ed economico, da attuarsi qualora si presentino come soluzione più adeguata rispetto alle strutture a ciclo residenziale o semiresidenziale».

9.9

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, il seguente periodo:«I requisiti specifici definiti per le comunità di tipo familiare, di cui al periodo precedente, devono comunque garantire che la professionalità richiesta e la qualità delle prestazioni offerte dalle medesime comunità, pur se con

modalità adatte alla particolarità di tali strutture, siano corrispondenti a quelle fissate per i servizi e le strutture di cui all'articolo 11, comma 1».

9.10

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Tali requisiti specifici devono prevedere, in particolare, opportune modalità di coordinamento e collaborazione con i competenti servizi sociali territoriali, al fine di garantire un adeguato sostegno alle comunità familiari stesse».

9.11

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Tali requisiti specifici devono garantire, in particolare, il coordinamento e la collaborazione con i competenti servizi sociali territoriali, al fine di garantire un adeguato sostegno alle comunità familiari stesse».

9.12

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole:«dei requisiti e».

9.13

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole:«ai sensi dell'articolo 12».

9.14

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 2, dopo la parola:«lettere» *aggiungere la seguente:* «a),».

9.15

TIRELLI, STIFFONI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3. È fatto divieto ai Comuni singoli e associati e alle Comunità montane di affidare a soggetti privati le funzioni concernenti la valutazione delle condizioni di accesso ai servizi, l'esame dei ricorsi, i controlli e la vigilanza ordinaria, nonchè i compiti gestionali qualora ne possa risultare compromessa l'integrazione delle prestazioni e l'unitarietà dei servizi.

È altresì vietata l'attribuzione a soggetti privati degli accertamenti concernenti la situazione di abbandono dei minori e le valutazioni sulle personalità degli aspiranti all'adozione e all'affido».

9.16

BONATESTA

Dopo l'articolo 9, inserire i seguenti:

«Art. 9-... 1. Ai fini dell'effettivo riconoscimento del diritto alle prestazioni dei servizi sociali obbligatori, gli utenti, le organizzazioni di volontariato e le ONLUS iscritte negli appositi registri regionali, possono presentare ricorso al sindaco del comune di residenza o di domicilio del soggetto interessato. Il sindaco è tenuto a comunicare le proprie decisioni al reclamante entro e non oltre trenta giorni. L'organismo preposto alla gestione degli interventi e dei servizi sociali deve dare attuazione alla decisione di cui sopra entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione. Gli utenti e le organizzazioni sopra elencate possono successivamente presentare ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria anche senza l'assistenza di un legale. La procedura è gratuita e prioritaria rispetto alle altre materie».

«Art. 9-... 1. È fatto divieto ai comuni singoli e associati e alle Comunità montane di affidare a soggetti privati le funzioni concernenti la valutazione delle condizioni di accesso ai servizi, l'esame dei ricorsi, i controlli e la vigilanza ordinaria, nonché i compiti gestionali qualora ne possa risultare compromessa l'integrazione delle prestazioni e l'unitarietà dei servizi. È altresì vietata l'attribuzione a soggetti privati degli accertamenti concernenti la situazione di abbandono dei minori e le valutazioni sulle personalità degli aspiranti all'adozione e all'affido».

9.0.1

RUSSO SPENA

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-...

1. Ai fini dell'effettivo riconoscimento del diritto alle prestazioni dei servizi sociali obbligatori, gli utenti, le organizzazioni di volontariato e le ONLUS iscritte negli appositi registri regionali possono presentare ricorso al sindaco del comune di residenza o di domicilio del soggetto interessato. Il sindaco è tenuto a comunicare le proprie decisioni al reclamante entro e non oltre trenta giorni.

L'organismo preposto alla gestione degli interventi e dei servizi sociali deve dare attuazione alla decisione di cui sopra entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione.

2. Gli utenti e le organizzazioni sopra elencate possono successivamente presentare ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria anche senza l'assistenza di un legale. La procedura è gratuita e prioritaria rispetto alle altre materie».

9.0.2

BONATESTA

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-...

1. Ai fini dell'effettivo riconoscimento del diritto alle prestazioni dei servizi sociali obbligatori, gli utenti, le organizzazioni di volontariato e le ONLUS iscritte negli appositi registri regionali, possono presentare ricorso al Sindaco del Comune di residenza o di domicilio del soggetto interessato. Il Sindaco è tenuto a comunicare le proprie decisioni al reclamante entro e non oltre 30 giorni. L'organismo preposto alla gestione degli interventi e dei servizi sociali deve dare attuazione alla decisione di cui sopra entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione.

2. Gli utenti e le organizzazioni sopra elencate possono successivamente presentare ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria anche senza l'assistenza di un legale. La procedura è gratuita e prioritaria rispetto alle altre materie».

9.0.3

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-...

1. Ai fini dell'effettivo riconoscimento del diritto alle prestazioni dei servizi sociali obbligatori, gli utenti, le organizzazioni di volontariato e le ONLUS iscritte negli appositi registri regionali, possono presentare ricorso al Sindaco del Comune di residenza o di domicilio del soggetto interessato. Il Sindaco è tenuto a comunicare le proprie decisioni entro e non oltre 30 giorni. L'organismo preposto alla gestione degli interventi e dei servizi sociali deve dare attuazione alla decisione di cui sopra entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione. Gli utenti e le organizzazioni sopra elencate possono successivamente presentare ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria anche senza l'assistenza di un legale. La procedura è gratuita».

9.0.4

ZANOLETTI, TAROLLI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-...»

1. È fatto divieto ai Comuni singoli e associati e alla comunità montane di affidare a soggetti privati le funzioni concernenti la valutazione delle condizioni di accesso ai servizi, l'esame dei ricorsi, i controlli e la vigilanza ordinaria, nonché i compiti gestionali qualora ne possa risultare compromessa l'integrazione delle prestazioni e l'unitarietà dei servizi. È altresì vietata l'attribuzione a soggetti privati degli accertamenti concernenti la situazione di abbandono dei minori e le valutazioni sulle personalità degli aspiranti all'adozione e all'affido».

9.0.5

ZANOLETTI, TAROLLI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-...»

1. È fatto divieto ai comuni singoli e associati e alle comunità montane di affidare a soggetti privati le funzioni concernenti la valutazione delle condizioni di accesso ai servizi, l'esame dei ricorsi, i controlli e la vigilanza ordinaria, nonché i compiti gestionali qualora ne possa risultare compromessa l'integrazione delle prestazioni e l'unitarietà dei servizi. È altresì vietata l'attribuzione a soggetti privati degli accertamenti concernenti la situazione di abbandono dei minori e le valutazioni sulle personalità degli aspiranti all'adozione e all'affido».

9.0.6

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-...»

1. È fatto divieto ai Comuni singoli e associati e alla comunità montane di affidare a soggetti privati le funzioni concernenti la valutazione delle condizioni di accesso ai servizi, l'esame dei ricorsi, i controlli e la vigilanza ordinaria, nonché i compiti gestionali qualora ne possa risultare compromessa l'integrazione delle prestazioni e l'unitarietà dei servizi. È altresì vietata l'attribuzione a soggetti privati degli accertamenti concer-

menti la situazione di abbandono dei minori e le valutazioni sulle personalità degli aspiranti all'adozione e all'affido».

9.0.7

TAPPARO

Art. 10.

Sopprimere l'articolo 10.

10.2 BORNACIN, BONATESTA, MULAS, FLORINO, MAGNALBÒ,
PASQUALI

Stralciare l'articolo 10.

10.5 BORNACIN, BONATESTA, MULAS, PASQUALI, MAGNALBÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10 - (*Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza*) – 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo recante una nuova disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione delle IPAB quali enti dotati di un regime giuridico caratterizzato da autonomia statutaria che disciplina l'assetto funzionale e organizzativo, autonomia patrimoniale e imprenditoriale, negoziale e processuale, contabile, gestionale e tecnica. Il regime giuridico di tali soggetti dovrà, inoltre, assicurare la disciplina del personale secondo il diritto privato e l'assoggettamento al trattamento fiscale previsto dall'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59;

b) trasferimento dei beni e dei patrimoni all'ente di cui alla lettera a), secondo il regime fiscale già previsto dal decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, prevedendo anche la possibilità di separare la gestione dei servizi da quella dei patrimoni e la salvaguardia nella gestione e nell'utilizzo dei beni patrimoniali degli scopi statuari e dei fini di sviluppo dell'azienda;

c) previsione di controlli degli atti dell'ente secondo le forme previste dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, per l'approvazione degli statuti, dei bilanci annuali e pluriennali, per le spese di gestione del patrimonio in materia di investimenti, alienazioni, cessioni e permutate. Le regioni nella disciplina dei controlli ai medesimi enti provvedono altresì a forme di verifica dei risultati di gestione;

d) conferma nella nuova disciplina delle modalità di trasformazione dei fini, di fusione, di raggruppamento e di privatizzazione, previste dalla vigente normativa sulle IPAB;

e) previsione, per le IPAB che svolgono prevalentemente attività nel campo socio-assistenziale e che, nel corso degli ultimi cinque anni, hanno ricevuto complessivamente finanziamenti pubblici in misura inferiore al 50 per cento dei propri bilanci, della libertà di opzione per la trasformazione in associazione o fondazione di diritto privato, su semplice delibera dell'organo di gestione, purché assunta in conformità degli statuti e delle tavole di fondazione;

f) previsione per le IPAB che svolgono attività di mera amministrazione del proprio patrimonio di adeguare, entro 3 anni dalla data di entrata in vigore della disciplina di cui al comma 1, nel rispetto della volontà dei fondatori, i rispettivi statuti a principi di efficienza, efficacia e trasparenza della gestione, istituendo appositi strumenti di verifica della stessa;

g) previsione di meccanismi che incentivino l'accorpamento e la fusione dei soggetti di cui alla lettera f), ai fini di una ottimizzazione nella gestione dei rispettivi patrimoni e allo scopo di consentire la loro trasformazione in enti erogatori di servizi alla persona, nel rispetto di quanto stabilito dalla lettera a);

h) mantenimento della possibilità di scioglimento delle IPAB che, dopo accurate verifiche da parte della regione e degli enti locali siano inattive da almeno un biennio o risultino esaurite le loro finalità istitutive, nonché delle IPAB che, trascorso il termine di cui alla lettera f), non si siano adeguate a quanto disposto dalla medesima lettera f);

i) salvaguardia, nel caso di scioglimento dell'IPAB, della effettiva e compiuta destinazione dei patrimoni alla stessa appartenenti, nel rispetto degli interessi originari, a favore della rete integrata di interventi e servizi sociali, della regione di pertinenza della IPAB stessa;

l) applicazione, agli enti di cui alle lettere a) e d) della carta dei servizi di cui all'articolo 13 della presente legge.

2. Sullo schema di decreto di cui al comma 1, sono acquisiti i pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e delle rappresentanze delle IPAB. Lo schema di decreto è successivamente trasmesso alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione dello schema medesimo alle suddette commissioni.

3. Le regioni sottopongono le IPAB, disciplinate dal decreto legislativo di cui al presente articolo, ad autorizzazione e accreditamento nel rispetto dei criteri nazionali e regionali di cui all'articolo 8, comma 3, let-

tera e), e all'articolo 9, comma 1, lettera b), della presente legge. Le regioni inseriscono le IPAB accreditate nelle pianificazioni regionali e locali della rete di interventi e servizi sociali di cui all'articolo 18, comma 6, della presente legge, sottoponendo le medesime IPAB a valutazione, d'intesa con gli enti locali, delle attività realizzate da tali istituzioni, anche in base ai principi di efficacia, qualità e di economicità di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59.

10.6

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, sostituire le parole: «centottanta giorni» con le parole: «un anno».

10.8

MULAS, BONATESTA, FLORINO, MAGNALBÒ, PASQUALI, BORNACIN

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: «centottanta» con le seguenti: «novanta».

10.7

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le regioni sottopongono le IPAB, disciplinate dal decreto legislativo di cui al presente articolo, ad autorizzazione e accreditamento nel rispetto dei criteri nazionali e regionali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera e), e all'articolo 9, comma 1, lettera b), della presente legge. Le regioni inseriscono le IPAB accreditate nelle pianificazioni regionali e locali della rete di interventi e servizi sociali di cui all'articolo 18, comma 6, della presente legge, sottoponendo le medesime IPAB a valutazione, d'intesa con gli enti locali, delle attività realizzate da tali istituzioni, anche in base ai principi di efficacia, qualità e di economicità di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59.

10.9

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di cui all'articolo 22» con la seguente: «obbligatori».

10.11

ZANOLETTI, TAROLLI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di cui all'articolo 22» con la seguente: «obbligatori».

10.12

BONATESTA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di cui all'articolo 22» con la seguente: «obbligatori».

10.13

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di cui all'articolo 22» fino alla fine della lettera con la seguente: «obbligatori».

10.15

RUSSO SPENA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di cui all'articolo 22» con le seguenti: «nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 11».

10.14

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «anche».

10.10

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «delle IPAB» aggiungere le seguenti: «in quella delle istituzioni previste come enti strumentali dei comuni dalla legge 8 agosto 1990, n. 142,».

10.19

RUSSO SPENA

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «patrimoniale» aggiungere le seguenti: «e imprenditoriale, negoziale e processuale».

10.18

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «compatibile con il mantenimento della personalità giuridica pubblica».

10.16

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e degli scopi staturati delle IPAB».

10.20 PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Al comma 1, sopprimere le lettera c).

10.76 RUSSO SPENA

Al comma 1, lettera c), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: «, nonchè l'assoggettamento al trattamento fiscale previsto dall'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59».

10.21 TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo le parole: «di controllo» aggiungere le seguenti: «, secondo le forme previste dalla legge 15 maggio 1997, n. 127».

10.22 TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, lettera c), numero 2), sostituire le parole da: «, nonchè di forme» fino alla fine del numero, con le seguenti: «Le regioni nella disciplina dei controlli ai medesimi enti provvedono altresì a forme di verifica dei risultati di gestione».

10.23 TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

10.24 RUSSO SPENA

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

10.25 PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

10.26

BONATESTA

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «trasformazione delle IPAB» aggiungere le seguenti: «, che svolgono prevalentemente attività nel campo socio-assistenziale e che, nel corso degli ultimi cinque anni, hanno ricevuto complessivamente finanziamenti pubblici in misura inferiore al 50 per cento dei propri bilanci».

10.28

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «fermo restando» con le seguenti: «oltre».

10.27

BORNACIN, BONATESTA, MULAS, FLORINO, MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «privatizzazione delle IPAB» inserire le parole: «prevedendo ulteriori ipotesi di privatizzazione in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera b, della legge 17 marzo 1997, n. 59».

10.30

COSTA, PASTORE

Al comma 1, lettera d), in fine, dopo le parole: «e la privatizzazione delle IPAB» aggiungere le parole: «prevedendo, in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera b, della legge n. 59 del 1997 ulteriori ipotesi».

10.29

ANDREOLLI

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «tre anni».

10.31

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «due anni» con le parole: «tre anni».

10.32

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «2 anni» con le parole: «3 anni».

10.33 BORNACIN, BONATESTA, MULAS, FLORINO, MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «del potenziamento» con le seguenti: «di una corretta gestione».

10.35 TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «del potenziamento» con le seguenti: «della gestione e del potenziamento».

10.34 TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:

f) confermare la nuova disciplina delle modalità di trasformazione dei fini, di fusione, di raggruppamento e di privatizzazione, prevista dalla vigente normativa sulle IPAB, nonchè prevedere meccanismi che incentivino l'accorpamento e la fusione delle IPAB, al fine di una ottimizzazione nella gestione dei rispettivi patrimoni e allo scopo di consentire la loro trasformazione in enti erogatori di servizi alla persona.

10.36 TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

10.37 PASTORE

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

10.38 MULAS, FLORINO, BONATESTA, PASQUALI, MAGNALBÒ, BORNACIN

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

10.39 BORNACIN

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente: g) mantenere l'attuale separazione della gestione dei servizi da quella dei patrimoni, garantendo in ogni caso che i beni mobili e immobili delle IPAB non possono essere utilizzati per la copertura delle spese correnti, ma devono essere destinati esclusivamente ai servizi sociali obbligatori. Le trasformazioni patrimoniali devono essere previamente autorizzate dalla Regione. In caso contrario si applica l'articolo 328 del codice penale».

10.40

BONATESTA

Sostituire la lettera g), con la seguente: g) mantenere l'attuale separazione della gestione dei servizi da quella dei patrimoni, garantendo in ogni caso che i beni mobiliari e immobiliari delle IPAB non possono essere utilizzati per la copertura delle spese correnti, ma devono essere destinati esclusivamente ai servizi sociali obbligatori. Le trasformazioni patrimoniali devono essere previamente autorizzate dalla Regione. In caso contrario si applica l'articolo 328 del codice penale».

10.41

RUSSO SPENA

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente: «mantenere l'attuale separazione della gestione dei servizi da quella dei patrimoni, garantendo in ogni caso che i beni mobiliari e immobiliari delle IPAB non possono essere utilizzati per la copertura delle spese correnti, ma devono essere conservati come patrimoni. A loro volta i redditi dei beni mobili ed immobili devono essere destinati esclusivamente ai servizi sociali obbligatori. Le trasformazioni patrimoniali devono essere previamente autorizzate dalla Regione. In caso contrario si applica l'articolo 328 del codice penale».

10.42

RUSSO SPENA

La lettera g) del primo comma dell'articolo 10 è sostituita dalle seguenti parole: g) mantenere l'attuale separazione della gestione dei servizi da quella dei patrimoni, garantendo in ogni caso che i beni mobiliari ed immobiliari delle IPAB non possono essere utilizzati per la copertura delle spese correnti, ma devono essere conservati come patrimoni. A loro volta i redditi dei beni mobili ed immobili devono essere destinati esclusivamente ai servizi sociali obbligatori. Le trasformazioni patrimoniali devono essere previamente autorizzate dalla Regione. In caso contrario si applica l'articolo 328 del codice penale».

10.43

TIRELLI, STIFFONI

All'articolo 10, comma 1, lettera g), dopo la parola: «prevedere» aggiungere le seguenti parole: «per le IPAB che operano in campo socio-assistenziale».

10.46

MAGNALBÒ, PASQUALI, BONATESTA

All'articolo 10, comma 1, lettera g) dopo la parola: «prevedere» aggiungere le seguenti parole: «per le IPAB che operano in campo socio-assistenziale».

10.51

BORNACIN, BONATESTA, MULAS, FLORINO, MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «prevedere» aggiungere le seguenti: «per le IPAB che operano in campo socio-assistenziale».

10.54

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «prevedere» aggiungere le seguenti: «il trasferimento dei beni e dei patrimoni all'ente di cui alla lettera b), secondo il regime fiscale già previsto dal decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, nonchè prevedere».

10.49

TIRELLI, STIFFONI

Alla lettera g) sostituire le parole da: «la finalizzazione» alla fine del periodo con le parole: «che l'utilizzo delle risorse patrimoniali sia destinato alla finalità statuarie delle IPAB».

10.48

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: «allo sviluppo» fino alla fine della lettera con le seguenti: «agli scopi statutari previsti».

10.47

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «sociali» aggiungere le parole: «escludendo da tale previsione le IPAB che operano in ambito scolastico».

10.290

ANDREOLLI

Al comma 1, lettera g) dopo la parola: «sociali» aggiungere le seguenti: «escludendo da tale previsione le IPAB che svolgono attività scolastica».

10.45

BORNACIN, MULAS, PASQUALI, FLORINO, BONATESTA, MAGNALBÒ

Al comma 1 lettera g) dopo la parola: «sociali» aggiungere le seguenti parole: «escludendo da tale previsione le IPAB scolastiche».

10.44

ZANOLETTI, TAROLLI

Al comma 1, alla lettera g), dopo la parola: «sociali» aggiungere le seguenti: «escludendo da tale previsione le IPAB che operano in campo scolastico».

10.50

PASTORE

Al comma 1 lettera g) dopo la parola: «sociali» aggiungere le seguenti parole: «escludendo da tale previsione le IPAB che svolgono attività scolastica».

10.52

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, alla fine della lettera g), aggiungere le seguenti parole: «escludendo da tale previsione le IPAB che gestiscono scuole».

10.53

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere:

«g-bis) prevedere norme per il controllo dell'esclusiva destinazione ai servizi sociali obbligatori dei patrimoni delle IPAB trasferite ai Comuni

e alle Province, nonchè di quelle privatizzate ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 396 del 1988».

10.55 PASTORE, SCHIFANI,, LAURO, PICCIONI, NOVI

Al comma 1, lettera h) sopprimere le parole da: «essere inattive» sino a: «ovvero risultino».

10.59 MULAS, BONATESTA, FLORINO, MAGNALBÒ, PASQUALI,
BORNACIN

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «due anni» con le parole: «cinque anni».

10.67 MULAS, BONATESTA, FLORINO, MAGNALBÒ, PASQUALI,
BORNACIN

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «2 anni» conle seguenti: «tre anni».

10.64 PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Al comma 1, lettera h) sostituire le parole: «da almeno due anni» conle seguenti: «da almeno tre anni».

10.65 BORNACIN, BONATESTA, MULAS, FLORINO, MAGNALBÒ, PA-
SQUALI

Al comma 1, lettera h) sopprimere le parole da: «ovvero risultino esaurite» fino a: «negli statuti».

10.58 BORNACIN, BONATESTA, MULAS, FLORINO, MAGNALBÒ, PA-
SQUALI

Sopprimere le parole da: «nel rispetto degli interessi originali» fino a: «nelle stesse».

10.56 RUSSO SPENA

Al comma 1 alla lettera h) sono soppresse le seguenti parole: «nel rispetto degli interessi originari e delle tavole di fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche delle stesse».

10.57

ZANOLETTI, TAROLLI

Al comma 1, lettera h), sopprimere le seguenti parole: «nel rispetto degli interessi originari e delle tavole di fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche delle stesse».

10.60

BONATESTA

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «tavole di fondazione» aggiungere le seguenti: «a favore di altre IPAB della regione aventi finalità istituzionali analoghe».

10.66

ZANOLETTI, TAROLLI

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «prioritariamente» fino alla fine della lettera con le seguenti: «di altre IPAB presenti nel Comune, che abbiano finalità simili, allo scopo di proseguire gli scopi statuari previsti».

10.62

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «prioritariamente, di altre IPAB del territorio o dei comuni territorialmente competenti» con le seguenti: «delle IPAB della regione, aventi scopi statuari simili».

10.63BORNACIN, BONATESTA, MULAS, FLORINO, MAGNALBÒ,
PASQUALI

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «prioritariamente» alla fine del periodo con le parole: «di altre IPAB della regione aventi le medesime finalità».

10.61

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «di altre IPAB» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «a favore della rete integrata di interventi e servizi sociali, della regione di pertinenza della IPAB sottoposta a scioglimento».

10.68

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «allo scopo di promuovere e potenziare il» con le seguenti: «che rientrano nel».

10.69

TIRELLI, STIFFONI

Sopprimere la lettera i).

10.70BORNACIN, BONATESTA, MULAS, FLORINO, MAGNALBÒ,
PASQUALI

Al comma 1, abolire la lettera i).

10.71

BONATESTA, MULAS, PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«l) prevedere norme per il controllo dell'esclusiva destinazione ai servizi sociali obbligatori dei patrimoni delle IPAB trasferite ai comuni e alle province, nonché di quelle privatizzate ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 396 del 1988».

10.72

BONATESTA

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«l) prevedere norme per il controllo dell'esclusiva destinazione ai servizi sociali obbligatori dei patrimoni delle IPAB trasferite ai comuni e alle province, nonché di quelle privatizzate ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 396 del 1988».

10.73

TAPPARO

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«l) prevedere norme per il controllo dell'esclusiva destinazione ai servizi sociali obbligatori dei patrimoni delle IPAB trasferite ai comuni e alle province, nonché di quelle privatizzate ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 396 del 1988».

10.74

ZANOLETTI, TAROLLI

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«i-bis) prevedere l'applicazione agli enti di cui alla lettera b) della carta dei servizi di cui all'articolo 13 della presente legge».

10.75

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 2, sopprimere le parole: «che si pronunciano entro 30 giorni dalla data di assegnazione».

10.77

MULAS, BONATESTA, FLORINO, MAGNALBÒ, PASQUALI,
BORNACIN

Al comma 2, sopprimere le parole: «trenta giorni» con le parole: «novanta giorni».

10.79

MULAS, BONATESTA, FLORINO, MAGNALBÒ, PASQUALI,
BORNACIN

Al comma 2, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «quaranta giorni».

10.78

MULAS, BONATESTA, FLORINO, MAGNALBÒ, PASQUALI,
BORNACIN

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Le regioni sottopongono le IPAB, disciplinate dal decreto legislativo di cui al presente articolo, ad autorizzazione e accreditamento, nel rispetto dei criteri nazionali e regionali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera f) e all'articolo 9, comma 1, lettera c), della presente legge. Le regioni inseriscono le IPAB accreditate nelle pianificazioni regionali e locali della rete di interventi e servizi sociali di cui all'articolo 18, comma 6, della

presente legge, sottoponendo le medesime IPAB a valutazione, d'intesa con gli enti locali, delle attività realizzate da tali istituzioni, anche in base ai principi di efficacia, qualità ed economicità di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59».

10.80

TIRELLI, STIFFANI

Al comma 3 sostituire le parole: «centottanta giorni» con le seguenti: «tre mesi».

10.81

MULAS, BONATESTA, FLORINO, MAGNALBÒ, PASQUALI,
BORNACIN

Art. 11.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (Autorizzazione, accreditamento e verifica di qualità dei servizi e delle strutture sociali). – 1. I servizi, le strutture sociali e socio-sanitarie a ciclo residenziale e semiresidenziale, a gestione pubblica, privata o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, sono autorizzati al funzionamento dalle province. L'autorizzazione è rilasciata in conformità ai requisiti stabiliti dalla legge regionale, che recepisce e integra, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi nazionali determinati, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b).

2. I requisiti minimi nazionali trovano immediata applicazione per servizi e strutture di nuova istituzione; per quelli operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, le province provvedono ad autorizzazioni provvisorie, prevedendo altresì l'adeguamento ai requisiti regionali e nazionali nel termine di cinque anni per le strutture e di tre anni per gli erogatori dei servizi.

3. Le province provvedono all'accreditamento, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a). I comuni determinano le tariffe per le prestazioni nel rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale nonché corrispondono le medesime tariffe ai soggetti accreditati per le prestazioni erogate.

4. Le province possono autorizzare, per un tempo massimo di tre anni, in via sperimentale, anche servizi e strutture sociali e socio-sanitarie che non corrispondono ai requisiti prefissati, ma che si configurano come forme innovative di risposta ai bisogni della persona. Nel corso del terzo anno la provincia valuta gli esiti della sperimentazione medesima e, a fronte di una valutazione positiva, ne dà comunicazione al Ministro per

la solidarietà sociale al fine dell'adeguamento dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *b*). In attesa dell'esito del Ministro, e conseguentemente dell'adeguamento della normativa regionale, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera *e*), la provincia può confermare l'autorizzazione provvisoria per una sola volta e per un tempo massimo di tre anni.

5. Ai fini dell'accreditamento costituisce requisito necessario l'adozione della carta dei servizi da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali».

11.4

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «e le strutture» aggiungere le seguenti: «sociali e socio-sanitarie».

11.5

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «a gestione pubblica» aggiungere la seguente: «, privata».

11.6

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 1, sostituire alla terza riga le parole: «comma 5» con le seguenti: «commi 4 e 5».

11.2

COSTA, PASTORE

Al comma 1, terzo rigo, sostituire la parola: «comma» con le seguenti: «commi 4 e».

11.19

ANDREOLLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dai comuni» con le seguenti: «al funzionamento delle province».

Conseguentemente: al comma 2, sostituire le parole: «i comuni» con le seguenti: «le province»; sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le province provvedono all'accreditamento nel rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale, nonchè corrispondono le medesime tariffe ai soggetti accreditati per le prestazioni erogate.

11.7

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 2, sostituire le parole: «i comuni» con le seguenti: «le province».

11.8

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «per le strutture e di tre anni per gli erogatori dei servizi».

11.9

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le province possono autorizzare, per un tempo massimo di tre anni, in via sperimentale, anche servizi e strutture sociali e socio-sanitarie che non corrispondono ai requisiti prefissati, ma che si configurano come forme innovative di risposta ai bisogni della persona. Nel corso del terzo anno la provincia valuta gli esiti della sperimentazione medesima e, a fronte di una valutazione positiva, ne dà comunicazione al Ministero per la solidarietà sociale al fine dell'adeguamento dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c). In attesa dell'esito del Ministro, e conseguentemente dell'adeguamento della normativa regionale, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera f), la provincia può confermare l'autorizzazione provvisoria per una sola volta e per un tempo massimo di tre anni.

11.10

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le province provvedono all'accreditamento nel rispetto di quanto previsto la presente legge. I comuni determinano le tariffe per le prestazioni nel rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale, nonchè corrispondono le medesime tariffe ai soggetti accreditati per le prestazioni erogate.

11.11

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Sopprimere il comma 4.

11.1

RUSSO SPENA

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le province possono autorizzare, per un tempo massimo di tre anni, in via sperimen-

tale, anche servizi e strutture sociali e socio-sanitarie che non corrispondono ai requisiti prefissati, ma che si configurano come forme innovative di risposta ai bisogni della persona».

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «Le regioni» con le seguenti: «le province».

11.12

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «dei comuni» le seguenti: «delle province».

11.13

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «delle autorizzazioni» aggiungere le seguenti: «alla realizzazione e».

11.14

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «alla erogazione» fino alla fine del periodo con le seguenti: «per un tempo massimo di tre anni, alla realizzazione di strutture sociali e socio-sanitarie e all'erogazione di servizi che non corrispondono ai requisiti prefissati, ma che si configurano come forme innovative di risposta ai bisogni della persona».

11.15

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «dette autorizzazioni possono essere confermate per una sola volta e per un massimo di tre anni».

11.16

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Aggiungere alla fine del comma 4 il seguente periodo: «La Regione può autorizzare, per un triennio di sperimentazione, servizi e strutture sociali e socio-sanitarie che si configurano come nuove forme innovative di risposta ai bisogni della persona, rispetto sia all'organizzazione del servizio sia alle figure professionali coinvolte. Alla fine del triennio la regione decide in merito all'autorizzazione a regime».

11.18

ZANOLETTI, TAROLLI

Aggiungere, in fine il seguente comma:

«4-bis. Ai fini dell'accreditamento costituisce requisito necessario l'adozione della carta dei servizi da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali».

Conseguentemente, all'articolo 13, sopprimere il comma 3.

11.17

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Art. 12.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. - (*Professioni sociali*) – 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale, della sanità, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per le pari opportunità, sono fissati, nel rispetto delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, i requisiti per la determinazione delle nuove professioni sociali e dei profili professionali degli operatori sociali e sono indicati:

a) gli interventi per promuovere e sostenere la qualificazione di base, la qualificazione superiore e la formazione continua degli operatori sociali;

b) le disposizioni generali concernenti i requisiti per l'accesso e la durata dei percorsi formativi, prevedendo adeguate forme di certificazione delle competenze e crediti formativi, che tengano conto delle esperienze acquisite nelle attività professionali esercitate;

c) i criteri per il riconoscimento e la equiparazione, anche a livello regionale per i titoli conseguiti nell'ambito delle diverse regioni, dei profili professionali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il decreto di cui al comma è adottato in base ai criteri e ai parametri individuati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. Per la definizione degli ordinamenti didattici dei corsi finalizzati alla formazione delle figure professionali per le quali sia richiesta, ai sensi del comma 1, la formazione universitaria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

4. Ai fini della formazione del personale socio-sanitario, il decreto di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,

n. 502, e successive modificazioni, è adottato anche con il concerto del Ministro per la solidarietà sociale.

5. Ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate per le professioni sociali le modalità di accesso alla dirigenza.

6. Le risorse economiche per finanziare le iniziative di cui al comma 1, sono reperite dalle amministrazioni responsabili delle attività formative nell'ambito della quota parte del fondo sociale nazionale destinato dal Ministro per la solidarietà sociale ai programmi di formazione. Tale quota parte non può essere inferiore all'un per cento delle disponibilità iscritte nel predetto Fondo. Le amministrazioni responsabili delle attività formative possono avvalersi anche del concorso del Fondo sociale europeo.

12.3

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e gli interventi per promuovere e sostenere la qualificazione di base, la qualificazione superiore e la formazione continua degli operatori sanitari».

12.4

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «Con regolamento del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» con le seguenti: «Con il medesimo decreto di cui al comma precedente».

12.5

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 2, dopo le parole: «i Ministri della sanità» aggiungere le seguenti: «del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione,».

12.14

MULAS, BORNACIN, BONATESTA, FLORINO, MAGNALBÒ,
PASQUALI

Al comma 2, dopo le parole: «i Ministri della sanità» aggiungere le seguenti: «del lavoro e della previdenza sociale».

12.12 MULAS, BORNACIN, BONATESTA, FLORINO, MAGNALBÒ,
PASQUALI

Al comma 2, dopo le parole: «i Ministri della sanità e» aggiungere le seguenti: «del lavoro e della previdenza sociale».

12.16 BONATESTA, MULAS, PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 2, dopo le parole: «i Ministri della sanità» aggiungere le seguenti: «della pubblica istruzione».

12.13 MULAS, BORNACIN, BONATESTA, FLORINO, MAGNALBÒ,
PASQUALI

Al comma 2, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «organizzati dalla regione».

12.6 TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo adeguate forme di certificazione delle competenze e crediti formativi che tengano conto delle esperienze acquisite nelle attività professionali esercitate».

12.7 TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «e la equiparazione» aggiungere le seguenti: «anche a livello regionale per i titoli conseguiti nell'ambito delle diverse regioni».

12.8 TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «della presente legge» con le seguenti: «del decreto ministeriale di cui al precedente comma 1».

12.15 MULAS, BORNACIN, BONATESTA, FLORINO, MAGNALBÒ,
PASQUALI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della formazione del personale sociosanitario, il decreto di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è adottato anche di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale».

12.9

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 5, sostituire la parola: «centottanta» con la seguente: «centoventi».

12.10

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 5, in fine, sopprimere le seguenti parole: «senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

12.1

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 6, sostituire le parole da: «negli stanziamenti» fino alla fine del comma con le seguenti: «nell'ambito della quota parte del Fondo sociale nazionale destinato dal Ministro per la solidarietà sociale ai programmi di formazione. Tale quota parte non può essere inferiore all'un per cento delle disponibilità iscritte nel predetto Fondo. Le amministrazioni responsabili delle attività formative possono avvalersi anche del concorso del Fondo sociale europeo».

12.11

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Art. 13.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. - (*Carta dei servizi sociali*) – 1. al fine di garantire il rispetto dei diritti soggettivi degli utenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, d'intesa con i Ministri interessati, è adottato lo schema generale di riferimento della carta dei servizi sociali. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ciascun ente erogatore di servizi adotta una carta dei servizi

sociali ed è tenuto a darne un'adeguata pubblicità agli utenti, in forme accessibili anche ai portatori di *handicap*.

2. Nella carta dei servizi sociali sono definiti i criteri per l'accesso ai servizi, le loro modalità di funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, nonchè gli obblighi autonomamente esigibili da parte dei cittadini, le sanzioni automaticamente applicabili agli erogatori di prestazioni e servizi e i risarcimenti esigibili dagli utenti nel caso di ritardata erogazione degli stessi oltre i termini indicati nella carta stessa».

13.1

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «tutelare le posizioni soggettive» con le seguenti: «garantirne il rispetto dei diritti soggettivi».

13.2

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 1, secondo rigo, dopo le parole: «degli utenti» inserire le seguenti: «e nel rispetto delle finalità delle istituzioni».

13.9

ANDREOLLI

Al comma 1, dopo le parole: «degli utenti» inserire le seguenti: «e nel rispetto delle finalità delle istituzioni».

13.3

COSTA, PASTORE

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «centottanta» con la seguente: «trenta».

13.4

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di intesa con i Ministri interessati» aggiungere le seguenti: «e sentite le competenti Commissioni parlamentari».

13.8

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Al comma 1, sostituire le seguenti parole: «è adottato lo schema generale» con le seguenti: «sono emanate le linee guida».

13.5

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 1, dopo le parole: «ciascun erogatore di servizi adotta una carta dei servizi sociali» aggiungere le seguenti: «redatta in forma semplice e chiara».

13.11

RIPAMONTI, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche attraverso il servizio pubblico radiotelevisivo».

13.12

RIPAMONTI, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «a darne» aggiungere le seguenti: «, in forme accessibili anche ai portatori di handicap».

13.6

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA, LAURO

Al comma 2, sostituire le parole: «nonchè le procedure per assicurare la tutela degli utenti» con le seguenti: «nonchè gli obblighi autonomamente esigibili da parte dei cittadini, le sanzioni automaticamente applicabili agli erogatori di prestazioni e di servizi e i risarcimenti esigibili da parte degli utenti in caso di ritardata erogazione degli stessi oltre il limite indicato nella carta stessa».

13.7

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 3, in fine, aggiungere le parole: «e della autorizzazione».

13.10

ANDREOLLI

Art. 14.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14. - (*Progetti individuali integrati per le persone disabili*) – 1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali predispongono, su richiesta dell'interessato o dei familiari o dell'esercente i poteri tutelari, un progetto individuale, secondo quanto stabilito dal comma 2.

2. Il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico funzionale eseguita dal competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità del nucleo familiare e gli eventuali sostegni a favore del medesimo.

3. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza previsti dalla normativa vigente, le modalità per indicare nella tessera sanitaria, su richiesta dell'interessato, i dati relativi alle condizioni di non autosufficienza o di dipendenza, per facilitare la persona disabile nell'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali».

14.9

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 1, sostituire le seguenti parole: «predispongono» con le seguenti: «possono predisporre».

14.1

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 1, dopo le parole: «dell'interessato» aggiungere le seguenti: «o dei familiari o dell'esercente i poteri tutelari».

14.10

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 1, dopo le parole: «dell'interessato» aggiungere le seguenti: «o di un suo familiare».

14.11

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19».

14.5

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «diagnostico funzionale» aggiungere le seguenti: «, eseguita dal competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale,».

14.12

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 2, sopprimere le parole: «in forma diretta accreditata».

14.3

RUSSO SPENA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «misure economiche» aggiungere la seguente: «ove».

14.13

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare» con le seguenti: «del nucleo familiare e gli eventuali sostegni a favore del medesimo».

14.14

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «È data facoltà ai comuni di prevedere strumenti idonei ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti richiedenti le misure di cui al presente articolo».

14.6

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 2, sopprimere le parole: «le potenzialità e».

14.4

RUSSO SPENA

Al comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I progetti individuali di cui al presente articolo si intendono integrativi rispetto agli esistenti Piani assistenziali approvati dai comuni».

14.7

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I progetti individuali di cui al presente articolo si applicano in deroga agli esistenti Piani assistenziali approvati dai comuni».

14.8

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 3, sostituire le parole: «della sanità di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale» con le seguenti: «per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della sanità».

14.15

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «erogati dallo Stato».

14.16

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «a titolo gratuito dello Stato».

14.17

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Art. 15.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. - (Sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti). - 1. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazio-

nale, per le patologie acute o croniche, in materia di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione nei soggetti anziani non autosufficienti, nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, determina annualmente la quota da riservare ai servizi a favore delle persone anziane non autosufficienti, per favorirne l'autonomia e sostenere il nucleo familiare nell'assistenza domiciliare alle persone anziane che ne fanno richiesta.

2. Il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, emanato, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ripartisce, annualmente, i finanziamenti in base al numero di anziani non autosufficienti presenti in ogni singola regione, la cui non autosufficienza è certificata dalle aziende unità sanitarie locali di appartenenza.

3. Le regioni destinano una quota dei finanziamenti per non autosufficienti ad investimenti e progetti integrati tra assistenza e sanità, realizzati in rete, con azioni e programmi coordinati tra soggetti pubblici e privati, volti a sostenere e a favorire l'autonomia delle persone anziane e la loro permanenza nell'ambiente familiare, secondo gli indirizzi indicati dalla presente legge, con particolare riferimento alle prestazioni di assistenza domiciliare integrata e di ospedalizzazione a domicilio.

4. Entro il 30 giugno di ogni anno le regioni destinatarie dei finanziamenti di cui al comma 1, trasmettono una relazione al Ministro per la solidarietà sociale e al Ministro della sanità, in cui espongono lo stato di attuazione degli interventi e degli obiettivi conseguiti nelle attività svolte ai sensi del presente articolo, formulando anche eventuali proposte per interventi innovativi. Qualora una o più regioni non provvedano all'impegno contabile delle quote di competenza entro i tempi indicati nel riparto di cui al comma 2, il Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla rideterminazione e riassegnazione alle regioni e alle province autonome che abbiano ottemperato a quanto stabilito dal presente comma dei finanziamenti, assegnati per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo».

15.2

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. - (*Sostegno domiciliare per le persone non autosufficienti*).
- 1. Restano ferme le competenze del servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, di cura e riabilitazione delle persone con patologie acute e croniche, comprese quelle colpite da non autosufficienza. Una

quota del fondo nazionale per le politiche sociali è destinato al servizio sanitario nazionale, con vincolo di destinazione agli interventi di assistenza domiciliare integrata da unificare con le prestazioni di ospedalizzazione domiciliare e ai centri diurni per i malati di Alzheimer e sindromi correlate. Un'altra quota del fondo suddetto è destinata ai servizi sociali obbligatori domiciliari, con la finalità di assicurare la permanenza in famiglia, nella propria abitazione e nel territorio di abituale dimora delle persone dichiarate handicappate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in particolare di quelle totalmente e permanentemente prive di autonomia perchè incapaci, neppure con ausili tecnici e protesi, di intendere e di volere, di alimentarsi, di motricità o di controllo sfinterico. L'ammontare delle quote suddette è definito ai sensi degli articoli 9 e 20 della presente legge».

15.1

RUSSO SPENA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. - Restano ferme le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, di cura e riabilitazione delle persone con patologie acute e croniche, comprese quelle colpite da non autosufficienza: una quota del fondo nazionale per le politiche sociali è destinato al Servizio sanitario nazionale, con vincolo di destinazione agli interventi di assistenza domiciliare integrata da unificare con le prestazioni di ospedalizzazione domiciliare e ai centri diurni per i malati di Alzheimer e sindromi correlate. Un'altra quota del fondo suddetto è destinata ai servizi sociali obbligatori domiciliari. L'ammontare delle quote suddette è definito ai sensi degli articoli 9 e 20 della presente legge».

15.17

BONATESTA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. - Restano ferme le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, di cura e riabilitazione delle persone con patologie acute e croniche, comprese quelle colpite da non autosufficienza. Una quota del fondo nazionale per le politiche sociali è destinato al Servizio sanitario nazionale, con vincolo di destinazione agli interventi di assistenza domiciliare integrata da unificare con le prestazioni di ospedalizzazione domiciliare e ai centri diurni per i malati Alzheimer e sindromi correlate. Un'altra quota del fondo suddetto è destinata ai servizi sociali obbligatori domiciliari. L'ammontare delle quote suddette è definito ai sensi degli articoli 9 e 20».

15.19

ZANOLETTI, TAROLLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. - Restano ferme le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, di cura e riabilitazione delle persone con patologie acute e croniche, comprese quelle colpite da non autosufficienza. Una quota del fondo nazionale per le politiche sociali è destinato al Servizio sanitario nazionale, con vincolo di destinazione agli interventi di assistenza domiciliare e ai centri diurni per i malati di Alzheimer e sindromi correlate. Un'altra quota del fondo suddetto è destinata ai servizi sociali obbligatori domiciliari. L'ammontare delle quote suddette è definito ai sensi degli articoli 9 e 20».

15.20

TAPPARO

Al comma 1, sostituire le parole: «particolarmente per i soggetti non autosufficienti» con le seguenti: «nei soggetti anziani».

15.3

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 1, sostituire le parole: «i Ministri della sanità e per le pari opportunità» con le seguenti: «il Ministro della sanità».

15.4

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 1, dopo le parole: «n. 281,» aggiungere le seguenti: «, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari».

15.5

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 1, dopo le parole: «a favore delle persone» aggiungere la seguente: «disabili o».

15.6

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 1, dopo le parole: «a favore delle persone» aggiungere la seguente: «disabili».

15.7

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «con pagamento di retta a favore della famiglia».

15.8

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «stabilisce annualmente» fino alla fine del periodo con le seguenti: «ripartisce annualmente i finanziamenti in base al numero di anziani non autosufficienti presenti in ogni singola regione, la cui non autosufficienza è certificata dalle aziende unità sanitarie locali di appartenenza».

15.9

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «degli anziani» aggiungere le seguenti: «e del numero di disabili non autosufficienti».

15.10

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Detto stanziamento è cumulabile con eventuali erogazioni degli enti territoriali».

15.11

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Detto stanziamento è cumulabile con eventuali contributi regionali».

15.12

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «Una quota dei finanziamenti di cui al comma 1 è riservata» con le seguenti: «Le regioni destinano una quota dei finanziamenti per non autosufficienti».

15.13

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 3, sostituire il secondo periodo, con le parole: «con particolare riferimento alle prestazioni di assistenza domiciliarire integrata e di ospedalizzazione a domicilio».

15.11

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «al Ministro della sanità» aggiungere le seguenti: «e alle competenti Commissioni parlamentari».

15.18

BONATESTA, MULAS, PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «dei finanziamenti alle regioni» con le seguenti: «alle regioni e alle province autonome, che abbiano ottemperato a quanto stabilito dal presente comma, dei finanziamenti assegnati per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo».

15.16

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Art. 16.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. – 1. All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono aggiunti i seguenti commi:

"8. I genitori, anche adottivi e affidatari, e i familiari che assistono con continuità una persona congiunta o affine fino al terzo grado con *handicap* in situazione di gravità, accertato ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, ovvero anche una persona non autosufficiente perché colpita da malattia cronica e/o mentale, certificata dalle competenti strutture del servizio sanitario nazionale, hanno diritto ad usufruire su domanda, anche alternativamente e non continuativamente, di un periodo complessivamente non superiore a cinque anni di credito contributivo, distribuiti lungo l'arco dell'intera vita attiva, con versamento della contribuzione a carico del bilancio dello Stato. Il beneficio di cui al presente comma ha la finalità di garantire il contesto della vita di relazione e pertanto integra, non sostituisce, le prestazioni e i servizi di ospedalizzazione a domicilio e di assistenza domiciliare integrata previsti dalla normativa vigente, nonché i servizi di aiuto personale previsti dall'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

9. Il governo provvede, con successivo Regolamento da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a dettare le norme di coordinamento e di attuazione del presente articolo"».

16.1

RUSSO SPENA

Al comma 3, lettera e), sopprimere le parole: «durante l'orario di lavoro».

16.2

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 3, lettera f), dopo le parole: «famiglie interessate» aggiungere le seguenti: «calorizzando, dove esistenti, enti e associazioni che hanno tra gli scopi statutari la promozione dell'accoglienza e dell'affido dei minori».

16.7

ZANOLETTI, TAROLLI

Al comma 3, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: «valorizzando, specie dove esistenti, enti ed associazioni che hanno tra i propri scopi statutari la promozione dell'accoglienza e dell'affido dei minori».

16.13MULAS, BORNACIN, BONATESTA, FLORINO, MAGNALBÒ,
PASQUALI

Al comma 3, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: «, valorizzando enti e associazioni con finalità di promozioni delle accoglienza e dell'affidamento dei minori».

16.15

ANDREOLLI

Al comma 3, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: «, valorizzando, dove esistenti, enti ed associazioni che hanno tra i propri scopi statutari la promozione dell'accoglienza e dell'affido dei minori».

16.14

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«f-bis) prestazioni di aiuto e assistenza a domicilio o in strutture sanitarie a favore dei malati terminali, anche attraverso il finanziamento di associazioni di volontariato senza scopi di lucro».

16.3

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«f-bis) prestazioni di aiuto e assistenza a domicilio o in strutture sanitarie a favore dei malati terminali, anche attraverso il finanziamento di associazioni di volontariato senza scopi di lucro».

16.4

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. In deroga alle disposizioni regionali e nazionali vigenti, i comuni possono assegnare una quota parte degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a coppie giovani con figli, a gestanti in difficoltà, a famiglie che hanno a carico soggetti non autosufficienti con problemi di grave difficoltà economica secondo le esigenze abitative dagli stessi individuate sul proprio territorio».

16.16

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

16.5

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: «ulteriori riduzioni dell'aliquota dell'ICI per la prima casa, nonché».

16.6

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «per la tutela e la cura dei componenti del nucleo familiare non autosufficienti o disabili» con le seguenti: «per prestazioni di tipo assistenziale, erogate, a pagamento, da soggetti pubblici o privati accreditati».

16.8

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «nonchè delle spese per prestazioni a pagamento sostenute, per i minori di tre anni, dai soggetti titolari della potestà ovvero da famiglie affidatarie».

16.9

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «nonchè delle spese per prestazioni a pagamento sostenute dai soggetti titolari della potestà per i minori di tre anni».

16.10

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Per la realizzazione delle medesime finalità, le detrazioni fiscali stabilite ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 13 maggio 1999, n. 133, comprendono anche quelle relative alle spese di cui al periodo precedente».

16.11

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Per la realizzazione delle medesime finalità di tutela e protezione delle persone disabili e non autosufficienti, queste ultime, ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, costituiscono nucleo familiare a se stante».

16.12

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Art. 17.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - (*Buoni servizio*) – 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 3 e 4, i comuni possono concedere a soggetti che i servizi sociali del medesimo ente locale ritengono dotati di sufficiente autonomia psico-fisica, buoni servizio quale forma di assistenza alternativa a specifiche misure di trasferimento economico, diverse da quelle previste dagli articoli 24 e 25, comma 1, lettera a) della presente legge.

2. I buoni servizio sono un sistema da privilegiare per l'interrogazione o la reintegrazione sociale di persone con problemi di produzione di reddito».

17.4

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Sostituire la rubrica con la seguente: «(titoli di esenzione dalla partecipazione alla spesa)».

17.3

RUSSO SPENA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I comuni prevedono la concessione, su richiesta dell'interessato, di esenzioni dalla compartecipazione alla spesa per gli interventi e i servizi sociali obbligatori a favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 3».

17.2

RUSSO SPENA

Al comma 1, sostituire le parole: «su richiesta dell'interessato» con le seguenti: «a soggetti che i servizi sociali del medesimo comune ritengono dotati di sufficiente autonomia psico-fisica».

17.5

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 1, sostituire le parole: «ovvero come sostitutivi delle prestazioni economiche» con le seguenti: «, quale forma di assistenza alternativa a specifiche misure di trasferimento economico».

17.6

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 1, sopprimere le parole: «numeri 1) e 2)».

17.7

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «I titoli per l'acquisto di servizi sociali sono un sistema da privilegiare per l'integrazione o la reintegrazione sociale di persone con problemi di produzione di reddito».

17.8

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Sopprimere il comma 2.

17.1

RUSSO SPENA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I titoli per l'acquisto di servizi sociali sono un sistema da privilegiare per l'integrazione o la reintegrazione sociale di persone con problemi di produzione di reddito».

17.9

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. I titoli di cui ai commi precedenti non sono validi per i servizi sociali obbligatori».

17.10

BONATESTA

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«3. I titoli di cui ai commi precedenti non sono validi per i servizi sociali obbligatori».

17.11

ZANOLETTI, TAROLLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I titoli di cui ai commi precedenti non sono validi per i servizi sociali obbligatori».

17.12

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 13 SETTEMBRE 2000

567^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio Franceschini e per la pubblica istruzione Barbieri.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(4792) Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, recante disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, alla 7^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione la senatrice BUCCIARELLI che, ricordata la complessa evoluzione della normativa in materia di gestione del personale docente, dà conto analiticamente del contenuto del provvedimento, che riproduce alcuni significativi aspetti di un disegno di legge collegato alla finanziaria 2000, attualmente all'esame della Camera dei deputati. Si tratta di disposizioni necessarie ed urgenti per garantire la continuità didattica per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001. Propone pertanto la formulazione di un parere favorevole.

Il senatore MAGNALBÒ chiede chiarimenti sulla portata del comma 1 dell'articolo 2 ed in particolare sulle motivazioni della scelta della data del 1° settembre 2000 per la decorrenza degli effetti giuridici ed economici dell'inquadramento nei ruoli dei dirigenti scolastici.

La relatrice BUCCIARELLI, richiamata la relazione illustrativa del provvedimento, osserva che questa disposizione mira a contemperare l'esigenza della continuità didattica con il rispetto dei diritti dei lavoratori interessati.

Il sottosegretario BARBIERI, nel concordare con queste osservazioni, rileva che si tratta di una disposizione che permette ai supplenti che abbiano già cominciato a lavorare e risultino nel corso dell'anno scolastico vincitori di concorso, di essere tempestivamente inquadrati nei ruoli a tutti gli effetti giuridici ed economici.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole avanzata dalla relatrice è posta quindi in votazione e risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(3812) Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati

(288) LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno

(1006) PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati

(1323) MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno

(1935) COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(2023) BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno

(3190) FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento

(3325) PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati

(3476) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali

(3621) MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali

(3628) LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

(3633) PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione

(3634) PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione

(3689) CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

(3772) PARDINI ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati

(3783) TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati

(3828) MARINI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati

(4505) ELIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni

(4553) DI PIETRO ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati

(4624) D'ONOFRIO. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati

(4655) CASTELLI ed altri. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati

– e petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487, n. 490, n. 539, n. 543 e n. 607 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri, con la votazione dei subemendamenti riferiti all'emendamento 1.1000 riferito al disegno di legge n. 3812.

Il presidente VILLONE ricorda che nella seduta di ieri si è convenuto di proseguire nella votazione dei subemendamenti che non incidono sulle questioni affidate all'apposito comitato ristretto, che si dovrà occupare dei problemi relativi alla compatibilità di risultato dei sistemi elettorali di Camera e Senato, alle modalità di delimitazione dei collegi elettorali, alla disciplina della comunicazione politica, alla disciplina del premio di maggioranza e alla possibilità o meno di un voto disgiunto.

Il senatore SCHIFANI ribadisce che la sua parte politica si asterrà dalle votazioni non condividendo la scelta di procedere nella votazione dei subemendamenti prima dell'esaurimento dei lavori del comitato ristretto.

I senatori MAGNALBÒ e STIFFONI, a nome dei rispettivi Gruppi, si associano alle valutazioni del senatore Schifani, e preannunciano che si asterranno dalle votazioni.

Il presidente VILLONE, pur ritenendo legittima questa posizione, non la ritiene giustificata. La Commissione infatti proseguirà nelle votazioni per le parti non deferite al comitato ristretto ed in proposito chiede a tutti i componenti della Commissione di evidenziare le proposte emendative che ritengano afferenti le questioni deferite al comitato.

Il sottosegretario FRANCESCHINI condivide questa valutazione e ribadisce l'utilità di procedere nelle votazioni che hanno ad oggetto que-

zioni non marginali sulle quali vi è un ampio accordo, come l'attribuzione di un premio di maggioranza, l'indicazione del candidato alla carica di Presidente del Consiglio, il riparto tra collegi uninominali e quota proporzionale, la fissazione al 5 per cento della soglia di sbarramento nonché la definizione della nozione di coalizione. Spera quindi che la preannunciata astensione dei componenti dell'opposizione, abbia un semplice carattere tecnico e non impedisca l'utile prosecuzione dei lavori.

Su proposta del relatore VILLONE, sono quindi accantonati i subemendamenti 1.1000/46 e 1.1000/64, che attengono alla questione della possibilità o meno di un voto disgiunto.

Il subemendamento n. 6 viene dichiarato decaduto per assenza del proponente mentre, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge i subemendamenti n. 59 e n. 60.

Il subemendamento n. 7 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Il relatore VILLONE ritiene che si possa procedere alla votazione del subemendamento n. 101, a sua firma, che regola alcuni aspetti tecnici del meccanismo elettorale.

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO la Commissione approva il subemendamento n. 101. Risulta conseguentemente assorbito il subemendamento n. 65.

Il relatore VILLONE formula un parere contrario sul subemendamento n. 102/1 del senatore Pieroni che mira ad eliminare la soglia di sbarramento del 5 per cento.

Quanto al subemendamento n. 102 ritiene che possa essere votato limitatamente all'alinea e alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 e per la restante parte accantonato, trattandosi di questioni che incidono sulle materie deferite al comitato ristretto.

Il sottosegretario FRANCESCHINI formula un parere contrario sul subemendamento n. 102/1, ricordando che la fissazione al cinque per cento della soglia di sbarramento è una questione sulla quale vi è un'intesa tra le forze di maggioranza e l'opposizione.

Il senatore PIERONI ritira il subemendamento n. 102/1 riservandosi di ripresentarlo in occasione della discussione in Assemblea. Ritiene, infatti, che la questione della soglia di sbarramento perda, nella proposta da ultimo concordata dalla maggioranza, il suo sostanziale rilievo. Infatti, i voti ottenuti dalle forze politiche appartenenti a coalizioni che non supe-

rino la soglia, verrebbero, secondo questa proposta, attribuiti comunque alla coalizione e non dispersi come oggi avviene. Reputa comunque più opportuno, per porre rimedio alla frammentazione del panorama politico, limitare nel numero le forze che possono comporre ogni coalizione, piuttosto che fissare clausole di sbarramento.

Il senatore PINGGERA osserva che l'accordo sulla clausola di sbarramento non deve comunque essere ritenuto preclusivo del subemendamento n. 39, relativo alla rappresentanza delle minoranze linguistiche. Condivide questa valutazione il senatore BESOSTRI, il quale ricorda che vincoli di carattere internazionale garantiscono la rappresentanza parlamentare delle minoranze linguistiche.

In proposito il senatore ANDREOLLI rileva che la questione delle minoranze deve essere valutata nel suo complesso, cercando una soluzione che contemperi, in particolare, le esigenze di tutte le minoranze presenti nella regione Trentino Alto-Adige.

Il relatore VILLONE propone che anche la questione della rappresentanza delle minoranze linguistiche, per la sua complessità, venga affidata al comitato ristretto.

La Commissione conviene.

Il senatore SCHIFANI ritiene che, per la sua complessità, l'intero subemendamento n. 102 debba essere accantonato per non pregiudicare in alcun modo il lavoro del comitato ristretto.

Il senatore MAGNALBÒ si associa a questa richiesta.

Il relatore VILLONE ritiene invece opportuno definire da subito la soglia per accedere al riparto proporzionale; questione sulla quale si è registrato un ampio consenso tra tutte le forze politiche.

Il senatore SCHIFANI ribadisce di non condividere il metodo seguito. Al comitato ristretto sono infatti affidate questioni essenziali, la cui soluzione è pregiudiziale per il corretto ed utile svolgimento dei lavori.

Il senatore BESOSTRI ritiene invece utile convenire sul principio fissato nella lettera *b*) del subemendamento n. 102.

Il senatore MARCHETTI osserva che la questione della clausola di sbarramento può essere più opportunamente discussa nella sede del comitato ristretto.

Il senatore PIERONI ribadisce la sua intenzione di riproporre la questione nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Interviene quindi il sottosegretario FRANCESCHINI che, replicando al senatore Marchetti, osserva che la soglia prevista dalla lettera *b*) del subemendamento n. 102 riguarda solo l'accesso delle coalizioni nel loro complesso e delle liste non coalizzate alla quota proporzionale.

Il senatore SCHIFANI, nel ribadire la propria contrarietà al metodo seguito, osserva che la lettera *b*) dell'emendamento n. 102 può essere intesa come un semplice riferimento all'accesso alla quota proporzionale.

Il relatore VILLONE, condividendo le osservazioni del sottosegretario Franceschini, chiarisce che la lettera *b*) dell'emendamento n. 102 non pregiudica la questione della soglia che le singole forze politiche appartenenti alle coalizioni devono raggiungere per accedere al riparto proporzionale; questione quest'ultima oggetto della lettera *h*) del subemendamento n. 102.

Il senatore MARCHETTI si dichiara soddisfatto di questi chiarimenti.

La Commissione approva quindi, con il parere favorevole del rappresentante del Governo, il subemendamento n. 102 limitatamente all'alinea ed alle lettere *a*) e *b*) del comma 1. La restante parte del subemendamento viene invece accantonata.

Il subemendamento n. 66 viene accantonato, mentre i subemendamenti nn. 8, 23 e 24 risultano decaduti per l'assenza del proponente, dopo che il relatore e il rappresentante del Governo hanno pronunciato un parere negativo.

Il relatore VILLONE invita i presentatori a ritirare i subemendamenti nn. 40 e 41.

Aderendo all'invito, il senatore PIERONI ritira i subemendamenti.

Su proposta del relatore, la Commissione accantona quindi i subemendamenti dal n. 67 al n. 70, che attengono a questioni la cui definizione è stata affidata al comitato ristretto.

Il RELATORE propone quindi di votare per parti separate l'emendamento 1.1000, limitatamente alle parti non accantonate che si è convenuto di trattare nella sede ristretta. Propone invece la soppressione dell'articolo 6 dell'emendamento che prevede una limitazione a suo avviso non opportuna.

Il senatore BESOSTRI, pur condividendo quest'ultima valutazione del Presidente, reputa preferibile accantonare questa disposizione, trattandosi di una questione che potrebbe essere più opportunamente esaminata nella sede del comitato ristretto.

Il senatore MARINI reputa invece un privilegio da rivedere e riconsiderare la possibilità, garantita dalla normativa vigente, di candidarsi in più circoscrizioni.

Il senatore SCHIFANI, ribadita la propria pregiudiziale contrarietà a procedere a votazioni, dichiara tuttavia di concordare con la valutazione del Presidente circa la improprietà della previsione contenuta nel citato articolo 6.

Il RELATORE propone quindi di accantonare anche l'articolo 6 dell'emendamento 1.1000.

La Commissione quindi approva, con votazioni per parti separate, nell'emendamento 1.1000, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (escluso il capoverso 2 del comma 1), 14, 15, 16 e 17 (limitatamente all'alinea e alle lettere *a*) e *b*) del comma 1), come modificati dai subemendamenti già approvati.

Il presidente VILLONE, quindi, ricorda che sono accantonati, e rimessi all'esame del comitato ristretto, le parti dell'emendamento 1.1000 corrispondenti agli articoli 6, 12 (limitatamente al capoverso 2 del comma 1), 17 (limitatamente alle lettere da *c*) a *l*) del comma 1 e ai commi 2 e 3), 18, 19 e 20 e i relativi subemendamenti, nonché i subemendamenti aggiuntivi nn. 61 – limitatamente alla seconda parte –, 46 e 64.

Propone, inoltre, che il comitato ristretto concluda i suoi lavori e riferisca alla Commissione entro la giornata di giovedì 21 settembre.

La Commissione conviene.

Il presidente VILLONE invita infine ogni Gruppo e le componenti del Gruppo misto a designare il proprio rappresentante in seno al comitato ristretto, convocato per la prima riunione domani, alle ore 9.15.

La seduta termina alle ore 10,25.

**SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.1000
RIFERITO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3812**

All'articolo 2, dopo le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri», inserire le seguenti: «alternativamente o congiuntamente sul nome del candidato, nonché», e sopprimere la parola: «ed». Aggiungere, altresì, il seguente comma: «2-bis. Se l'elettore esprime il voto per più di una lista nella coalizione prescelta, il voto verrà attribuito ai soli fini del premio di governabilità alla coalizione stessa.»

1.1000/61 LA LOGGIA, MANTICA, MARTELLI, CASTELLI, D'ONOFRIO

All'articolo 13, capoverso «Art. 59», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di voto espresso per una lista diversa da quella cui è collegato il candidato di collegio per cui si è votato, si intende validamente espresso soltanto il voto a favore del candidato di collegio.»

1.1000/46 MANZELLA

All'articolo 13, capoverso «Art. 59», dopo il primo comma aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora l'elettore esprima il proprio voto soltanto a favore del candidato del collegio, il voto si intende esteso alla coalizione collegata allo stesso.»

1.1000/64 LA LOGGIA, MANTICA, MARTELLI, CASTELLI, D'ONOFRIO

Sopprimere l'articolo 14.

1.1000/6 GUBERT

All'articolo 14, primo periodo, alla fine, dopo la parola: «spoglio», inserire le seguenti: «, prima delle schede dei collegi uninominali poi delle schede delle liste proporzionali».

1.1000/59

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'articolo 14, comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole: «Analogo procedimento si segue per il conteggio delle schede delle liste proporzionali».

1.1000/60

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere l'articolo 15.

1.1000/7

GUBERT

Sostituire l'articolo 16, con il seguente:

«Art. 16.

1. L'articolo 77 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Articolo 77. 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha riportato il maggior numero di voti validi espressi nel collegio. In caso di parità è eletto il candidato più anziano di età;

b) determina il numero di seggi attribuiti ai sensi della precedente lettera *a)* ai candidati contraddistinti dal medesimo contrassegno di lista non coalizzata o di coalizione;

c) determina la cifra elettorale circoscrizionale per la quota maggioritaria di ciascuna lista non coalizzata o coalizione che abbia presentato il medesimo contrassegno recante il nome della persona indicata per la nomina alla carica di presidente del consiglio, sommando i voti conseguiti nelle singole sezioni della circoscrizione;

d) determina la cifra elettorale circoscrizionale per la quota proporzionale di ciascuna lista non coalizzata, coalizione e lista componente di coalizione, sommando i voti conseguiti nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

e) comunica all'ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, i seggi attribuiti a ciascuna lista non coalizzata o coalizione, ai sensi della precedente lettera a), la cifra elettorale circoscrizionale nella quota maggioritaria di ciascuna lista non coalizzata o coalizione, la cifra elettorale circoscrizionale nella quota proporzionale di ciascuna lista non coalizzata, coalizione, e lista componente la coalizione».

1.1000/101

IL RELATORE

All'articolo 16, comma 1, punto 2), primo periodo, dopo la parola: «lista», inserire le seguenti: «e coalizione». Inoltre, al punto 3), dopo le parole: «la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista», inserire le seguenti: «e coalizione» e alla fine del punto 3) aggiungere: «e coalizione».

1.1000/65

LA LOGGIA, MANTICA, MARTELLI, CASTELLI, D'ONOFRIO

Al subemendamento 1.1000/102, al comma 1, sopprimere la lettera h);

conseguentemente sopprimere il riferimento alla lettera h) nella successiva lettera i).

1.1000/102/1

PIERONI

Sostituire l'articolo 17, con il seguente:

«Art. 17.

1. L'articolo 83 del Testo unico è sostituito con il seguente:

«Articolo 83 – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista non coalizzata o coalizione per la quota proporzionale e per la quota maggioritaria, sommando le rispettive cifre circoscrizionali;

b) individua le liste non coalizzate e le coalizioni nelle quali almeno una delle liste coalizzate abbia superato il 5 per cento dei voti nella quota proporzionale, e le ammette al riparto dei seggi per la quota proporzionale;

c) individua la lista non coalizzata o coalizione che ha riportato la maggiore cifra elettorale nazionale nella quota maggioritaria;

d) determina il totale dei seggi spettanti a ciascuna lista non coalizzata o coalizione ammessa al riparto. A tal fine divide la cifra elettorale nazionale nella quota proporzionale di ciascuna lista non coalizzata o coalizione, per uno, due, tre, quattro..., e ripartisce il totale dei seggi uninominali e proporzionali tra le liste non coalizzate o coalizioni seguendo l'ordine dei maggiori quozienti;

e) nel caso in cui i seggi ottenuti nei collegi uninominali dai candidati presentati con il medesimo contrassegno di lista non coalizzata o di coalizione siano in numero superiore a quelli spettanti ai sensi della precedente lettera *d)*, sottrae dal totale dei seggi uninominali e proporzionali un numero di seggi pari a quelli in eccesso e ripartisce il totale dei seggi uninominali e proporzionali così rideterminato tra le liste non coalizzate o coalizioni seguendo l'ordine dei maggiori quozienti. Successivamente aggiunge ai seggi assegnati secondo il riparto così rideterminato alla lista non coalizzata o coalizione, che ha ottenuto nella quota uninominale un numero di seggi superiore a quelli spettanti ai sensi della precedente lettera *d)*, un numero di seggi pari a quello in eccesso;

f) se la lista non coalizzata o coalizione vincente ai sensi della precedente lettera *c)* ha riportato nella quota maggioritaria una cifra totale di voti validi superiore al 45%, ma un totale di seggi ai sensi della precedente lettera *d)* ovvero *e)* inferiore a 346, assegna alla lista non coalizzata o coalizione vincente seggi aggiuntivi nel numero necessario a giungere alla cifra totale di 346. Successivamente sottrae dal totale dei seggi uninominali e proporzionali un numero di seggi pari a quelli aggiuntivi assegnati e ripartisce il totale dei seggi uninominali e proporzionali così rideterminato tra le altre liste non coalizzate o coalizioni seguendo l'ordine dei maggiori quozienti;

g) determina il numero di seggi spettanti a ciascuna lista non coalizzata o coalizione ammessa al riparto per la quota proporzionale. A tal fine detrae dalla cifra determinata ai sensi delle precedenti lettere *d)*, *e)*, *f)* i seggi uninominali già assegnati a ciascuna lista non coalizzata o coalizione ai sensi del precedente articolo 77, lettera *a)*;

h) individua le liste componenti la coalizione che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il cinque per cento dei voti validi espressi, e le ammette al riparto;

i) tra le liste componenti la coalizione di cui alla lettera *h)* procede al riparto dei seggi dividendo il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste medesime per il numero dei seggi proporzionali assegnati alla coalizione in tutte le circoscrizioni, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di coalizione. Nell'effettuare tale operazione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista componente la coalizione ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista componente la coalizione. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati

alle liste componenti la coalizione per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti, e, in caso di parità di resti, a quelle liste componenti la coalizione che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

l) procede poi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati ai sensi delle precedenti lettere g), h) e i) tra tutte le liste ammesse al riparto. A tal fine procede all'assegnazione dei seggi in ogni circoscrizione attribuendo a ciascuna lista tanti seggi quanti quozienti circoscrizionali interi essa abbia conseguito in quella circoscrizione. Il quoziente circoscrizionale è dato dalla divisione tra la somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nella circoscrizione da tutte le liste ammesse al riparto proporzionale dei seggi e il numero di seggi da assegnare nella circoscrizione in ragione proporzionale. Gli eventuali seggi residui sono attribuiti alle liste ammesse al riparto seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali del quoziente ottenuto da ciascuna lista sino alla attribuzione di tutti i seggi proporzionali spettanti alla circoscrizione. A tal fine le operazioni di calcolo procedono a partire dalla circoscrizione di minore dimensione demografica. Nella assegnazione dei seggi non si prendono più in considerazione le liste che abbiano già ottenuto tutti i seggi ad esse spettanti in base ai calcoli di cui alle precedenti lettere g), h) e i). Al termine di tali operazioni, i seggi che eventualmente rimangano ancora da assegnare ad una lista, sono attribuiti nelle circoscrizioni ove essa abbia ottenuto i maggiori resti, utilizzando per primi i resti che non abbiano già dato luogo all'attribuzione dei seggi.

2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta, l'altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».

1.1000/102

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 17, con il seguente:

«*Articolo 17. - 1.* Al comma 1 dell'articolo 83 del testo unico, al n. 1) dopo le parole "di ciascuna lista" sono inserite le seguenti "e coalizione" e dopo "le parole" dalle liste "aggiungere le seguenti" e coalizioni».

2. Al comma 1 dell'articolo 83 del testo unico, il n. 2) è sostituito dal seguente:

«2) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il cinque per cento dei voti validi espressi».

3. Al comma 1 dell'articolo 83 del testo unico, dopo il n. 2) inserire i seguenti:

«2-bis). Accerta quale coalizione abbia superato il 40 per cento dei voti e sia vincente per l'assegnazione del premio di governabilità. Determina altresì il numero dei seggi uninominali attribuiti ad ogni coalizione o lista. Dopo aver detratto i seggi già attribuiti alla coalizione vincente nei collegi uninominali, alla stessa coalizione vengono aggiunti i seggi spettanti sulle liste proporzionali circoscrizionali fino al raggiungimento del 60 per cento totale dei seggi, tenuto conto della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista.

2-ter) Alle altre coalizioni spetta, oltre agli eletti nei collegi uninominali la differenza dei seggi restanti, detratti quelli attribuiti alle liste di cui al numero 2.».

4. Al comma 1 dell'articolo 83 del testo unico, al n. 3) le parole «tra le liste» sono sostituite dalle seguenti «tra le coalizioni» e dopo tutte le parole «numero 2)» sono inserite le seguenti «2-bis) e 2-ter)» e dopo le parole «quoziente elettorale nazionale» sono inserite le seguenti «per ciascuna di essa».

1.1000/66

LA LOGGIA, MANTICA, MARTELLI, CASTELLI, D'ONOFRIO

All'articolo 17, nel punto 2), aggiungere il seguente periodo:

«Ad esse sono aggiunte le liste espresse da gruppi linguistici storici tutelati ai sensi delle vigenti leggi nonché le liste di ispirazione autonomista che abbiano ottenuto o almeno un seggio in collegi uninominali o almeno il 5 per cento dei voti nella circoscrizione nella quale sono state presentate».

1.1000/8

GUBERT

All'articolo 17, nel punto 2), sostituire le parole: «cinque per cento» con le seguenti: «quattro per cento».

1.1000/23

GUBERT

All'articolo 17, nel punto 2), sostituire le parole: «cinque per cento» con le seguenti: «ottocentomila voti validi espressi».

1.1000/24

GUBERT

All'articolo 17, nel punto 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o che facciano parte di gruppi di liste di cui all'articolo 18 che abbiano

conseguito sul piano nazionale almeno il cinque per cento dei voti validi espressi».

1.1000/40 PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA
Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, RONCHI,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

All'articolo 17, nel punto 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«o che siano collegate ad almeno sei candidati eletti in collegi uninominali».

1.1000/41 PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA
Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, RONCHI,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis. (Premio di governabilità). 1. Alla coalizione vincente che abbia superato il 40 per cento dei voti su base nazionale, è attribuito come premio di governabilità, una quota variabile di deputati per garantirle il raggiungimento del 60 per cento dei seggi.

2. Tale premio di governabilità si ottiene detraendo i seggi dalla quota proporzionale spettante ai partiti delle coalizioni perdenti.

3. Il restante numero di deputati eletti è attribuito ai diversi partiti in base ai voti ottenuti dalle liste concorrenti, purché abbiano conseguito almeno il cinque per cento dei voti validi espressi a norma dell'articolo 17».

1.1000/67 LA LOGGIA, MANTICA, MARTELLI, CASTELLI, D'ONOFRIO

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis. Dopo l'articolo 93 del testo unico, aggiungere il seguente ulteriore articolo:

«93-bis. Disposizioni speciali per la circoscrizione «Trentino-Alto Adige 2» (Provincia Autonoma di Bolzano)

1. L'elezione nella circoscrizione «Trentino-Alto Adige 2» («Provincia Autonoma di Bolzano») è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili e con le modificazioni seguenti:

1) alla circoscrizione spettano cinque deputati;

2) nella circoscrizione quattro seggi sono attribuiti nell'ambito di altrettanti collegi uninominali, nei quali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti;

3) nella circoscrizione un seggio è attribuito in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84;

4) nella circoscrizione il quarto periodo dell'articolo 18, comma 1 e l'articolo 83, comma 1 n. 2) non trovano applicazione per le liste presentate da partiti che sono espressione di minoranze linguistiche riconosciute.

2. Il Tribunale di Bolzano, costituito ai sensi dell'articolo 13, con l'intervento di tre magistrati, ha le funzioni di Ufficio centrale elettorale.»«.

Di conseguenza va modificata la Tabella A istituendo, in modifica del n. 6), le circoscrizioni: Trentino-Alto Adige 1 (Provincia Autonoma di Trento) e Trentino-Alto Adige 2 (Provincia Autonoma di Bolzano).

1.1000/39

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

All'articolo 20, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Nel caso nel quale il numero di collegi uninominali attribuiti alla circoscrizione della regione Trentino-Alto Adige sia in numero dispari, un collegio è individuato con parti del territorio della provincia di Trento e parti della provincia di Bolzano; i collegi in provincia di Bolzano sono individuati in modo da facilitare l'elezione di almeno un deputati appartenente al gruppo linguistico italiano».

1.1000/14

GUBERT

All'articolo 20, comma 2, sostituire la parola: «trenta», con la seguente: «sessanta».

1.1000/9

GUBERT

All'articolo 20, comma 2, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e indicati pariteticamente dalla maggioranza e dalla opposizione».

1.1000/25

GUBERT

All'articolo 20, comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «trenta».

1.1000/10

GUBERT

All'articolo 20, comma 3, sostituire la parola: «venti» con la seguente: «trenta».

1.1000/11

GUBERT

All'articolo 20, comma 3 dopo la parola: «opposizioni» inserire le seguenti parole: «garantendo comunque un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare e per ciascuna frazione riconosciuta del gruppo misto formata da almeno due senatori o da quattro deputati».

1.1000/12

GUBERT

All'articolo 20, comma 3, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «delle opposizioni;» inserire il seguente periodo: «il parere espresso dalla commissione a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti è vincolante». Sopprimere altresì dalle parole: «laddove lo schema», fino a: «termini assegnati».

1.1000/68

LA LOGGIA, MANTICA, MARTELLI, CASTELLI, D'ONOFRIO

All'articolo 20, comma 3, dopo le parole: «proposte della Commissione di esperit» inserire le seguenti: «o disattenda le osservazioni della Commissione parlamentare».

1.1000/13

GUBERT

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Estensione delle norme di elezione della Camera dei deputati al Senato della Repubblica)

1. Le elezioni per il Senato della Repubblica si svolgono secondo un sistema elettorale contenente i medesimi principi di cui alla presente legge, nel rispetto delle norme costituzionali».

1.1000/69

LA LOGGIA, MANTICA, MARTELLI, CASTELLI, D'ONOFRIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Norma di salvaguardia)

1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 20 continua ad applicarsi la disciplina per la Camera dei deputati prevista dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni».

1.1000/70

LA LOGGIA, MANTICA, MARTELLI, CASTELLI, D'ONOFRIO

Art. 1.

Sostituire l'articolo con i seguenti:

1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato testo unico, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 3 la parola «settantacinque» è sostituita da «cinquanta»;
- 2) al comma 4, la parola «venticinque» è sostituita da «cinquanta».

Art. 2.

1. L'articolo 4 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 4 – 1. La votazione è effettuata su un'unica scheda.

2. L'elettore può esprimere un voto per uno dei candidati nel collegio uninominale tracciando un segno sul relativo contrassegna, che può contenere il nome e il cognome della persona indicata alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri, ed un voto per una delle liste, tracciando un segno sul relativo contrassegno».

Art. 3.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 14 del testo unico è aggiunto il seguente comma:

«I partiti o gruppi politici organizzati possono presentare anche congiuntamente contrassegni per distinguere le candidature nei collegi uninominali recanti l'indicazione del nome e cognome di una persona indicata

alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri. Il deposito di tale contrassegna deve essere accompagnato da mia dichiarazione di accettazione sottoscritta dall'indicato. Non è ammessa la presentazione di più di un contrassegna recante l'indicazione della medesima persona indicata alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri.».

Art. 4.

1. L'articolo 18 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 18. – 1. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati. Questi possono collegarsi con una o più liste presentate nella medesima circoscrizione, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con, una o più liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, i candidati nei collegi uninominali collegati al medesimo gruppo di liste devono essere contraddistinti dal medesimo contrassegno. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla.

2. Per ogni candidato nei collegi uninominali deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno con cui si intende contraddistinguerlo, nonché la lista o le liste con le quali il candidato eventualmente si collega. È ammesso l'uso di un contrassegno recante il nome e cognome della persona indicata alla carica di Presidente del Consiglio solo nel caso in cui siano presentati candidati contraddistinti da tale contrassegno in almeno il 90 per cento dei collegi uninominali determinati in ambito nazionale. Per le candidate donne può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito.

3. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

4. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. La dichiarazione di presentazione di candidati nei collegi uninominali collegati ad una o più liste presentate nella circo-

scrizione deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

5. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

6. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi.».

Art. 5.

1. All'articolo 18-bis del testo unico, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le liste sono formate da un numero di candidati eguale a quello da eleggere nella circoscrizione con metodo proporzionale».

Art. 6.

1. L'articolo 19 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 19. – 1. Nessuno può candidarsi in una lista in più di una circoscrizione pena la nullità dell'elezione».

Art. 7.

1. Al secondo comma dell'articolo 20 del testo unico, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

«Alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata anche la eventuale dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18».

Art. 8.

1. L'articolo 24 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 24. – L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto li termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui Sia

stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

1) stabilisce, per ciascun collegio, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati dei candidati nei collegi uninominali e delle liste, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare a ciascun candidato e alle liste in ciascun collegio;

2) comunica ai delegati di lista e di candidato nei collegi uninominali le definitive determinazioni adottate;

3) trasmette immediatamente alla prefettura capoluogo della circoscrizione i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e le liste ammessi, cori i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero 5);

4) provvede, per mezzo della prefettura capoluogo della circoscrizione, alla stampa dei nominativi dei candidati nei singoli collegi uninominali e delle liste nonché alla trasmissione di essi ai sindaci dei comuni del collegio per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il 4^o quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione; una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione.».

Art. 9.

1. L'articolo 31 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 31. – 1. Le schede sono di carta consistente, di tipo e colore diverso per i collegi uninominali e per la circoscrizione; sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle B, C ed H, allegate al presente testo unico e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le candidature nei collegi uninominali e di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all'articolo. 24.

2. La scheda è suddivisa in vari rettangoli. Ciascun rettangolo reca nella parte sinistra il nome e cognome della persona indicata presentato nel collegio uninominale; alla destra di ciascun candidato è riportato il contrassegno che contraddistingue il medesimo candidato e che può eventualmente contenere il nome e cognome di un candidato alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri. In caso di collegamento del candidato nel collegio uninominale con una o più liste circoscrizionali alla destra del contrassegno del candidato nel collegio uninominale sono riportati il contrassegno o i contrassegni delle liste collegate; alla destra di ciascun contrassegno di lista sono riportati i nomi ed i cognomi dei candidati della medesima lista. Nel caso in cui il candidato nel collegio uninominale non

sia collegato ad alcuna lista circoscrizionale, il rettangolo contiene unicamente il nome e cognome del candidato con alla sua destra il relativo contrassegno. Nel caso in cui una lista non sia collegata ad un candidato nel collegio uninominale, il rettangolo contiene unicamente il contrassegno della lista con alla sua destra i nomi ed i cognomi dei candidati della lista medesima.

3. Le schede devono pervenire agli Uffici elettorali debitamente piegate.».

Art. 10.

1. Il settimo comma dell'articolo 42 del testo unico è sostituito dal seguente:

«L'estratto delle liste degli elettori e due copie del manifesto contenente le liste dei candidati e i candidati nei collegi uninominali devono essere visibilmente affissi, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti.».

Art. 11.

1. All'articolo 45 del testo unico l'ottavo comma è abrogato.

Art. 12.

1. All'articolo 58 del testo unico i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:

«1. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente stacca il tagliando dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, da conservarsi in apposito plico, estraе dalle rispettive cassette o scatole una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa.

2. L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando, con la matita un solo segno sul contrassegno del candidato uninominale preferito e un solo segno sul contrassegno di una delle liste, anche non collegata al candidato prescelto. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla inumidendone la parte gommatata. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive, istruzioni, aste-

nendosi da ogni esemplificazione e indicando in ogni caso le modalità e il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere.»

2. All'articolo 58 del testo unico il 5 comma è abrogato.

Art. 13.

L'articolo 59 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 59. – 1. Qualora l'elettore esprima il proprio voto soltanto per una delle Liste, il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato nel collegio uninominale collegato alla lista prescelta.».

Art. 14.

1. L'articolo 68 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 68. – 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede. Questi enuncia ad alta voce il cognome e il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno della lista cui è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascun candidato e di ciascuna lista.

2. Il segretario proclama ad alta voce i voti espressi. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione,

3. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

4. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

5. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali. La disposizione si applica sia con riferimento alle schede scrutinate per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia alle schede scrutinate per la

scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.

6. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale».

Art. 15.

1. All'articolo 72 del testo unico il secondo comma è abrogato.

Art. 16.

1. L'articolo 77 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 77. – 1. L'ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;

2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

3) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 2), il totale dei voti validi della circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista».

Art. 17.

1. Al comma 1 dell'articolo 83 del testo unico, il n. 2) è sostituito dal seguente:

«2) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale alieno il cinque per cento dei voti validi espressi».

Art. 18.

1. L'articolo 84 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 84. – 1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista secondo l'ordine progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi è già stato proclamato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine progressivo di presentazione.

2. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture, che la portano a conoscenza del pubblico.».

Art. 19.

1. L'articolo 85 del testo unico è abrogato.

2. Il comma 5 dell'articolo 86 del testo unico è abrogato.

Art. 20.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1938, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione. A tal fine il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi di cui al primo comma, lettere *a)* e *b)* dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, il numero dei collegi uninominali compresi in ogni circoscrizione è determinato nella metà dei seggi assegnati alla medesima circoscrizione, con arrotondamento all'unità superiore, nel caso in cui il numero complessivo dei seggi della circoscrizione sia dispari.

2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni formulate, entro trenta giorni dal suo insediamento da una commissione nominata dai Presidenti delle Camere, composta dal presidente dell'istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da

quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alla Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte di una commissione parlamentare composta da venti senatori e venti deputati nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni; laddove lo schema si discosti dalle proposte della Commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione, in relazione alla necessità di rispettare i principi e i criteri di delega.

4. Si prescinde dai poteri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.«

Conseguentemente sopprimere gli articoli da 2 a 41.

1.1000 ANGIUS, ELIA, FIORILLO, NAPOLI Roberto, MARINI, MARINO,
PAPINI, PIERONI

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 13 SETTEMBRE 2000

630^a Seduta

Presidenza del Presidente

PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.

La seduta inizia alle ore 11,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Sui lavori della Commissione si svolge un breve dibattito nel quale prendono la parola il presidente PINTO, il senatore PETTINATO, il senatore RUSSO, il senatore PREIONI, il senatore FOLLIERI e il senatore CENTARO.

IN SEDE REFERENTE

(3915-D) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente modificato dal Senato e ulteriormente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Non essendo state apportate modificazioni agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il senatore CENTARO aggiunge la sua firma ed illustra gli emendamenti 11.1 e 11.2, tra loro logicamente connessi, e giudica non condivisibile la scelta di estendere la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli altri enti privi di personalità giuridica anche alle ipotesi di reato indicate nelle lettere b), c) e d) dell'articolo 11.

Il senatore RUSSO invita a ritirare gli emendamenti 11.1 e 11.2, preannunciando altrimenti il voto contrario su di essi e sottolineando come una eventuale approvazione di tali emendamenti comporterebbe non la soppressione della responsabilità amministrativa degli enti nelle ipotesi di reato di cui alle lettere b), c) e d), ma soltanto l'inapplicabilità a tali ipotesi di reato dei principi contenuti nelle lettere m) e r) dell'articolo 11.

Il relatore PETTINATO esprime parere contrario sugli emendamenti 11.1 e 11.2 rifacendosi a quanto testé detto dal senatore Russo e alle considerazioni da lui già svolte in merito alle disposizioni contenute nelle lettere m) ed r) dell'articolo 11 in occasione dell'esame in prima lettura del disegno di legge in titolo da parte dell'Assemblea del Senato.

Illustra poi il seguente ordine del giorno:

Il Senato

visto l'ordine del giorno accolto dal Governo in occasione della precedente lettura presso la Camera dei deputati del disegno di legge in esame, con cui lo si impegna ad esercitare la delega di cui all'articolo 11 per i delitti coerenti con gli impegni internazionali assunti;

ricordato che la raccomandazione n. 88 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, adottata il 20 ottobre 1988, concernente l'introduzione di un sistema di responsabilità delle imprese nell'esercizio della loro attività, fa esplicito riferimento alla materia della protezione dell'ambiente e della tutela del consumatore, nonché ai reati economici;

ricordato altresì che l'articolo 9 della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dell'Ambiente fatta a Strasburgo il 4 novembre 1998 (Convenzione non ancora firmata dall'Italia, ma già sottoscritta da undici Paesi aderenti al Consiglio d'Europa fra cui Francia e Germania) prevede esplicitamente l'applicazione di sanzioni penali o amministrative a carico delle persone giuridiche per le violazioni in materia ambientale commesse dai loro organi o da loro rappresentanti;

tenuto conto che i reati previsti nelle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 11 del disegno di legge riflettono, oltre alle indicazioni contenute nei predetti Atti internazionali, anche quelle formulate in sede tecnica in particolare nella relazione della «Commissione Grosso» e in quella della «Commissione Lattanzi», che hanno individuato, nei settori della tu-

tela ambientale, del territorio e della sicurezza sul lavoro, oltre che nella materia dei fenomeni di corruzione e di frode ai danni della Comunità europea, ambiti prioritari di intervento per l'introduzione di un sistema di responsabilità delle persone giuridiche;

Ritenuto pertanto che la previsione della responsabilità delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica per i reati di cui alle lettere b), c) e d) si colloca coerentemente nel sistema del diritto comunitario europeo cui l'ordinamento italiano si sta progressivamente conformando e che l'esercizio della delega in riferimento ai predetti reati allineerà l'Italia ad una linea evolutiva che caratterizza in maniera significativa i più importanti Paesi europei (Regno Unito, Germania, Francia, Spagna) i quali, in alcuni casi da tempo, in altri solo recentemente, hanno introdotto la possibilità di infliggere sanzioni penali o amministrative alle persone giuridiche, possibilità che peraltro ha acquisito in concreto particolare rilievo con riferimento proprio ai settori della tutela dell'ambiente, della protezione del consumatore, della tutela dell'incolumità pubblica e della tutela della concorrenza e del mercato:

impegna il Governo

ad esercitare integralmente la delega contenuta nell'articolo 11 del disegno di legge in esame prevedendo la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli altri soggetti ivi contemplati per tutti i reati previsti nella lettere a), b), c), e d) del citato articolo 11.

0/3915-D/2/1

IL RELATORE

Il sottosegretario di Stato MAGGI evidenzia l'urgenza di pervenire ad una rapida approvazione del disegno di legge in titolo e concorda con il relatore per quel che concerne il parere sugli emendamenti 11.1 e 11.2.

In merito all'ordine del giorno 0/3915-D/2/1 si dichiara disponibile ad accoglierlo come raccomandazione.

Il senatore PREIONI aggiunge la sua firma agli emendamenti 11.1 e 11.2 ed annuncia su di essi il voto favorevole del Gruppo Lega Forza Nord Padania.

Dopo che il presidente PINTO ha accertato la sussistenza del numero legale, posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 11.1 e 11.2.

Il relatore PETTINATO insiste per la votazione dell'ordine del giorno 0/3915-D/2/1 che, posto ai voti, è approvato.

Posto ai voti, è quindi approvato l'articolo 11 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Non essendo state apportate modificazioni ai restanti articoli, la Commissione conferisce infine mandato al relatore Pettinato a riferire in senso favorevole sul disegno di legge in esame nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, autorizzandolo altresì a chiedere di poter svolgere la relazione orale.

IN SEDE REFERENTE

(4737) Interpretazione autentica dell'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale e disposizioni in materia di giudizio abbreviato nei processi per reati puniti con l'ergastolo

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PINTO dichiara chiusa la discussione.

Il relatore FOLLIERI, intervenendo in sede di replica, sottolinea come dal dibattito sia emerso un giudizio prevalentemente positivo sul complesso del provvedimento in titolo, fatta comunque salva l'opportunità di apportare ad esso alcune lievi correzioni.

Il sottosegretario di Stato MAGGI, nel rifarsi alla relazione di accompagnamento del disegno di legge, dichiara in ogni caso la disponibilità del Governo a valutare senza pregiudizi gli interventi di carattere correttivo che saranno proposti con gli emendamenti.

Il presidente PINTO rinvia il seguito dell'esame.

PER L'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE 4757 RECANTE MODIFICA DELLA TABELLA A ALLEGATA ALLA LEGGE 26 LUGLIO 1975, N. 354 CON RIFERIMENTO ALLA SEDE DELL'UFFICIO DI SORVEGLIANZA PER ADULTI DI MACERATA

La senatrice SCOPELLITI sollecita l'esame del disegno di legge in titolo, volto a trasferire la sede del tribunale di sorveglianza in questione dalla città di Macerata a quella di Ascoli Piceno.

Il senatore CALVI sottolinea come la proposta contenuta nel disegno di legge n. 4757 tenga conto della sempre maggiore importanza che ha assunto, in progresso di tempo, il carcere di Ascoli Piceno.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente PINTO avverte che la seduta della Commissione, già convocata per le ore 11,45 di domani, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 12,30.

EMENDAMENTI AL DDL N. 3915-D

Art. 11.

Al comma 1, lettera m), sopprimere le parole: « b), c) e d)».

11.1

GRECO

Al comma 1, lettera r) sopprimere le parole: «b), c) e d)».

11.2

GRECO

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 13 SETTEMBRE 2000

281^a Seduta*Presidenza del Presidente*

COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Morgando.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(4760) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1999, approvato dalla Camera dei deputati

(4761) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2000, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si passa alla discussione generale.

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore VIVIANI, dopo aver espresso apprezzamento per le relazioni introduttive svolte nella seduta di ieri, evidenzia come il rendiconto dell'esercizio 1999 e le previsioni assestate per il 2000 testimonino il successo dell'azione di risanamento attuata in modo strutturale. I parametri rilevanti di finanza pubblica – il disavanzo, il debito, l'avanzo primario – indicano, infatti, il raggiungimento degli obiettivi fissati per il 1999 in coerenza con gli impegni comunitari; anche gli indicatori macroeconomici evidenziano il successo delle politiche adottate, sia nella riduzione dell'inflazione – rispetto alla quale, peraltro, l'andamento del prezzo del petrolio richiede una azione di monitoraggio a livello europeo – che nel superamento dei differenziali di sviluppo e di disoccupazione del nostro Paese rispetto alla media europea. Si sofferma, poi, su alcuni aspetti problematici correlati con l'attuazione del patto di stabilità interno, da cui è deri-

vata la necessità di adeguare la dotazione del Fondo sanitario nazionale nel disegno di legge di assestamento.

I provvedimenti in esame rappresentano, quindi, il presupposto per un positivo esame della legge finanziaria per il 2001: la redistribuzione delle maggiori entrate costituisce a suo avviso solo un aspetto del dibattito, che dovrebbe concentrarsi sui temi dalla competitività del Paese ai fini di un sostenuto sviluppo. Cita inoltre l'esigenza di un riassetto del sistema previdenziale, in termini di maggiore equità, e di superare gli ostacoli residui alla costruzione della previdenza complementare. In relazione a tale ultimo aspetto, precisa che l'opzione a favore dei fondi chiusi consentirebbe – ferma restando la libertà di scelta dei lavoratori – il massimo dell'efficacia nel risultato. Ritiene altresì necessaria l'approvazione del disegno di legge relativo all'assistenza e la definizione di strumenti di innovazione per il sostegno alle imprese. Con riferimento, infine, alle aree depresse, evidenzia l'esigenza di una maggiore incisività nell'azione, sottolineando la rilevanza del processo di coesione sociale, nell'ambito del quale Governo e parti sociali devono assumere rispettivamente le proprie responsabilità, al fine di dimostrare che la concertazione sociale ha un ruolo non solo nei percorsi di risanamento ma anche nella realizzazione di politiche per lo sviluppo del Paese.

Il senatore GIARETTA, espresso apprezzamento per il puntuale contenuto delle relazioni svolte dai senatori Ripamonti e Crescenzo, si associa alle considerazioni formulate dal senatore Viviani, evidenziando i mutamenti strutturali intervenuti negli andamenti di finanza pubblica, quali risultano registrati dai documenti in esame. In particolare, ritiene estremamente rilevante il risultato ottenuto sul versante delle entrate, in cui, a seguito della razionalizzazione del sistema fiscale e della lotta all'evasione e all'elusione, si è conseguito un aumento del gettito del 17,8 per cento, pur in assenza di innalzamenti di aliquote e di istituzione di nuove imposte. Tale favorevole situazione costituisce la premessa non soltanto per affrontare le prossime scadenze congiunturali, in particolare la restituzione del cosiddetto *bonus* fiscale, ma altresì per impostare ulteriori interventi strutturali di razionalizzazione del peso fiscale del nostro Paese. Si sofferma quindi sui rilevanti risultati conseguiti sul versante della spesa in conto capitale, in cui si registra un'accelerazione degli investimenti, riguardo ai quali sottolinea la diminuzione dello scarto tra stanziamenti di bilancio ed erogazioni effettive.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

INDUSTRIA (10^a)

MERCOLEDÌ 13 SETTEMBRE 2000

333^a Seduta

Presidenza del Presidente

CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero Passigli.

La seduta inizia alle ore 11,15.

IN SEDE DELIBERANTE

(4752) Disposizioni per lo sviluppo del commercio elettronico e la diffusione della conoscenza informatica

(Rimessione all'Assemblea ai sensi dell'articolo 35, comma 2 del Regolamento)

Il presidente CAPONI comunica che è stata richiesta a norma dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, la rimessione all'Assemblea del disegno di legge in titolo da parte del prescritto numero di un decimo dei componenti del Senato e che, pertanto, l'esame del disegno di legge prosegue in sede referente.

IN SEDE REFERENTE

(4752) Disposizioni per lo sviluppo del commercio elettronico e la diffusione della conoscenza informatica

(Esame e rinvio)

Il presidente CAPONI propone di acquisire all'esame del disegno di legge in titolo la relazione che egli stesso aveva svolto sul provvedimento all'inizio della discussione in sede deliberante svoltasi nella seduta di ieri.

Conviene la Commissione.

Il senatore WILDE propone di procedere all'audizione dei rappresentanti delle categorie interessate al contenuto del disegno di legge in titolo al fine di approfondire le diverse implicazioni delle norme proposte.

Il senatore LARIZZA non condivide tale proposta, poiché, a suo avviso, il disegno di legge contiene, in definitiva, norme di spesa per interventi largamente condivisi ed occorre evitare di prolungare l'*iter* del provvedimento.

Il senatore TRAVAGLIA, pur considerando condivisibili gli obiettivi del provvedimento, ritiene opportuno verificare l'adeguatezza degli strumenti di intervento previsti. Si dichiara disponibile, in ogni caso, a favorire un esame il più possibile sollecito.

La Commissione respinge quindi a maggioranza la proposta formulata dal senatore Wilde; si procede pertanto allo svolgimento della discussione generale sulla relazione svolta dal presidente.

Il senatore Athos DE LUCA ritiene che le finalità del disegno di legge in esame, sia per ciò che concerne lo sviluppo del commercio elettronico sia con riferimento alle facilitazioni per l'acquisto dei *computer* da parte degli studenti, non possano che essere ampiamente condivise. Le misure di incentivazione proposte, d'altra parte, possono essere migliorate in taluni punti, anche se va tenuto conto che il provvedimento costituisce un primo passo in un settore di grande complessità e che è importante giungere alla sua approvazione in tempi rapidi.

Il senatore DE MASI è dell'avviso che i due articoli di cui si compone il disegno di legge perseguano obiettivi diversi e che sarebbe stato preferibile esaminarli in modo disgiunto. L'esigenza di intervenire per incentivare la diffusione degli strumenti informatici, d'altra parte, non può far sottovalutare la necessità di approvare norme chiare ed efficaci. Nel caso di specie siamo, invece, di fronte a disposizioni che destano notevoli perplessità: lo stesso relatore ha valutato come generiche talune indicazioni e ha sollecitato modifiche migliorative. Ciò vale soprattutto per la parte concernente le modalità di attuazione del provvedimento.

È importante, inoltre, valutare le implicazioni del provvedimento al fine di comprendere se gli strumenti proposti siano effettivamente quelli più idonei a consentire di recuperare i ritardi riscontrabili nella situazione italiana.

Il senatore CAZZARO dichiara di condividere pienamente l'impostazione della relazione svolta dal presidente Caponi. Il disegno di legge in esame si presenta, infatti, come una parte di un complesso di iniziative e interventi volti a realizzare un vero e proprio piano di azione per la diffusione della cosiddetta società dell'informazione. Le trasformazioni in atto, i problemi inediti con cui tutti sono chiamati a misurarsi richiedono

una particolare disponibilità, anche di carattere culturale. È indispensabile attuare uno sforzo straordinario per superare il grave ritardo che si registra nei paesi europei ed in particolare in Italia rispetto ai progressi compiuti negli Stati Uniti. Si tratta di realizzare infrastrutture, operare nel campo della ricerca e soprattutto porre in essere un grande progetto di formazione per i giovani. Naturalmente, tale compito non può essere svolto solo dallo Stato: è necessario il concorso dei diversi soggetti coinvolti ed è fondamentale, in particolare, il ruolo delle imprese.

Ritiene, pertanto, che si debba giungere all'approvazione del disegno di legge in tempi rapidi dando per scontata la sua utilità, ma anche la sua parzialità. Sul progetto più generale e sulle diverse implicazioni è certamente opportuno, invece, compiere verifiche ed approfondimenti nei modi che saranno ritenuti più idonei.

Il senatore PIREDDA ritiene che non sia in discussione l'utilità di promuovere attraverso incentivi di carattere economico la diffusione della tecnologia informatica. Sarebbe però necessario comprendere se le modalità di intervento previste dal disegno di legge siano quelle preferibili. In particolare, con riferimento alle norme sull'acquisto di *computer* da parte degli studenti, occorrerebbe valutare prioritariamente il ruolo che deve esercitare la scuola nell'educazione informatica.

A suo avviso sarebbe inoltre opportuno chiarire, relativamente all'articolo 1, la discrezionalità attribuita all'amministrazione attraverso lo strumento dei bandi pubblici ed estendere l'applicazione delle norme anche al settore dei beni culturali. Il giudizio complessivo sul disegno di legge, in definitiva, non può che essere negativo a causa della sua limitatezza (anche finanziaria) e in ragione di possibili utilizzazioni in chiave elettorale.

Il senatore SELLA DI MONTELUCE ricorda che l'annuncio di misure da parte del Governo per la diffusione della utilizzazione di strumenti informatici risale a quasi due anni or sono. Da allora non sono stati compiuti progressi significativi in questo settore e solo nel luglio scorso è stato presentato al Senato il disegno di legge in esame. Ora occorre muoversi rapidamente, ma non è certo imputabile alle forze di opposizione il ritardo in cui ci si trova ad operare.

Con riferimento all'articolo 1 del disegno di legge, sottolinea che per il settore tessile e abbigliamento vengono stanziati 90 miliardi per il triennio a fronte di impegni assunti anche formalmente per interventi pari a 350 miliardi. Anche in questo caso è evidente il divario tra le iniziative annunciate dal Governo e le concrete realizzazioni. Nel provvedimento, inoltre, non sono indicate le priorità di intervento e non è individuata una procedura di controllo dei risultati.

Per ciò che concerne l'articolo 2, osserva che nel testo non viene precisato il tasso di interesse praticato sui prestiti bancari e quale è il livello di rischio che viene assunto dagli istituti di credito per le eventuali insolvenze. Ritiene che una valutazione complessiva del disegno di legge

debba essere quindi rinviata al momento in cui sarà possibile acquisire una informazione completa sulla sua attuazione. È dell'avviso che per accelerare l'iter del provvedimento potrebbe essere valutata l'ipotesi di richiedere il passaggio alla sede redigente.

Il senatore WILDE sottolinea come la condivisione delle finalità del disegno di legge non possa dar luogo ad una accettazione passiva delle misure proposte nel provvedimento. Occorre comprendere se gli strumenti previsti vadano nella giusta direzione, che è quella di affrontare efficacemente i complessi problemi del settore per rimuovere gli ostacoli che determinano i ritardi persistenti nella situazione italiana. Il disegno di legge sembra avere infatti un carattere eccessivamente limitato, in quanto elude aspetti di carattere applicativo di fondamentale importanza. Si ha l'impressione, in definitiva, che il testo in esame sia il frutto di pressioni di settori molto ben informati che ritengono di poter beneficiare in modo privilegiato delle misure di incentivazione proposte.

Il presidente CAPONI, dichiarata chiusa la discussione generale, replica agli intervenuti osservando che, pur comprendendo la logica politica che è alla base degli orientamenti dei Gruppi di opposizione, non può essere sottovalutato che gli obiettivi del disegno di legge in esame sono largamente condivisi. Esclude, pertanto, che sia possibile attribuire al provvedimento finalità di tipo elettoralistico o che esso sia volto a favorire determinati settori o interessi economici.

Il sottosegretario PASSIGLI precisa, relativamente all'articolo 2, che i prestiti concessi dalle banche saranno regolati da un accordo già sottoscritto dalla Presidenza del consiglio e dall'ABI. In base a tale accordo i prestiti saranno a tasso zero e lo Stato si limiterà ad intervenire, attraverso il fondo che viene istituito, in caso di mancata restituzione nel limite del 20-25 per cento. I macchinari da acquistare dovranno corrispondere a requisiti minimi fissati dall'accordo ad un costo massimo anch'esso indicato. Ricorda che le disposizioni relative al ruolo della scuola nella educazione informatica sono contenute in altro provvedimento, all'esame della Camera, e che le valutazioni svolte al riguardo dal senatore Piredda dovrebbero quindi essere riferite a quel provvedimento e non a quello in titolo, che è volto unicamente a facilitare l'acquisto dei *computer* da parte degli studenti.

Con riferimento all'articolo 1 fa presente che la logica che muove l'impianto della norma è quella di favorire la razionalizzazione produttiva in taluni settori (compreso quello dei beni culturali) attraverso l'utilizzazione di strumenti informatici. Ciò vale in particolare per quelle piccole aziende che hanno difficoltà ad utilizzare efficacemente la rete informatica senza accordi di settore. Quanto ai bandi pubblici, precisa che la discrezionalità che ad essi viene attribuita è analoga a quella prevista dalle leggi di incentivazione industriale, dato che l'articolo 2 indica le finalità generali degli interventi. Dichiarata, infine, di concordare con l'ipotesi di richiesta

di trasferimento alla sede redigente avanzata dal senatore Sella di Monteluce.

La seduta sospesa alle ore 12,45, riprende alle ore 12,55.

Il senatore DEMASI esprime la propria contrarietà nei confronti della ipotesi di richiedere il trasferimento del disegno di legge alla sede redigente. Non esclude di mutare avviso in esito all'andamento dell'esame degli emendamenti.

Si associano i senatori TRAVAGLIA e WILDE.

Il presidente CAPONI, preso atto di tali dichiarazioni, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti per venerdì 15 settembre alle ore 18.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni
criminali similiari**

MERCOLEDÌ 13 SETTEMBRE 2000

**SETTIMO COMITATO DI LAVORO
SUL CONTRABBANDO**

Il Comitato si è riunito dalle ore 10,25 alle ore 12,30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,15 alle ore 15,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MERCOLEDÌ 13 SETTEMBRE 2000

Presidenza del Presidente
Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 13,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente)

Sulla pubblicità dei lavori

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Seguito dell'esame della proposta di documento sullo smaltimento dell'amianto (relatore: senatore Giovanni Iuliano)

Massimo SCALIA, *presidente*, fa presente che è pervenuto alla Commissione un esposto che denuncia nel territorio di Latina la presenza di amianto in alcuni capannoni industriali. Invita il relatore a prendere la parola ed a tener conto anche della situazione ambientale testè citata.

Giovanni IULIANO, *relatore*, si sofferma brevemente sulla parte del documento riguardante lo smaltimento di rifiuti contenenti amianto, in particolare negli impianti di Melilli, nei pressi di Siracusa.

Su questo tema nonché sulle problematiche attinenti all'area ex Fibronit di Broni, in particolare circa le preoccupazioni espresse dalla popolazione sui sistemi di protezione per la salute umana, ritiene opportuno svolgere alcuni approfondimenti: saranno quindi apportate modifiche al testo del documento finora elaborato. Sarà così anche possibile tener conto di quanto denunciato nell'esposto in precedenza citato dal Presidente Scalia.

Fa infine presente che l'elaborazione della bozza del documento potrà protrarsi fino alla prima settimana del mese di ottobre.

Massimo SCALIA, *presidente*, ritiene che nell'elaborazione del documento si debba anche tener conto di quanto trattato di recente in materia in alcune Commissioni del Senato nel corso della discussione di progetti di legge.

Giovanni LUBRANO di RICCO (Verdi-Ulivo) fa presente che nelle scorse settimane ha avuto notizia delle preoccupazioni espresse dai lavoratori in servizio sugli aliscafi nel golfo di Napoli, secondo i quali gravi ripercussioni sulla salute sarebbero emerse a causa della presenza di amianto sui natanti; ritiene che potrebbe essere opportuna un'audizione dei rappresentanti dei lavoratori.

Massimo SCALIA, *presidente*, invita il relatore ad approfondire le problematiche esposte dal senatore Lubrano di Ricco, per verificare se sia il caso prima dell'elaborazione finale del documento di svolgere le audizioni richieste.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Massimo SCALIA, *presidente*, comunica che ieri è scaduto il termine per le adesioni dei commissari alla missione in Europa settentrionale; non essendovi obiezioni, ritiene definitive le adesioni pervenute.

Avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì prossimo, 20 settembre 2000, alle ore 13.30, per l'audizione del ministro per le politiche comunitarie.

La seduta termina alle ore 13,55.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 14 settembre 2000, ore 10,45

IN SEDE CONSULTIVA

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239, recante disposizioni urgenti in materia di finanziamenti per lo sviluppo ed il completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi (4791).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).
- CÒ ed altri. – Norme in materia di conflitti di interesse (4465).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSTA. – Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Lino DIANA. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GERMANÀ ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PEDRIZZI ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI. – Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRECO. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).
- LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).

- PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l’introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l’introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l’introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
- PARDINI ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
- TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
- MARINI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati (3828).
- ELIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni (4505).
- DI PIETRO ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (4553).
- D’ONOFRIO. – Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati (4624).
- CASTELLI ed altri. – Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati (4655).
- e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487, n. 490, n. 539, n. 543 e n. 607 ad essi attinenti.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Introduzione di norme per le elezioni primarie di collegio (3649).
- DI BENEDETTO ed altri. – Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- PASSIGLI ed altri. – Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).
- SALVI ed altri. – Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).
- SCOPELLITI ed altri. – Norme per il finanziamento volontario della politica (4002).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per le elezioni primarie di collegio (4203).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SELLA DI MONTELUCE ed altri. – Disposizioni amministrative, fiscali e legali riguardanti l'adeguamento informatico all'anno 2000 (4167) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- SELLA DI MONTELUCE ed altri. – Misure urgenti e sgravi fiscali per l'adeguamento dei sistemi informativi e computerizzati all'anno 2000 (3808) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999*).
- Disposizioni urgenti per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati al passaggio all'anno 2000 (3830) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999*).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MINARDO. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (838).
- LAURICELLA ed altri. – Modalità di voto e di rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero (1170).
- MELUZZI e DE ANNA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (1200).
- COSTA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltreconfine (1962).
- MARCHETTI ed altri. – Norma per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica (2222).

- LA LOGGIA ed altri. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (4010).
- DE ZULUETA ed altri. – Delega al Governo per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all'estero (4157).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Istituzione del servizio civile nazionale (4408).
- COVIELLO. – Istituzione del servizio civile alternativo nel settore agricolo, in sostituzione del servizio militare di leva (329).
- BEDIN. – Istituzione del servizio civile nazionale (1015).
- NAVA e TAROLLI. – Norme per l'istituzione del servizio civile nazionale (1165).
- AGOSTINI ed altri. – Istituzione del Servizio civile nazionale (1382).
- Istituzione del servizio civile nazionale (2118).
- RESCAGLIO e VERALDI. – Istituzione del Servizio civile volontario per donne e uomini (4244).
- SEMENZATO. – Aumento della dotazione finanziaria del Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza (4286).
- SEMENZATO ed altri. – Istituzione del servizio civile volontario di ragazze e ragazzi (4388) (*Fatto proprio dal Gruppo Verdi L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CAROLIS e DUVA. – Ripristino della festività nazionale del 2 giugno (483).
- AGOSTINI ed altri. – Ripristino della festività nazionale del 2 giugno (1068).

IX. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Deputati ARMANI e VALENSISE. – Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI ed altri. – Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PARDINI ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D’ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FISICHELLA. – Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MACERATINI ed altri. – Modifica alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di computo dell’indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti (1932) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza nazionale, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PEDRIZZI. – Norme per estendere la facoltà di chiedere un’anticipazione sull’indennità di fine servizio a tutti i pubblici dipendenti (780).
- MULAS ed altri. – Modifica delle norme relative al computo dell’indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei dipendenti pubblici, di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 87 (928).
- FAUSTI e BIASCO. – Modifiche alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di riliquidazione dell’indennità di fine rapporto (1535).
- MANZI ed altri. – Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione delle indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici (1628).
- CAMO. – Proroga dei termini di cui al comma 2 dell’articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, relativa al computo dell’indennità integrativa speciale ai fini della buonuscita (1888).
- DE ANNA ed altri. – Riordino del sistema di computo delle indennità operative del personale militare nell’indennità di buonauscita (2201).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Riapertura dei termini di cui all’articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, recante: «Norme relative al computo dell’indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti» (2214).
- BETTAMIO. – Disposizioni in materia di computo dell’indennità integrativa speciale nella determinazione della buonauscita dei pubblici dipendenti (2407).
- VEDOVATO ed altri. – Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione dell’indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici (3139).
- PEDRIZZI ed altri. – Indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita per i dipendenti statali e degli enti pubblici (3880).

- PEDRIZZI ed altri. – Acconto sull'indennità di buonuscita ai dipendenti statali e di enti pubblici (3881).

XII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PEDRIZZI ed altri. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei disabili (4264).
- GIARETTA ed altri. – Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità (4393).
- BONATESTA. – Norme per favorire l'esercizio del diritto di voto degli elettori privi della vista (4657).

XIII. Esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e dei disegni di legge:

- LA LOGGIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (*Doc. XXII, n. 62*).
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (*Doc. XXII, n. 64*).
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (4254).
- CURTO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (4446).

XIV. Esame dei disegni di legge:

- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SPERONI. – Revisione della Costituzione (3603) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Forza Nord Padania, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PORCARI ed altri. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (3083) (*Fatto proprio dal Gruppo per l'UDEUR ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 21*).

- PASSIGLI. – Norme in materia di costituzione dei partiti politici e loro finanziamento (4369).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SERENA. – Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (4402).

XV. Esame del documento:

- PASTORE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII*, n. 50).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

Giovedì 14 settembre 2000, ore 13,30

Comunicazioni del Presidente:

- Sui lavori della Commissione.

Atti del Governo:

- Seguito dell'esame e votazione del parere sullo schema di regolamento di riordino dell'Istituto del credito sportivo ai sensi dell'articolo 157 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
-

